



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea
magistrale in Economia e
Finanza

Tesi di Laurea

La risposta del settore bancario alla crisi pandemica

Relatore

Chiar.ma Prof.ssa Elisa CAVEZZALI

Laureando

Alessandro Ciccarello
Matricola 861323

Anno Accademico

2021 / 2022

Alla mia famiglia

Abstract

“In questo frangente le banche non sono assolutamente il problema ma la parte della soluzione” affermava il direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali per quanto riguarda l’attuale crisi pandemica. D’altra parte sono stati compiuti dei notevoli progressi rispetto alla crisi finanziaria causata dai mutui subprime ove il comportamento di differenti banche internazionali fu sicuramente una tra le principali cause della crisi di quell’epoca.

Rispetto ovviamente alla crisi del 2008-2009, questa è stata determinata da una pandemia mondiale e non per il fatto di aver gestito finanziariamente in maniera poco corretta le banche e le società finanziarie. Senza però l’introduzione di determinate riforme il sistema bancario non sarebbe assolutamente stato in grado, sia pur avendo avuto un notevole aiuto da parte dello Stato e dalle differenti banche centrali, di sopportare l’impatto causato dalla crisi pandemica.

Solamente grazie quindi alla regolamentazione ed ai vincoli rigorosi subiti da questo tipo di settore è stato possibile decidere esattamente quanto allentare le disposizioni di tipo prudenziale per fronteggiare questa crisi senza eguali., si pensi ad esempio alle restrizioni impartite dalla Banca Centrale Europea per quel che riguarda la distribuzione dei dividendi, per far sì che tutte le banche potessero mantenere una solida patrimonializzazione ed un livello di liquidità, il quale aveva raggiunto un livello esorbitanti dopo la crisi finanziaria dei mutui subprime e dei debiti sovrani.

All’interno quindi di questa tesi quindi si affronteranno differenti tematiche, analizzando primariamente l’evoluzione fondamentale del framework regolamentare di Basilea, partendo da un breve excursus fino ad arrivare al nuovo framework Basilea IV, analizzando le motivazioni che hanno portato alla riforma regolamentare, le sue novità e l’impatto che ha avuto sul rischio di credito stesso, uno dei principali rischi a cui è sottoposta una banca, ponendo sotto analisi anche velocemente il suo profilo mediante lo studio delle perdite attese e inattese a cui solitamente si espone un istituto di credito, il rischio di mercato e quello operativo.

Nella parte finale si porrà sotto lente d’ingrandimento le misure finalizzate a ridurre l’impatto della crisi economica causata dalla pandemia con gli effetti principali della crisi su questo determinato settore, con i differenti aiuti ricevuti dall’Unione Europea, citando e analizzando alcuni decreti, per poi passare all’analisi empirica vera e propria ove si analizza l’impatto devastante che la crisi ha apportato sugli assorbimenti patrimoniali delle banche, analizzando un determinato portafoglio bancario del banco BPM.

INDICE

Introduzione.....	1
<u>1: Gli accordi di Basilea.....</u>	<u>3</u>
1.1: Nascita ed obiettivi dell'accordo.....	3
1.2: Modifiche e limiti a Basilea I.....	5
1.3: Il nuovo accordo: Basilea II, nascita ed obiettivi dell'accordo.....	7
1.4: La definizione dei tre pilastri.....	9
1.5: Requisiti patrimoniali minimi.....	10
1.6: Rischio di credito, operativo e di mercato.....	10
1.7: La vigilanza prudenziale.....	17
1.8: I limiti di Basilea II.....	19
1.9: Basilea III, la nascita e gli obiettivi di tale accordo.....	20
1.10: Il buffer di conservazione ed il buffer anticiclico.....	23
1.11: Il Liquidity coverage ratio ed il net stable funding ratio.....	25
1.12: I limiti di Basilea III, mediante analisi delle attività finanziarie.....	29

<u>2 La revisione di Basilea III: verso Basilea IV.....</u>	<u>31</u>
2.1: Le novità apportate da Basilea IV ed il nuovo approccio al rischio di credito.....	31
2.2: Il rischio di mercato e la revisione del portafoglio di negoziazione.....	35
2.3: Il nuovo metodo di calcolo per il rischio operativo.....	39
2.4: La capacità di assorbimento totale delle perdite.....	42
2.5: Le nuove misure regolamentari.....	44
2.6: Considerazioni sulla nuova regolamentazione.....	48
<u>3: Effetti pandemici, impatto del covid 19 sugli assorbimenti patrimoniali bancari ed aiuti principali forniti dall'UE.....</u>	<u>56</u>
3.1: L'inizio e la crisi sanitaria.....	56
3.2: Dalla crisi sanitaria alla crisi economica (approfondimento sulla crisi bancaria (Italiana)).....	63
3.3: Le misure di contrasto alla crisi, gli interventi più rilevanti dell'Unione Europea.....	70
3.4: Il ruolo dei Confidi.....	85
<u>4.0: Analisi empirica sul banco BPM.....</u>	<u>92</u>
4.1: Le misure fiscali e monetarie attuate dal Governo Italiano	93
4.2: L'analisi empirica.....	101
4.3: Che cosa ci si potrà aspettare negli anni a venire ?.....	123
4.4: Conclusioni	138
<u>4.5: Bibliografia.....</u>	<u>141</u>
<u>4.6: Sitografia.....</u>	<u>146</u>

Indice delle tabelle

Tabella 1: i coefficienti di ponderazione delle attività per Basilea I.....	4
Tabella 2: le classi di rischio con illustrazione.....	11
Tabella 3: coefficienti di ponderazione per le imprese in funzione delle classi di rating.....	12
Tabella 4: TLAC e la differenza tra i nuovi requisiti minimi di capitale per tutti gli istituti bancari che dispongono di una rilevanza sistemica e quelli stabiliti nel 1° gennaio 2019.....	43
Tabella 5: Le tempistiche previste da Basilea IV.....	47
Tabella 6: Distribuzione delle esposizioni per classe di merito creditizio e per classe regolamentare d'attività del banco "BPM" al 31/12/2020.....	103
Tabella 7: Distribuzione delle esposizioni per classe di merito creditizio e per classe regolamentare d'attività del banco "BPM" al 31/12/2021	103
Tabella 8: Portafoglio bancario BPM al 31/12/2020	106
Tabella 9: Valore delle esposizioni dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria nel 2020	110
Tabella 10: Le nuove esposizioni e di conseguenza le nuove attività ponderate per il rischio nel 2020	110
Tabella 11: Portafoglio bancario BPM al 31/12/2020 prima e dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria.....	111
Tabella 12: Portafoglio bancario BPM al 31/12/2021.....	115
Tabella 13: Valore delle esposizioni dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria nel 2021.....	119
Tabella 14: Le nuove esposizioni e di conseguenza le nuove attività ponderate per il rischio nel 2020.....	119
Tabella 15: Portafoglio bancario BPM al 31/12/2021 prima e dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria.....	120

Tabella 16: I principali target del Piano strategico per il 2023 ed il 2024.....	126
---	------------

Indice delle figure

Figura 1: Le esigenze di capitale derivanti dall'introduzione di Basilea IV.....	51
Figura 2: i vincoli maggiormente rilevanti per l'operatività bancaria.....	52
Figura 3: l'incremento dei risk weights utilizzati nei modelli IRB.....	53
Figura 4: l'impatto del rischio operativo sulle banche.....	54
Figura 5: la decrescita dell'occupazione italiana durante la pandemia	58
Figura 6: i contagi nei maggiori paesi Europei colpiti dalla pandemia.....	60
Figura 7: i contagi nel resto del mondo.....	60
Figura 8: Terapie intensive dovute al Covid-19, il confronto tra vaccinati e non.....	62
Figura 9: la riduzione dei contagi.....	62
Figura 10: la riduzione dei decessi.....	63
Figura 11: Le misure fiscali a sostegno dell'economia in alcuni paesi "avanzati".....	95
Figura 12: I principali parametri di finanza pubblica per i maggiori paesi avanzati nel 2020.....	96
Figura 13: La drastica riduzione del Pil italiano.....	100
Figura 14: i tre differenti indicatori chiave.....	136

Introduzione

Come qualsiasi attività, anche quella bancaria detiene dei rischi di cui gli istituti che operano nel settore devono necessariamente prendere in considerazione, in tale ottica essi devono possedere una quantità di fondi propri che risulti esser sufficiente per poter assorbire delle possibili perdite.

Desideroso di agire in merito, il Comitato di Basilea ha delineato degli standard per questa materia, estendendoli dai fondi propri minimi, alla sorveglianza interna fino ad arrivare a quella svolta dal mercato.

Il comitato nacque nel 1974 secondo la volontà delle Banche centrali dei Paesi facenti parte al G10, fa parte della Banca dei Regolamenti Internazionali ed il suo scopo primario è quello di rafforzare la cooperazione che sussiste fra le autorità di vigilanza per garantire un sistema bancario e finanziario che risulti esser maggiormente stabile.

I componenti del Comitato sono 28, di cui fanno parte le banche centrali e le autorità di vigilanza dei paesi partecipanti, a cui bisogna aggiungere all'incirca un centinaio di Paesi che, pur non facendo parte del Comitato stesso, osservano le disposizioni emesse.

Negli anni il Comitato ha cercato di ottenere più volte una certa uniformità nei sistemi di vigilanza nazionali pubblicando un'enorme quantità di documenti e tali lavori hanno riconosciuto, nel primo accordo di Basilea, la loro massima contribuzione a tale materia, delineando i requisiti patrimoniali minimi che tutte le banche devono disporre in relazione agli attivi esposti al rischio creditizio e successivamente a quello di mercato.

Ma con l'evolversi di tutti i rischi a cui le banche devono prestare attenzione, hanno fatto sì che tale accordo subisse una revisione e nel 2004 il Comitato di Basilea ha delineato un secondo accordo denominato Basilea II, basato su tre pilastri differenti., il primo descrive i requisiti minimi di capitale, il secondo si basa sul controllo prudenziale bancario ed il terzo sulla trasparenza informativa nei confronti della clientela.

La crisi finanziaria però sfociata nel 2007 e 2008 ha incitato i regolatori a definire un nuovo accordo, definito Basilea III, con lo scopo principale di fornire un miglioramento alla capacità settoriale nell'assorbimento delle conseguenze dovute ad una congiuntura economica negativa, cercando di

motivare le banche a non utilizzare in maniera eccessiva il leverage, tentando anche di ridurre gli effetti della pro-ciclicità.

Successivamente venne introdotto anche l'accordo di Basilea IV, modificando largamente i requisiti patrimoniali globali concordati ed attuato molto recentemente, ovverosia il primo gennaio 2022., tale accordo ha modificato l'approccio bancario al rischio di credito ed al rischio di mercato, creando persino una nuova prospettiva per il rischio operativo.

Per una realizzazione di una tesi che risultasse anche il più recente possibile si sono analizzati gli impatti che la pandemia ha causato sul mondo bancario, analizzando le misure di contrasto alla crisi con gli interventi più rilevanti dell'Unione Europea, per poi analizzare dal punto di vista empirico l'impatto sugli assorbimenti patrimoniali di un particolare gruppo bancario , ovverosia il Banco BPM, cercando di porsi anche come domanda conclusiva se con il continuo e graduale esaurirsi delle misure di sostegno, moratorie e garanzie in primis, potranno emergere delle nuove difficoltà.

1: Gli accordi di Basilea

1.1 Nascita ed obiettivi dell'accordo

Nel 1988 nacque, come risposta a tutta la documentazione delineata nei differenti anni dal Comitato, una proposta regolamentare incentrata su tutti gli aggiustamenti introdotte dalle autorità di vigilanza di tutti i Paesi appartenenti al G10, ovvero il gruppo creato nel 1962 dai Paesi responsabili delle attività bancarie riguardanti i regolamenti internazionali.

La nuova regolamentazione definì i principi per stabilire l'adeguatezza patrimoniale di una banca mediante il calcolo del coefficiente di cui deve disporre.

Il Comitato delineò due obiettivi fondamentali: riportare la stabilità e solidità all'interno del settore bancario, sia ovviamente dal punto di vista nazionale che internazionale, e creare le condizioni per un "same level playing field".

Bisogna ovviamente considerare anche il fatto che all'interno del testo non erano stati analizzati aspetti relativi all'applicazione ed il recepimento regolamentare, che potevano differire in base al paese.

Inoltre si aveva come finalità primaria la definizione di un livello minimo di patrimonializzazione bancaria ma nulla impediva alle autorità nazionali di porre misure più restrittive.

Il Comitato avrebbe monitorato la realizzazione e l'espansione del concordato nei differenti Paesi, valutando i miglioramenti ottenuti dalle autorità nazionali nel raggiungimento della convergenza normativa sopra menzionata.

All'interno di questo tema è fondamentale la definizione del capitale da applicare nei diversi contesti, per poter determinare, nella maniera più uniforme possibile, il livello di patrimonializzazione di una banca. Quest'ultimo è direttamente collegato a due voci di bilancio, ovvero:

-Il patrimonio di base, rappresentante l'ammontare di capitale e riserve provenienti dalla non distribuzione degli utili al netto dell'imposizione fiscale.

-Il patrimonio supplementare, determinato dall'ammontare delle riserve di rivalutazione, dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione, da tutte le passività subordinate, dopo aver dedotto le minusvalenze sui titoli, nonché altre componenti negative.¹

Sommando le due voci si determina il patrimonio di vigilanza, il quale permette di comprendere se un istituto bancario possieda la quantità di capitale necessario alla copertura delle perdite derivanti dal rischio bancario per eccellenza, il rischio di credito. Il requisito patrimoniale minimo è calcolato come il rapporto tra il patrimonio di vigilanza stesso e la somma di tutte le attività ponderate per il rischio di credito, richiedendo che tale rapporto sia superiore al 8%.

Per determinare le attività ponderate per il rischio, esse non dovevano esser considerate tutte omogeneamente, era prevista infatti una metodologia di valutazione fondata sulla ponderazione degli attivi di bilancio tramite determinati coefficienti. (Tabella 1)

In questo modo, la stima risultava esser meno grossolana rispetto alla modalità che prevedeva il semplice rapporto tra il patrimonio e l'attivo, in quanto si prendevano in considerazione la grande solvibilità della controparte stessa, tutte le garanzie ottenute per salvaguardare il debito ed il rischio di default di un governo estero su un prestito emesso dallo stesso, ovverosia il rischio Paese.

Tabella 1: i coefficienti di ponderazione delle attività per Basilea I

0%	0-10-20-50%	50%	100%
-prestiti rilasciati nei confronti a Stati ed a banche centrali appartenenti ai paesi facenti parte l'organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico	-prestiti rilasciati ad istituti pubblici differenti dai governi o istituti da essi garantiti - crediti a banche secondarie di paesi facenti parte l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico	-crediti garantiti da ipoteca	-crediti rilasciati ad imprese private e per partecipazioni -altre attività

¹ Per comprendere le componenti al dettaglio si veda: CBVB (1988). Convergenza internazionale nella misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi, pp 5-8.

1.2 Modifiche e limiti a Basilea I

Nel 1996 il Comitato introdusse alcune modifiche per migliorare la regolamentazione dopo aver compreso che basare tutta la normativa sul rischio creditizio potesse arrecare delle problematiche. Mediante l'introduzione del patrimonio Tier 3, si cercò infatti di focalizzarsi su tutti i presiti subordinati all'interno del patrimonio supplementare Tier 2, inserendo quindi tutti i debiti subordinati volti alla copertura di una particolare tipologia di rischio, ovverosia il rischio di mercato.

Questo tipo di rischio rappresenta l'insieme di imprevisti che impatta direttamente sul valore delle attività. Detto in parole più semplici questo rappresenta la possibilità di ottenere un ritorno che risulti essere inferiore a quello aspettato. Tale rischio, tra l'altro, viene definito in due differenti "pilastri": il rischio specifico, direttamente collegato al soggetto che emette un titolo ed il rischio "generale", il quale considera anche il rischio di mercato² ma in senso lato.

Per definire nella maniera più corretta possibile il rischio di mercato, l'emendazione proposta nel 1996 determinò che le posizioni bancarie dovessero essere suddivise in due differenti portafogli: bancario e negoziazione.

La differenza sostanziale tra due portafogli è che nel primo caso, nel il portafoglio bancario, sono contenute sostanzialmente tutte le esposizioni che la banca presuppone di mantenere fino alla loro scadenza, nel secondo caso invece sono contenuti tutti gli strumenti finanziari che la banca ha intenzione di vendere e quindi di ricavarne un determinato profitto. Una differenza sostanziale riguarda il modo in cui vengono contabilizzate le posizioni all'intero dei portafogli sopra citati. L'emendazione infatti prevedeva che tutte le voci presenti nel portafoglio bancario venissero valutate "secondo il mercato", ossia un metodo ove ciascun contratto o strumento finanziario viene periodicamente aggiustato in funzione di tutti i prezzi correnti nel mercato. Nel secondo caso invece le esposizioni contenute nel portafoglio di negoziazione dovevano essere valutate non più a valore di mercato ma a valore storico, ovverosia contabile.

Tale distinzione venne compresa analizzando la finalità perseguita dal Comitato di Basilea sottolineata all'interno dell'emendamento stesso, per il calcolo del nuovo rischio di mercato. Infatti, venivano utilizzate solamente le posizioni all'interno del portafoglio di negoziazione, mentre per

² Per una comprensione più esaustiva si veda: CBVB (1996). La presentazione dell'emendamento dell'accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato, pp 8-9.

quel che riguarda le poste all'interno del portafoglio bancario, rimanevano inalterate le decisioni introdotte con l'accordo del 1988.

Inizialmente all'interno dell'emendamento venne sottolineato il fatto che la sorveglianza sorgeva in capo alle autorità di vigilanza nazionali³ per quanto concerne il controllo delle disposizioni in materia ma, con la presentazione della revisione schematica, il Comitato conferì una netta libertà di scelta per le modalità di misurazione del rischio di mercato, in particolare gli istituti bancari poterono liberamente scegliere fra il metodo standard ed il modello dei metodi interni.

Nel primo caso gli istituti bancari applicano delle ponderazioni di rischio standardizzato rispetto alle proprie attività, nel secondo caso invece viene data la possibilità alle banche di poter stimare il rischio autonomamente, ove tutti i coefficienti di ponderazione sono determinati internamente a ciascun istituto bancario mediante delle operazioni svolte autonomamente durante le fasi di implementazione.

Il nuovo requisito patrimoniale minimo era ottenuto mediante lo stesso rapporto previsto all'interno dell'accordo del 1988, ovvero il patrimonio di vigilanza doveva esser diviso per la sommatoria delle attività ponderate per il rischio, ma a queste due componenti doveva esser aggiunta una terza, che comprendeva il rischio fin qui analizzato, il rischio di mercato.

Per l'ottenimento di una certa omogeneità sul livello di patrimonializzazione bancaria, il Comitato introdusse un solido collegamento numerico per quanto riguarda l'apporto dei due rischi, nel calcolo dell'indice stesso infatti il valore ponderato degli attivi dev'esser moltiplicato per il reciproco del requisito patrimoniale minimo di vigilanza, ovvero 12.5.

Il primo accordo di Basilea però presentava in maniera del tutto evidente notevoli limiti. Innanzitutto il patrimonio di vigilanza non era assolutamente collegato con la predisposizione al rischio di un istituto bancario ed in seconda linea si pensava solamente alla copertura dei due rischi più rilevanti, ovverosia quello di credito e di mercato, non considerando minimamente tutti gli altri.⁴

³ I requisiti analizzano le direttive assunte dalle banche per evidenziare una serie di fattori di rischio, assicurando che la valutazione e la gestione dei rischi risulti esser adeguata

⁴ L'attività di tipo bancario presenta notevoli tipologie di rischio, in primis: rischio di credito, di mercato, operativo, di compliance, legale ecc.

Seguendo questo schema poi, non si prendeva nemmeno in considerazione la qualità creditizia delle controparti, le ponderazioni erano stabilite al massimo, il 100%, né si considerava la durata dei finanziamenti concessi.

Per di più risultava molto complicato poter determinare la rischiosità di una determinata operazione poiché tutte le controparti di un istituto bancario venivano classificate in differenti macrocategorie, riducendo di molto la possibilità di poter fare una suddivisione ed un elenco dei crediti in base alla loro effettiva qualità. Infine il calcolo del requisito patrimoniale minimo, come sopra indicato, non permetteva di poter ridurre il rischio creditizio mediante la presentazione di determinate garanzie, ad esempio quelle reali.

Dopo aver valutato tali aspetti, il Comitato pensò di cambiar valutazione per determinare quanto una controparte potesse risultare più rischiosa rispetto alle altre, inserendo come modalità di valutazione un sistema totalmente differente e decisamente più articolato, ovvero il sistema di rating, tramite il quale si può concedere un prestito in modo più consapevole, evitando che la banca non si trovi in una situazione spiacevole, ossia l'impossibilità di recuperare un credito ed annotare delle perdite.

Concludendo si può affermare che tale accordo ha prodotto una certa instabilità del sistema bancario, non giungendo a quell'auspicata parità concorrenziale che ci si era auspicati inizialmente ed ai limiti descritti inizialmente nel tempo se ne inserirono molti altri.

1.3 Il nuovo accordo; Basilea II, nascita ed obiettivi dell'accordo

Dopo aver ricevuto differenti critiche, il Comitato di Basilea ha compiuto una totale modifica per quel che riguarda il primo accordo.

La revisione venne attuata in tre intervalli temporali differenti, iniziò nel 1999, con una seconda proposta di revisione nel 2001 e nel 2003, tramite tali proposte il Comitato ha potuto largamente modificare la disposizione del primo accordo, sfruttando anche dell'aiuto delle differenti autorità di vigilanza nella correzione dell'accordo originario., la convalida riguardante l'accettazione del nuovo

trattato avvenne nel 2004 nei pressi di Basilea. Il Comitato stesso dedicò un periodo di tempo per far sì che tali modifiche potessero essere recepite nell'ordinamento delle nazioni coinvolte, presupponendo un'entrata in vigore entro la fine del 2006.

Con il nuovo accordo⁵ il Comitato decise comunque di mantenere diversi elementi riguardanti Basilea I, specificatamente rimaneva sempre valido ed inalterato il patrimonio di vigilanza il quale doveva essere maggiore o uguale al 8% e l'integrazione con l'emendamento del 1996 riguardante una totale regolamentazione per il rischio di mercato.

Gli scopi perseguiti dal Comitato sono aumentati notevolmente e sono riassumibili nei punti sottostanti:

- Far sì che il patrimonio di vigilanza bancario risulti essere maggiormente sensibile al rischio
- Prendere in considerazione anche il rischio operativo, ovvero il rischio di poter ottenere delle perdite a causa dell'inadeguatezza di determinate procedure, oppure risorse umane o sistemi interni.
- Per valutare la qualità creditizia bisognava utilizzare i sistemi di rating
- Bisognava incentivare gli istituti bancari all'uso dei sistemi interni per quel che riguarda il calcolo e la definizione dei rischi.

Da queste innovazioni si può facilmente comprendere la massima volontà nel voler migliorare la misurazione e la gestione dei rischi, richiedendo a tutti gli istituti bancari di definire determinati criteri per analizzare le controparti e le eventuali garanzie fornite, in primis, come già anticipato, si dovevano utilizzare le classi di rating per determinare la rischiosità, o meglio la qualità creditizia, della controparte.

Di conseguenza tutte le banche adottarono dei sistemi di controllo interno per poter definire in modo oggettivo ed individuale le caratteristiche finanziarie della controparte analizzata, sottolineando l'estrema importanza riguardante il legame che definisce la propensione al rischio di ciascun cliente con il prezzo del finanziamento premiando tutti coloro che riuscivano ad adempiere agli impegni presi, fornendo loro un costo inferiore del debito.

⁵ Fabio Fortuna, effetti di Basilea II sull'economia di banche e imprese 2011

1.4 La definizione dei tre pilastri

La normativa introdotta con Basilea II è molto più ampia rispetto alla regolamentazione proposta nel 1988, sicuramente dovuto al fatto di aver inserito una disciplina maggiormente complessa e fondata sui “tre pilastri di Basilea”.

Analizzando il primo si può affermare che disciplina minuziosamente i requisiti patrimoniali minimi ed i differenti criteri per la determinazione dei rischi bancari, in primis quelli citati precedentemente ovvero il rischio di credito, il più rilevante per un istituto bancario, il rischio di mercato e quello operativo.

Il secondo pilastro invece si basa sul controllo prudenziale, delineando concetti chiave e fornendo alle autorità di vigilanza nazionali il dovere di dover ispezionare i requisiti patrimoniali minimi determinati nell'accordo stesso.

L'ultimo pilastro prende in considerazione la disciplina di mercato, determinando le informazioni che tutti gli istituti bancari devono rispettare per poter concedere al mercato delle informazioni riguardanti il patrimonio di vigilanza, quanto sono esposti a determinati rischi ed i metodi di valutazione e gestione dei rischi stessi. Per una lettura più immediata si riassumono nella parte sottostante i principi cardine dei tre pilastri sopra citati:

- Primo pilastro: requisiti patrimoniali, per la determinazione del rischio di credito si può utilizzare un metodo standard, modello dei rating interni di base oppure avanzato, per il rischio operativo si può utilizzare il metodo di base “BIA”, ovvero il basic indicator approach, il metodo standardizzato “TSA”, ovvero il traditional standardised approach ed il metodo standardizzato “AMA”, ovvero advanced measurement approach.
- Secondo pilastro: il controllo prudenziale, il quale può avvenire sotto forma di accertamenti interni volti a verificare l'adeguatezza patrimoniale, accertamenti posti dalle autorità al fine di verificare l'osservanza dei requisiti patrimoniali minimi e raccomandazioni agli istituti bancari al fine di detenere una quantità di capitale in eccesso rispetto ai requisiti minimi imposti.
- Terzo pilastro: diffondere notizie riguardanti il grado di patrimonializzazione bancaria assieme alla struttura del capitale, del livello di copertura ottenuto utilizzando le modalità previste dal primo pilastro e chiarezza sul calcolo e sulla gestione dei rischi.

1.5 Requisiti patrimoniali minimi

Come precedentemente citato, il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi prende in considerazione tre differenti tipologie di rischi, il rischio di credito, quello di mercato ed infine quello operativo.

Il rischio però più rilevante a cui un istituto bancario deve porre maggior attenzione è sicuramente quello creditizio e si verifica quando la controparte risulti esser inadempiente, ovvero non riesca ad adempiere ai propri impegni nei confronti del creditore. Con il rischio operativo invece si è fortemente voluto prendere in considerazione la rischiosità a cui è esposto un istituto bancario, per esempio, nel semplice fatto di instaurare un possibile affare con una determinata controparte, mentre il rischio di mercato è già stato definito nel paragrafo antecedente.

Come già era stato definito da Basilea I, anche per Basilea II il nuovo requisito patrimoniale minimo rimane inalterato, il suo valore dev'esser sempre maggiore o uguale all'8% ed è ottenuto mediante il rapporto fra il patrimonio di vigilanza e la somma di tutte le attività ponderate per il rischio, ma d'ora in poi per il calcolo di questo determinato coefficiente verrà preso in considerazione anche il rischio operativo, trattato in maniera molto simile al rischio di mercato, moltiplicando i valori ponderati per il reciproco dell'8%, ovvero 12.5.

1.6 Rischio di credito, operativo e di mercato

Con Basilea II il Comitato decise di mantenere invariata la modalità di calcolo mediante l'approccio standard, prevedendo solamente degli ulteriori coefficienti di ponderazione che prendano in considerazione anche la classe di merito della controparte analizzata.

In questo caso risulta di estrema importanza l'agenzia di rating esterna, poiché permette di aver piena consapevolezza per quel che riguarda l'affidabilità finanziaria della controparte., nell'accordo

di Basilea per di più viene fornita alle autorità di vigilanza la possibilità di fornire o meno l'autorizzazione, a tutte le agenzie di rating⁶, ad esercitare o meno nel territorio nazionale.

Con il metodo standard la ponderazione per ogni controparte si basa su determinati coefficienti che cambiano in base alle considerazioni fornite dalle agenzie di rating le quali assumono, secondo il comitato di Basilea, il nome di ECAI "External CreditAssessment Institution". Nei differenti anni però le agenzie di rating hanno subito notevoli contestazioni, in primis il non esser riuscite a dichiarare tempestivamente il peggioramento del merito di credito di differenti società successivamente finite in bancarotta.

Successivamente nella tabella sottostante sono definiti i giudizi di rating forniti alle imprese con il loro pertinente significato.

Tabella 2: le classi di rischio con illustrazione

Area	Classe	Descrizione	S&P's	Moody's	Fitch
SICUREZZA	A1.1	Azienda caratterizzata da una dimensione elevata, da un eccellente profilo economico-finanziario e da un'ottima capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è minimo.	AAA	Aaa	AAA
	A1.2	Azienda di dimensioni medio-grandi caratterizzata da un eccellente profilo economico-finanziario e da un'ottima capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è molto basso.	AA+ / AA	Aa1 / Aa2	AA+ / AA
	A1.3	Azienda caratterizzata da un profilo economico-finanziario e da una capacità di far fronte agli impegni finanziari molto buoni. Il rischio di credito è molto basso.	AA-	Aa3	AA-
	A2.1	Azienda con fondamentali molto solidi e una elevata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è basso.	A+	A1	A+
	A2.2	Azienda con fondamentali molto solidi e una elevata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è basso.	A	A2	A
	A3.1	Azienda con fondamentali solidi e una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è basso.	A-	A3	A-
SOLVIBILITA'	B1.1	Azienda caratterizzata da una adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari, che potrebbe risentire di mutamenti gravi ed improvvisi del contesto economico-finanziario e del mercato di riferimento. Il rischio di credito è contenuto.	BBB+ / BBB	Baa1 / Baa2	BBB+ / BBB
	B1.2	Azienda caratterizzata da una adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari, che potrebbe risentire di mutamenti gravi ed improvvisi del contesto economico-finanziario e del mercato di riferimento. Il rischio di credito è relativamente contenuto.	BBB-	Baa3	BBB-
VULNERABILITA'	B2.1	I fondamentali dell'azienda sono complessivamente positivi nonostante elementi di fragilità, che la rendono vulnerabile a improvvisi cambiamenti del contesto economico-finanziario e del mercato di riferimento. Il rischio di credito è comunque inferiore alla media.	BB+ / BB	Ba1 / Ba2	BB+ / BB
	B2.2	I fondamentali dell'azienda presentano elementi di fragilità, che la rendono vulnerabile a cambiamenti del contesto economico-finanziario e del mercato di riferimento. Il rischio di credito, seppur generalmente ancora prossimo alla media, è significativo.	BB-	Ba3	BB-
RISCHIO	C1.1	L'azienda presenta gravi problemi e potrebbe non essere in grado di far fronte agli impegni finanziari assunti. Il rischio di credito è elevato.	B+ / B	B1 / B2	B+ / B
	C1.2	L'azienda presenta problemi molto gravi e potrebbe non essere in grado di far fronte agli impegni finanziari assunti. Il rischio di credito è molto elevato.	B-	B3	B-
	C2.1	L'azienda presenta problemi estremamente gravi, che ne pregiudicano la capacità di far fronte agli impegni finanziari anche nel breve periodo. Il rischio di credito è massimo.	CCC / C	Caaa / Ca / C	CCC / C

⁶ Le agenzie di rating autorizzate dalla FINMA sul territorio nazionale sono: Standard & Poor's Ratings Services, Moody's Investors Service, Fitch Ratings, DBRS e Fedafin AG.

Analizzate le valutazioni fornite dalle agenzie di rating risulta opportuno porle in relazione rispetto ai coefficienti di ponderazione, riferiti alle società⁷, stabiliti nei differenti accordi, suddividendo le controparti in diverse classi rispetto al ruolo economico svolto e differenziandoli in cinque parti, dal 20% al 150%.

Tabella 3: coefficienti di ponderazione per le imprese in funzione delle classi di rating

Rating controparte	Coefficiente di ponderazione Basilea II
Da AAA a AA-	20%
Da A+ a A-	50%
Da BBB+ a BB-	100%
Inferiore a BB-	150%
Senza rating	100%

Nel caso invece venisse concesso un credito ad una piccola media impresa, la quale molto difficilmente verrebbe analizzata tramite un'agenzia di rating, l'istituto bancario dovrà moltiplicare la totalità, quindi il 100%, delle attività pesate per il rischio per un valore pari all'8%.

È dunque facilmente comprensibile l'utilità di poter disporre un'alta scala per il merito creditizio, difatti per un istituto bancario risulterà molto più conveniente fornire un prestito alla controparte permettendogli un determinato risparmio sul livello di patrimonializzazione. Questa metodologia, in primis, risulta esser di facile comprensione poiché si basa su valutazioni esterne e non richiede alle banche di dover attuare una certa valutazione interna, per di più risulta esser molto conveniente alle banche di piccole e medie dimensioni poiché non dispongono sicuramente di un'elevata quantità di risorse ed infine, incentrandosi su informazioni esogene agli istituti bancari, quest'ultimi disporranno di notizie omogenee a parità di controparte.

Tuttavia una metodologia così facile determina sicuramente anche degli svantaggi, sicuramente non si prendono in considerazione l'esperienza e le competenze del personale interno ai diversi istituti bancari per quel che riguarda la valutazione del merito creditizio, dando notevole importanza alle valutazioni delle agenzie di rating, sebbene in passato abbiano dimostrato la loro inaffidabilità. Conseguentemente il metodo Internal Rating Based "IRB" risulta esser totalmente diverso, è stato

⁷ Per una suddivisione delle controparti maggiormente dettagliata si veda: La convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione, pp 13-28

definito infatti che le banche possano adottare internamente delle strutture e delle tecniche per poter valutare, nella maniera più adeguata possibile, i rischi bancari., percorrendo tale linea saranno le banche a delineare i rating delle controparti e non più le agenzie di rating stesse.

Analizzando il metodo IRB, il Comitato di Basilea identificò però due differenti tipologie di perdite creditizie, le perdite attese e quelle inattese, ovverosia le perdite eccedenti quelle attese.

Simultaneamente sono stati delineati due metodi per identificare e valutare correttamente le perdite attese, quello base e quello avanzato. In tutti e due i casi vi sono numerosi coefficienti di ponderazione, i quali devono esser ovviamente moltiplicati per la probabilità che l'evento accada., conseguentemente vengono analizzati anche i fattori utilizzati dalle banche per stimare il valore delle perdite attese⁸:

- PD (probabilità di default): rappresenta la probabilità che la controparte risulti esser inadempiente all'obbligazione di restituire il capitale maturato assieme agli interessi.
- LGD (loss given default): rappresenta il tasso di perdita bancario in caso la controparte risulti esser inadempiente, in questo caso risultano esser di fondamentale importanza le garanzie prestate dalla clientela.
- EAD (exposure at default): rappresenta il credito mancante, in percentuale, da rimborsare alla banca nel momento in cui la controparte risulti inadempiente
- M (maturity): rappresenta semplicemente la durata complessiva della concessione creditizia

La differenza rilevante tra i due metodi IRB, di base ed avanzato, si basa sulla definizione degli elementi sopra citati, difatti con il primo metodo la banca delineava la probabilità di inadempienza della controparte ed in casi del tutto limitati anche la maturity, con il metodo avanzato invece la banca delinea tutti gli elementi per il calcolo della ponderazione.

Prendendo in considerazione il metodo IRB avanzato, le analisi compiute per l'attribuzione di un rating alla controparte presa in considerazione sono suddivisibili in tre differenti analisi, l'analisi quantitativa, quella qualitativa e quella andamentale.

Nel primo caso l'analisi viene svolta attraverso la disamina dei bilanci societari e di alcuni indicatori quali la redditività ed il livello di indebitamento, ovviamente viene svolta prima e dopo la

⁸ Resti Andrea. Rischio e valore nelle banche, misura, regolamentazione, gestione. Milano 2021

concessione del finanziamento per ottenere una valutazione periodica nei confronti dell'affidamento concesso.

Nel secondo caso si tratta invece di un'analisi incentrata maggiormente su aspetti strategici dell'impresa, concentrando maggiormente l'analisi dal punto di vista della qualità del management, al trend settoriale ove opera l'impresa, all'abilità lavorativa dei dipendenti nonché aspetti reputazionali. In fin dei conti si può facilmente comprendere che si tratti di un'analisi del tutto soggettiva, motivo per cui la banca deve conoscere nel dettaglio l'impresa che intende finanziare.

Nell'ultima analisi invece si prendono in considerazione i rapporti sussistenti tra l'istituto bancario e la clientela ed analizzando le operazioni svolte nel passato può essere facilmente stabilito il rating futuro della controparte.

Successivamente mediante l'incrocio dei risultati ottenuti con queste analisi, gli istituti bancari hanno la capacità di delineare una determinata quantità di informazioni in un modello di "scoring"⁹ riguardante la singola controparte.

Per di più all'interno di una semplice formula si può determinare il fattore di ponderazione, ottenuto mediante la moltiplicazione dei quattro parametri citati precedentemente. Questa determinata formula esprime quindi il valore della perdita attesa, ottenuta tramite la moltiplicazione tra la probability of default, la loss given default e l'exposure at default.

Inoltre per tutti questi tre parametri, il Comitato di Basilea ha stabilito dei diversi coefficienti, in percentuale, da assegnare ai differenti fattori di rischio.

Concludendo si può affermare che per quanto riguarda la metodologia IRB, sia di base che avanzata, l'approccio espone come principale vantaggio un realismo superiore in funzione alle attività bancarie.

In aggiunta permette agli istituti di credito di poter incrementare l'autonomia per quel che riguarda la gestione dei rischi assunti, come aspetti negativi però si individuano immediatamente gli enormi costi che una banca deve supportare per la realizzazione di tali strutture ed oltre a ciò, al fine di raggiungere una buona approssimazione dei dati, si deve analizzare una notevole quantità di serie storiche che possono condurre a dei risultati che la banca potrebbe analizzare in maniera del tutto discrezionale.

⁹ Procedura prevista da Basilea II per quel che riguarda l'assegnazione del rating bancario

Può esser posta anche un'ulteriore critica poiché i metodi incentrati sui rating concorrono ad accentuare un particolare effetto, ovverosia quello pro-ciclico, il quale deriva da una congiuntura economica ovviamente negativa.

I coefficienti di ponderazione quindi, adoperati per la valutazione dell'incremento delle esposizioni, determinano un aumento dei fondi minimi che devono esser richiesti agli istituti bancari determinando una notevole riduzione per quel che riguarda l'erogazione creditizia, tale condizione, conosciuta come "credit crunch", può determinare un incremento significativo delle crisi.

Come affermato precedentemente però uno dei rischi più rilevanti che tutte le banche devono tenere in considerazione è il rischio operativo¹⁰, il Comitato infatti ha estremamente voluto delimitare il rischio di perdite derivanti da un possibile dissesto all'interno dei processi gestionali, ovverosia dalla non osservanza dei metodi di gestione per quel che riguardano i sistemi interni.

Per il rischio operativo quindi sono elementi determinanti tutti i possibili tipi di frode, che siano interne oppure esterne, le carenze dal punto di vista informativo, tutti i danni che possono subire dei beni di proprietà, le cause aperte contro gli istituti bancari ecc ecc...

L'ammontare di capitale a fronte della copertura del rischio operativo rappresenta dunque un elemento del patrimonio di vigilanza stesso, ove il Comitato ha delineato tre differenti metodi per il calcolo dei coefficienti connessi a questo determinato rischio: il metodo standard ed i metodi avanzati di misurazione.

Si è deciso quindi di delineare tre differenti metodologie data la volontà di prendere in considerazione dei controlli sofisticati che siano simultanei al grado di complessità riguardante l'operato dei singoli istituti bancari.

Il Comitato stesso, per di più, incita le banche che dispongono di una notevole avversione al rischio operativo, ad adottare una metodologia maggiormente avanzata rispetto al semplice metodo di base ricordando sempre però che l'autorizzazione per l'impiego di un metodo piuttosto che un altro appartiene alle autorità di vigilanza nazionali, le quali possono anche fornire la possibilità di utilizzare più metodi e non solamente uno.

Analizzando il primo metodo, ovverosia quello di base, il capitale che una banca deve possedere per poter fronteggiare il rischio operativo è definito dal requisito patrimoniale secondo il metodo di

¹⁰ Chahid Hind. Rischio operativo nella banca.2021

base, ottenuto mediante il prodotto fra la percentuale determinata dal Comitato, pari al 15%, ed il margine d'intermediazione dei tre anni precedenti.

Con il metodo standardizzato, gli istituti bancari differenziano le proprie attività in otto differenti aree d'affari¹¹, potendo facilmente ottenere una maggiore precisione per quel che riguarda il rischio operativo per ogni area d'attività.

Il requisito patrimoniale che ne deriva è ottenuto invece mediante il prodotto fra il margine medio di intermediazione riferito all'area di business riguardante i tre anni precedenti e la solita percentuale determinata dal Comitato di Basilea pari al 15%.

Anche tramite questo metodo gli istituti bancari possono differenziare le proprie attività in otto diverse aree d'affari potendo, come già citato precedentemente, ottenere una maggiore precisazione per quel che riguarda il rischio operativo per ogni area d'attività.

Analizzando invece il metodo avanzato, la definizione del requisito patrimoniale è lasciata totalmente all'istituto bancario il quale, in base al criterio di stima e gestione dei rischi, determina autonomamente le differenti percentuali per fronteggiare i rischi operativi, sistema quindi molto simile al metodo utilizzato per la quantificazione del rischio di credito.

L'ultimo rischio da porre sotto analisi è quello di mercato¹², ove il Comitato di Basilea definì un regolamento su questo determinato rischio nel 1996. Il rischio stesso può essere suddiviso in sottocategorie, quali il rischio di cambio, il rischio di prezzo e di tasso, i quali possono determinare notevoli cambiamenti dei prezzi di alcune attività.

Tali variazioni possono rappresentare un fattore sia positivo sia negativo per la banca stessa, positivo quando vi è un incremento del valore degli attivi, negativo quando si verifica una diminuzione.

Come per i due rischi precedentemente trattati, il Comitato di Basilea stabiliva due metodi differenti per poterlo valutare correttamente, il primo è definito standardizzato e permette di stabilire la rischiosità mediante dei coefficienti prefissati e stabiliti all'interno dell'accordo, mentre per quel che riguarda il secondo, l'istituto bancario dispone di una notevole indipendenza per i processi di valutazione, ovviamente secondo approvazione dell'autorità di vigilanza del territorio nazionale.

¹¹ Per la definizione delle aree d'affari, si veda: *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali*, pp.121

¹² Orsi Franca. *Misurazione del rischio di mercato*. Milano 2009

In tutte e due le metodologie però si preferisce utilizzare un determinato approccio per la quantificazione corretta delle perdite, ovvero il Value At Risk.

Esso rappresenta a tutti gli effetti un metodo assolutamente affidabile per monitorare i livelli di rischio assunti, fornendo anche la possibilità di comparare dei risultati ottenuti in funzione delle diverse aree di attività degli istituti bancari.

Per una corretta gestione di tale rischio però, tutte le banche devono disporre, al proprio interno, informazioni riguardanti l'andamento dei mercati ed inerenti alle condizioni delle controparti, compito ovviamente ricoperto dall'ufficio di risk management.

1.7 La vigilanza prudenziale

Il secondo pilastro di Basilea si basa principalmente sul controllo prudenziale, definito come l'esigenza di dover porre all'interno degli istituti bancari dei metodi volti ad una corretta gestione dei rischi ma che non si riducano solamente al rispetto dei requisiti patrimoniali minimi. Per tale motivo il Comitato fornisce all'alta direzione l'occasione di prendere in considerazione tutta la strumentazione volta all'osservanza di tale regolamentazione.

È anche utile ricordare che in questo processo le autorità di vigilanza nazionali hanno il compito di dover controllare che tali disposizioni, in funzione del rischio assunto da ciascuna banca, siano rispettate.

Per di più il Comitato di Basilea ha più volte incentivato gli istituti bancari a non prendere in considerazione solamente i requisiti minimi di capitale, poiché non sono assolutamente in grado di fornire una determinata solidità alle banche in fasi di possibili crisi, dovendo quindi disporre di una gestione più prudente per poter cercare di limitare eventuali lacune di un ordinamento fondato solamente sulla determinazione dei requisiti minimi di patrimonializzazione.

Analizzando tali concetti, il Comitato di Basilea ha modificato lo schema delineato da Basilea II, definendo nel trattato quattro punti chiave che riassumono le basi del secondo pilastro.¹³

¹³ Sito online di Borsa Italiana: <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/basileaii.htm>

Il primo concetto pone in evidenza che un istituto bancario non deve focalizzarsi solamente sul livello di patrimonializzazione minima definita all'interno del primo pilastro ma ogni banca deve assolutamente considerare un grado di patrimonializzazione che risulti esser in linea con la propria propensione al rischio.

Per questo motivo risultano esser di estrema importanza le linee guida per una corretta gestione dei rischi definite dall'alta direzione e confermate internamente da un opportuno sistema di monitoraggio.

Il secondo concetto invece pone in evidenza il fatto che tutte le autorità di vigilanza nazionali hanno il compito di attuare specifici controlli per attestare il rispetto dei requisiti minimi patrimoniali da parte delle banche, le quali hanno il dovere di svolgere determinate operazioni nel corso delle quali possano verificare l'operato delle controparti e nel caso dovessero verificarsi determinate inosservanze dovranno tempestivamente proporre delle misure correttive.

Nel terzo concetto invece viene sottolineato il fatto che tutte le autorità di vigilanza possano richiedere alle banche di dover detenere un requisito patrimoniale minimo superiore rispetto a quello definito nell'accordo, richiedendo una certa somma di capitale che possa esser sufficiente alla copertura di rischi che non sono stati ancora del tutto individuati.

Nell'ultimo caso le autorità di vigilanza devono assolutamente svolgere degli interventi volti a limitare un'eventuale riduzione di capitale al di sotto della soglia dei requisiti minimi. Quando viene identificata una patrimonializzazione non sufficiente, le autorità posseggono degli strumenti correttivi applicabili mediante una certa discrezionalità, considerando anche la situazione patrimoniale in cui versa la banca (si pensi per esempio ad una ricapitalizzazione di un istituto bancario).

Analizzando tali concetti risulta evidente quanto la comunicazione fra gli istituti bancari e le autorità di vigilanza sia importante all'interno del processo di controllo prudenziale. In questo ambito si rimanda al testo dell'accordo per quel che riguarda la trattazione dei temi più rilevanti sul controllo prudenziale.¹⁴

Analiticamente però mediante la definizione del secondo pilastro, il Comitato ha voluto fortemente sottolineare la presenza di altri due tipi di rischi che fino a questo momento non sono stati analizzati,

¹⁴ Per gli argomenti in discussione proposti dal Comitato si rimanda a: *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*, p. 230 e seguenti.

ovvero sia il rischio reputazionale ed il rischio strategico., nello specifico quest'ultimo corrisponde al rischio di poter ottenere determinate perdite derivanti da una non corretta gestione dell'impresa mentre nel secondo caso il rischio deriva da una possibile perdita di credibilità da parte dell'istituto bancario potendo interessare la clientela, le autorità di vigilanza stesse come pure gli stessi mercati., tale premessa permette al comitato di Basilea di ingrandire maggiormente il proprio ruolo regolamentare sugli istituti bancari.

1.8 I limiti di Basilea II

Successivamente alla crisi del 2007 si sono compresi notevolmente i limiti posti da Basilea II, tanto che quasi tutte le analisi svolte per valutare correttamente i rischi si sono dimostrate del tutto inadeguate.

Come prima cosa, l'aver introdotto dei coefficienti di ponderazione per i prestiti determinava sì una maggiore ripartizione rispetto alle percentuali stabilite ma non permetteva assolutamente di poter attuare una diversificazione fondata sulla rischiosità delle controparti analizzate.

Per di più l'accordo non considerava un allineamento dei coefficienti minimi di capitale che potessero prendere in considerazione anche come fosse composto il portafoglio creditizio detenuto dall'istituto bancario nel momento in cui il credito veniva erogato, risultando quindi evidente la mancanza di un'adeguata diversificazione dei rischi assunti dalla banca stessa.

Ma se si osserva specificatamente la regolamentazione si può facilmente notare il fatto che non si prendeva minimamente in considerazione un approccio che potesse fornire ai creditori le informazioni adeguate per poter valutare, nella maniera più corretta possibile, la gestione e la valutazione dei rischi bancari, d'altro canto comprensibile se si considera la complessità dell'accordo delineato dal Comitato.

Analizzando ulteriori limiti presentati da Basilea II, si possono individuare notevoli punti critici per quel che riguarda la natura dell'accordo, prima di tutto il grado di patrimonializzazione bancario è risultato esser non sufficiente e troppo slegato rispetto alla propensione al rischio di ciascun istituto bancario, inoltre lo schema indicato nel 2004 poneva in evidenza notevoli mancanze per quel che riguarda la regolamentazione fuori dal bilancio. Per di più all'interno della crisi causata dai mutui

sub-prime, una chiave importante è stata definita anche dallo sbilanciamento dal punto di vista della liquidità raggiunto dal settore bancario.

Nello specifico il pensiero delle banche di riuscire ad ottenere facilmente della liquidità all'interno del settore bancario si è dimostrata del tutto impraticabile e per provare a compensare tale squilibrio sono stati determinanti tutti gli aiuti forniti dalle banche centrali per fornire liquidità all'interno del settore bancario. Per di più ponendo sotto analisi i metodi proposti dal Comitato di Basilea ed impiegati dalle banche per una corretta gestione dei rischi, si può facilmente porre in evidenza il modo superficiale con il quale si è permesso a queste determinate attività di poter assorbire una quantità inferiore di requisiti patrimoniali in funzione delle esposizioni poste all'interno dei portafogli di negoziazione.

Specificatamente la valutazione al valore corrente di mercato di determinati strumenti, quali i derivati, non ha minimamente preso in considerazione il periodo di illiquidità che ha contraddistinto i mercati ove avviene solitamente lo scambio di tali strumenti.

Per concludere, fornendo una critica concettuale a Basilea II, si può immediatamente comprendere che non si poteva disporre di adeguate misure per poter garantire una determinata stabilità del sistema bancario, inoltre il legame sempre più forte tra gli enti operanti nel settore stesso ha sicuramente facilitato lo sfociare della crisi, riscontrato ad esempio alla nascita dei grandi conglomerati finanziari tra il 1980 ed il 1990.

1.9 Basilea III, la nascita e gli obiettivi di tale accordo

Successivamente alla crisi finanziaria del 2007/2008, il Comitato di Basilea pubblicò un nuovo modello regolamentare definito come Basilea III, ove si voleva assolutamente incrementare la regolamentazione bancaria focalizzandosi principalmente su tre concetti chiave¹⁵:

- Ridefinire in un modo più dettagliato la definizione di “patrimonio”
- Fondare la regolamentazione anche sull'indice di leva finanziaria

¹⁵ Tutino Franco. Basilea 3. Gli impatti sulle banche, 2011

- Definire uno schema incentrato sulla liquidità bancaria

Con queste intenzioni, coerentemente con il terzo pilastro definito dall'accordo precedente, è stata posta sotto revisione anche la trasparenza informativa contenuta all'interno della disciplina di mercato.

Per di più, è stata posta particolare attenzione anche alla gestione di tutti quei rischi direttamente collegabili alle voci fuori bilancio, ad esempio i titoli creditizi cartolarizzati, individuando nel sistema bancario "ombra" il principale colpevole della divulgazione di tali titoli altamente pericolosi, auspicando anche ad un possibile intervento delle autorità di vigilanza nazionali.

Per provare anche a limitare il verificarsi di crisi finanziarie così sconvolgenti, il Comitato di Basilea ha delineato un metodo per la gestione del rischio creditizio con riferimento alle controparti, cercando di limitare drasticamente tutte quelle operazioni nei derivati che contraddistinguono sempre di più le attività bancarie e nello specifico si è posta una certa enfasi sull'intenzione del Comitato di considerare delle controparti che fossero in grado di svolgere delle transazioni nei contratti di tipo over the counter.¹⁶

Per di più, al fine di ottenere una regolamentazione maggiormente macroprudenziale, il Comitato ha delineato un metodo per tutti gli istituti bancari con rilevanza sistemica prevedendo una patrimonializzazione superiore, ovvero sia ponendo a carico di alcuni creditori bancari la copertura delle perdite assunte.

Si può quindi affermare che il Comitato ha cercato di identificare un nuovo schema regolamentare per cercare di ridurre l'instabilità del sistema bancario ed il regolatore ha cercato di delineare una regolamentazione semplificata e maggiormente stringente, limitando notevolmente l'utilizzo da parte degli istituti bancari della leva finanziaria e svolgendo un controllo più specifico delle fasi di pro-ciclicità.

All'interno di questo paragrafo risulta però di estrema rilevanza anche la comprensione di come Basilea III definiva il patrimonio, poiché una delle caratteristiche più rilevanti della crisi finanziaria del 2007/2008 è stata sicuramente l'inadeguata patrimonializzazione bancaria, infatti gli istituti

¹⁶ I contratti Over The Counter corrispondono a dei contratti finanziari conclusi mediante una negoziazione diretta fra le controparti al di fuori di un mercato borsistico ufficiale

bancari furono in maggioranza sotto capitalizzati e con un insoddisfacente qualità della consistenza patrimoniale.

Tale situazione si è anche ulteriormente aggravata poiché ci furono troppe definizioni di patrimonio stabilite dall'ordinamento di ciascuna nazione, costituendo infatti un notevole impedimento per poter paragonare gli istituti bancari in differenti Paesi, per codeste motivazioni il Comitato ha deciso di ridefinire il termine delineato negli accordi precedenti cercando di adeguarlo secondo quanto avvenuto nel primo decennio del nuovo millennio.

Per questo motivo è stato individuato un patrimonio di base, il quale si suddivide nel patrimonio di classe primaria e quello Tier 1 aggiuntivo. Secondo il regolatore, tra l'altro, il patrimonio di classe principale (detto Tier 1), composto per esempio da tutto il capitale azionario, deve assolutamente far sì che l'istituto bancario sia in grado di assorbire tutte le perdite mentre il patrimonio composto da elementi aggiuntivi (detto anche Tier 2), deve esser in grado di coprire tutte le perdite che derivano da una possibile crisi.

Secondo un maggior dettaglio, vi sono tre soglie minime di capitale da analizzare¹⁷:

- Il Common Equity Tier 1, composto dalle azioni bancarie dedotti tutti i dividendi, dalle riserve di utili e di rivalutazione, il quale deve corrispondere ad almeno il 4,5% di tutte le attività ponderate per il rischio
- Il patrimonio di base, composto dal Common Equity Tier 1 e Tier 1 aggiuntivo, il quale deve corrispondere ad almeno il 6% di tutte le attività ponderate per il rischio ed è volto alla copertura di tutte le possibili perdite che si realizzino in continuità d'impresa.
- Il patrimonio di vigilanza, rappresentato dalla sommatoria tra il patrimonio di base e quello supplementare Tier 2 (volto alla copertura di eventuali perdite sfociate in periodi di crisi), il quale deve corrispondere ad almeno l'8% di tutte le attività ponderate per il rischio.
- Il patrimonio Tier 3, finalizzato semplicemente alla regolamentazione di uno dei principali rischi bancari, ovvero sia quello di mercato ed introdotto mediante la rettifica del primo accordo, fu rimosso da Basilea III.

Ovviamente per poter consentire a tutti gli istituti bancari di poter avvicinarsi agli standard patrimoniali citati precedentemente, il Comitato di Basilea ha predisposto un lasso temporale nel

¹⁷ Sito online di Borsa Italiana: <https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/mercati-internazionali/basilea-3>

quale le banche potessero attuare delle specifiche operazioni, quali per esempio degli accantonamenti di utili o di incremento del capitale bancario al fine di raggiungere i suddetti coefficienti minimi.

Tale durata disciplinava l'entrata in vigore degli standard patrimoniali a partire dal primo gennaio del 2015.

1.10 Il buffer di conservazione ed il buffer anticiclico

Mediante l'introduzione dei buffer di capitale, il Comitato di Basilea ha pensato di prendere in considerazione un aspetto fondamentale nella diffusione delle crisi finanziarie: la pro-ciclicità definita dai differenti requisiti patrimoniali, fattore della propagazione della crisi finanziaria.

In particolar modo, nel momento in cui dovesse verificarsi una crisi, il ricorso ad un prestito bancario per chi dovesse averne bisogno risulterebbe impedito dal bisogno bancario di detenere una determinata quantità di capitale al fine di rispettare tutti i requisiti patrimoniali minimi, fattore ancora più accentuato se la crisi dovesse esser anticipata da una fase di grande espansione.

Il Comitato stesso ha deciso quindi di inserire all'interno dell'ordinamento i buffer di capitale al fine di rafforzare la solidità del sistema bancario, creati mediante degli accantonamenti di capitale da effettuare solamente nelle fasi di crescita economica, ossia quando vengano generati degli utili da parte degli istituti bancari che possano rafforzare il grado di patrimonializzazione.

Tali provvedimenti devono essere collocati all'interno della regolamentazione macroprudenziale del settore bancario e sono, come appena descritto, volte a garantire la solidità del settore stesso limitando uno dei principali rischi, ovvero il rischio sistemico.

Successivamente il Comitato ha differenziato i buffer di capitale in due differenti tipologie, i buffer di conservazione del capitale ed il buffer anticiclico.¹⁸

Nel primo caso il buffer è finalizzato alla formazione di riserve di capitale per poter fronteggiare una mancanza temporanea di capitale qualora la banca dovesse imbattersi in determinate perdite.

¹⁸ Sito online Basilea 3- schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari: https://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf

Sotto questo aspetto, le banche devono possedere una dotazione patrimoniale superiore rispetto a quanto stabilito con la definizione del patrimonio di vigilanza., l'accordo per esempio stimola gli istituti bancari a limitare notevolmente la distribuzione dei dividendi, incitando alla loro capitalizzazione¹⁹, ritenendo del tutto inadeguato che possano esser distribuiti senza possedere un corretto buffer patrimoniale.

Secondo Basilea III il buffer di conservazione di capitale di ciascuna banca deve essere almeno pari al 2,5%, costituito solamente dal Common Equity Tier 1 in funzione di tutte le attività ponderate per il rischio.

In parole più semplici, le banche devono detenere un Common Equity Tier 1 non più pari al 4,5% ma al 7%, poiché dev'esser sommata anche la parte relativa al buffer di conservazione del capitale e qualora non dovesse rispettare momentaneamente tali requisiti dovrà assolutamente ridurre la distribuzione degli utili fin tanto che non si sia ristabilito correttamente il buffer stesso.

Per quel che riguarda il secondo buffer di capitale, ovvero sia il buffer anticiclico, esso dev'esser affiancato a quello descritto poc'anzi ed è utilizzato principalmente come riserva di capitale se dovesse verificarsi una crisi finanziaria che si protrae per diverso tempo.

Il Comitato di Basilea ha assegnato alle autorità di vigilanza nazionali l'obbligo di imporre a tutte le banche controllate tale indice qualora dovesse verificarsi una notevole crescita creditizia infatti, come avvenuto negli anni precedenti, un eccessivo aumento del credito seguito da una recessione fa sì che molti prestiti non vengano rimborsati determinando , a causa di una notevole difficoltà nel reperimento della liquidità bancaria , una spirale pro -ciclica in grado di ritardare la ripresa dell'economia., pertanto l'obbiettivo primario del Comitato di Basilea è quello di far sì che le banche siano in grado di concedere credito anche nei momenti più complicati come quello di una possibile recessione economica, ove si verifica solitamente l'opposto.

Pertanto le autorità di vigilanza possono richiedere che le banche costituiscano un buffer anticiclico variabile tra lo 0 ed il 2,5% in funzione di tutte le attività ponderate per il rischio e costituito dal patrimonio di classe 1, composto dal capitale azionario e riserve di utili.

¹⁹ Per il dettaglio degli elementi sottoposti a vincolo di distribuzione si veda: Basilea 3- schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, p.61-62

Concludendo, se le autorità di vigilanza lo reputassero necessario, possono richiedere alle banche (sotto la loro giurisdizione) la creazione di un cuscinetto di capitale limitando la distribuzione dei dividendi, proprio come richiesto dal buffer di conservazione.

Le autorità quindi potranno richiedere un Common Equity Tier 1 non superiore al 9,5%, determinato dalla sommatoria tra il 4,5% del Common Equity Tier 1, il 2,5% del buffer di conservazione ed il 2,5% del buffer anticiclico., da questi dati risulta immediatamente evidente l'incremento per quel che riguarda il patrimonio di classe primaria di ciascun istituto bancario.

Ulteriormente a questi due buffer di capitale, solamente per gli istituti bancari che dispongono di una certa rilevanza internazionale, è previsto un requisito aggiuntivo per un migliore assimilazione delle perdite, il quale può essere compreso tra lo 0 ed il 2,5% delle attività ponderate per il rischio.

1.11 Il Liquidity coverage ratio ed il net stable funding ratio

L'ultimo aspetto dell'accordo di Basilea III è sottolineato da un fattore che non era stato ancora precedentemente analizzato, ovvero la liquidità bancaria.

Il Comitato di Basilea infatti decise di aggiungere ai vecchi requisiti patrimoniali degli ulteriori "standard" riferiti alla liquidità bancaria dal punto di vista internazionale e controllati dalle autorità di vigilanza nazionali.

Prendendo in considerazione quanto fossero pericolose le fasi pro-cicliche, era evidente l'importanza di un allineamento fra tutte le attività e passività dei bilanci degli istituti bancari al fine di conseguire un sistema finanziario che risultasse essere il più stabile possibile in termini di liquidità.²⁰

Il Comitato difatti ritenne che il fulcro per l'ottenimento di una congiuntura positiva e negativa fosse l'ottenimento di un'elevata liquidità internamente al sistema finanziario.

Il testo dell'accordo infatti prevedeva l'introduzione di due coefficienti che sicuramente risultavano essere differenti ma complementari tra di loro, il primo prende il nome di Liquidity Coverage Ratio

²⁰ Sito online Basilea 3-Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione ed il monitoraggio del rischio di liquidità: https://www.bis.org/publ/bcbs188_it.pdf

“LCR”, ossia un coefficiente che calcola l’abilità di una banca per quel che riguarda il superamento di mancanze temporanee di liquidità (fino a trenta giorni).

Con il secondo indice invece Basilea tentò di fornire una valutazione per quel che riguarda l’allineamento delle scadenze delle attività e delle passività all’interno dei bilanci bancari, permettendo di fornire una valutazione sulla resistenza delle banche nei momenti di crisi illiquide di durata annuale. Oltre a questi due determinati coefficienti, il Comitato di Basilea decise di introdurre degli ulteriori strumenti finalizzati a fornire un complemento per quel che riguarda il controllo svolto dalle autorità di vigilanza nazionali successivamente alla crisi finanziaria scoppiata negli anni 2007 e 2008.

Senza spiegarli dettagliatamente si può semplicemente affermare che questi strumenti prendono in considerazione ad esempio il disallineamento che sussiste tra le scadenze contrattuali, l’eventuale affluenza di raccolta all’ingrosso nei confronti di specifiche controparti ecc ecc...

Passando all’analisi del primo indicatore, ovvero il Liquidity Coverage Ratio, esso rappresenta un metodo per misurare la liquidità bancaria in un lasso temporale non superiore a giorni trenta., a numeratore si identificano le attività liquide di maggior qualità, le quali possono essere facilmente vendute nei mercati privati e quindi trasformate in denaro mentre a denominatore si ritrovano i deflussi di cassa calcolati mediante la differenza rispetto agli afflussi di cassa complessivi previsti nel mese successivo, o meglio nei trenta giorni successivi.

Il coefficiente prevede dunque che il rapporto, in situazioni ottimali, non sia mai inferiore ad uno, ciò significa che tutte le banche devono essere assolutamente in grado di detenere una quantità di risorse liquide che permettano di affrontare un periodo di crisi non eccedente trenta giorni contraddistinto da delle notevoli uscite di cassa. L’accordo per di più definisce le peculiarità delle attività liquide di maggiore qualità descrivendo, per esempio, la vendita di quelle voci che permette in poco tempo di poter ottenere in modo del tutto agevole della liquidità sui mercati. Specificatamente il Comitato di Basilea ha delineato anche una differenziazione delle attività liquide tenendo conto ovviamente della liquidità insita in ciascuna classe di attività, identificando primariamente le attività di primo e di secondo livello.²¹

²¹ Per una visione dettagliata delle attività di primo e secondo livello si veda: Basilea 3. Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità, pp.13-16

Nel primo caso si ritrova principalmente il denaro composto dalle monete e dalle banconote, le riserve di liquidità possedute dalle banche centrali e tutti i titoli negoziabili, nel secondo caso invece si identificano ad esempio tutti i titoli di debito emessi dalle società che detengono un rating che non risulti essere inferiore ad AA- (per esempio i commercial paper²²), a tali componenti, le quali sono considerate maggiormente rischiose, viene utilizzato uno scarto sul valore della garanzia pari al 15%.

Considerando però anche tutta la difficoltà nel poter delineare una “classifica” delle attività, il Comitato di Basilea ha deciso di delineare dei principi chiave al fine di poter definire un’attività liquida e rientrante nello “stock” delle attività liquide di maggiore qualità:

- Dev’esser poco rischiosa, infatti un’attività che presenta un rischio inferiore rispetto ad altre sarà maggiormente liquida e più facilmente vendibile.
- Dev’esser di facile valutazione, infatti un’attività maggiormente standardizzata risulta sicuramente di più facile valutazione.
- Quotata in borsa, i titoli venduti in borsa infatti presentano una liquidità maggiore rispetto ad altri poiché vengono negoziati su mercati che sicuramente sono di notevoli dimensioni e facilmente accessibili da differenti operatori.
- Devono presentare una scarsa correlazione con il settore ove si interfaccia la banca.

A denominatore invece vengono presi in considerazione i deflussi di cassa netti nei trenta giorni seguenti il periodo d’inizio dello stress finanziario, ove la banca dev’ essere assolutamente capace di affrontare tutte le uscite straordinarie di liquidità senza necessitare di eventuali aiuti esterni mettendo quindi a repentaglio la propria efficienza bancaria. Sotto questo aspetto le banche devono aspettarsi dei prelievi consistenti al dettaglio da parte dei propri clienti, un notevole incremento di richieste per l’ottenimento di una linea creditizia e devono tenere in considerazione una possibile riduzione della liquidità bancaria causata da una possibile diminuzione del rating stesso (dovuto per esempio ad una crisi settoriale).²³

Il Comitato prevedeva anche che tale coefficiente venisse calcolato con una determinata frequenza, ovvero almeno ogni trenta giorni ma le autorità di vigilanza nazionali possono tranquillamente richiedere di controllare con maggiore frequenza tale indice nei momenti di crisi economica., per di

²²Titolo di credito non garantito emesso dalle società per finanziarsi nel breve periodo.

²³ Per una lista completa dei deflussi e degli afflussi di cassa previsti da Basilea III si veda: Basilea 3. Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità, pp.22-36

più tutte le banche sono obbligate a comunicare alle autorità di vigilanza qualsiasi riduzione dell'indice al di sotto dell'unità.

Il secondo coefficiente di liquidità, che dev'esser sempre accostato all'indice sopra citato, è denominato Net Stable Funding Ratio "NSFR". Mediante l'introduzione di tale coefficiente le banche sono stimolate ad irrobustire la resilienza del settore a medio-lungo termine, prendendo in considerazione dei periodi temporali non superiori ad un anno e degli approvvigionamenti che riescano a colmare delle possibili carenze di liquidità. Concretamente tale coefficiente, con un valore che dev'esser sempre maggiore o uguale ad uno, è definito dal rapporto tra la sommatoria di tutte le provviste stabili disponibili e la sommatoria delle provviste stabili obbligatorie.

A numeratore quindi si ritrova la combinazione tra il patrimonio e tutte le passività ritenute del tutto affidabili e che si potranno utilizzare in un lasso temporale pari ad un anno, mentre a denominatore si prendono in considerazione tutte le peculiarità relativamente alle attività possedute dagli istituti bancari, incluse quelle fuori dal bilancio. Per permettere tra l'altro una classifica delle fonti di provvista, disponibili oppure obbligatorie, il Comitato di Basilea suddivise gli attivi in differenti tipologie, applicando un coefficiente di ponderazione che può variare tra zero ed uno.

Difatti, a numeratore, il coefficiente di ponderazione è denominato come "Available Stable Funding "ASF" e la classificazione varia semplicemente dal capitale a tutte le passività che detengono una scadenza superiore all'anno a quelle con scadenza inferiore.

Nel caso del denominatore invece, le attività vengono definite ugualmente ma i coefficienti sono denominati Required Stable Funding "RSF", i quali devono tenere in considerazione il grado di liquidità dell'attivo. (specificatamente tanto più liquido è l'attivo tanto minore sarà il coefficiente di ponderazione ad esso applicato).

1.12 I limiti di Basilea III, mediante analisi delle attività finanziarie

Il nuovo modello però ricevette differenti critiche dal mondo bancario e da quello accademico, principalmente per il fatto che i nuovi requisiti patrimoniali determinarono un incremento dei costi per quel che riguarda l'accessibilità al credito bancario e sullo sviluppo del sistema finanziario in termini di solidità.

Ci si è focalizzati però principalmente su quattro differenti critiche connaturati agli accordi di Basilea III sottolineando primariamente il verificarsi di un notevole aumento dei requisiti patrimoniali per quel che riguarda il patrimonio di classe primaria il quale, mediante l'inserimento del Common Equity Tier 1 e del buffer di conservazione, giunse ad una soglia pari al 9,5%, ove con Basilea II tale soglia era pari solamente al 2%.

La seconda critica, maggiormente strutturale, riguardò semplicemente la modalità con cui sono stati formulati i requisiti patrimoniali, infatti se diversi intermediari considerarono i requisiti dannosi per quel che riguarda la redditività settoriale, altri maggiormente "neutrali" ritennero che tali coefficienti non fossero assolutamente capaci di poter evitare il ripetersi di una seconda crisi finanziaria come quella avvenuta negli anni 2007/2008, motivati dal pensiero che, per quel che riguarda le esposizioni bancarie fuori bilancio, gli istituti bancari tendono a non prendere in considerazione una corretta gestione dei rischi collegati ad un possibile periodo di sviluppo economico.

In tal senso il Comitato di Basilea fu accusato di non aver delineato sufficienti misure per ridurre l'utilizzo di strumenti innovativi, in particolar modo i derivati²⁴ che si sono dimostrati uno tra i principali responsabili della crisi finanziaria del 2007/2008.

Per di più a queste due critiche iniziali se ne aggiunse un'ulteriore con riferimento al periodo transitorio per l'effettiva concretizzazione dell'accordo, infatti la presentazione del paradigma realizzatasi nel 2010 entrò in vigore solamente nel primo gennaio 2019, ma come contromisura a tali critiche si sottolineò il fatto che le maggiori banche internazionali si allinearono molto velocemente agli standard rispetto all'effettiva attuazione dell'accordo.

²⁴ Titolo finanziario che deriva il proprio valore da un altro asset finanziario oppure da un indice, detto sottostante

Inoltre, per quel che riguardava la preoccupazione di una possibile riduzione creditizia a privati ed imprese, si evidenziò l'impatto svolto dalla fiducia del mercato nei confronti di intermediari finanziari maggiormente patrimonializzati, fondamentale per consentire una ripartenza economica basata su un ampio ricorso al credito, ed in tale contesto si potette anche apprezzare l'attuazione graduale prevista dai trattati di Basilea che delineano un periodo di transizione volutamente prolungato.

Come ulteriore critica si identificò il fatto che, mediante l'analisi del comportamento bancario nel periodo precedente alla crisi finanziaria, risultò evidente che tutte le speranze del Comitato poste sugli istituti bancari di poter valutare individualmente le proprie esposizioni, risultarono infrante., con l'introduzione di Basilea III infatti non è stato introdotto niente in tal senso, il sistema e le classi di rating infatti rimasero indifferenti con l'ottimismo, in quel periodo, che le banche potessero adottare degli standard e metodi di valutazione innovativi.

Un'ultima critica risultò esser legata all'impatto che i nuovi requisiti patrimoniali avrebbero potuto creare sulla redditività bancaria ma più nello specifico si cercò di comprendere specificatamente quali azioni correttive avrebbero applicato le banche per limitare tale contrazione, si temeva infatti che le banche non avrebbero tentato di espandersi su dei mercati geografici, cercando quindi di comprendere dove avrebbero potuto recuperare la redditività persa con l'ipotesi concreta di dover applicare aumento dei tassi medi impiegati ai crediti concessi.

2: La revisione di Basilea III: verso Basilea IV

2.1 Le novità apportate da Basilea IV ed il nuovo approccio al rischio di credito

Il 7 dicembre 2017 è stato annunciato dal GHOS²⁵ l'avvenuta introduzione di alcune riforme da applicare al framework di Basilea III con la finalità principale di colmare specifiche carenze. Difatti, malgrado le riforme apportate da Basilea III sembrassero la soluzione per colmare definitivamente le totali inadeguatezze del sistema bancario sfociate durante la crisi finanziaria del 2007/2008, le autorità di vigilanza reputarono che fosse assolutamente opportuno svolgere una nuova revisione alla normativa prudenziale.

Le novità introdotte non determinarono una nuova regolamentazione, ma completarono ed integrarono il quadro già fornito da Basilea III con delle riforme talmente estese che si parla, in maniera del tutto convenzionale, di Basilea IV.

I fattori determinanti che portarono alla necessità di dover cambiare alcune componenti del framework in vigore furono diversi, primariamente la smisurata discrezionalità bancaria nell'utilizzo del calcolo delle attività ponderate per il rischio e successivamente la propensione degli istituti bancari nell'utilizzare i modelli interni, non tanto per cercare di ottenere una determinazione più accurata del capitale regolamentare, quanto per tentare una sua minimizzazione.

Passando all'analisi del primo aspetto il Comitato di Basilea ha posto in evidenza il fatto che, tramite studi empirici, le banche risultavano esser differenti per quanto riguarda il calcolo delle attività ponderate per il rischio, possedendo differenti somme di capitale regolamentare che non risultavano esser correlate ad una differente rischiosità dei portafogli bancari.

²⁵ Rappresenta il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza, rappresentando anche l'organo che controlla l'operato del Comitato di Basilea.

Tutto ciò ha determinato una difficile comparazione dei “capital ratios” bancari per coloro che disponevano di un interesse nel valutare la loro rischiosità, rendendo, inevitabilmente, meno credibile il framework e facendo dunque emergere la necessità assoluta di ricostruirlo.

Un secondo problema invece si riferiva all’adozione dei Modelli Interni per la valutazione delle attività ponderate per il rischio, nonostante tali modelli fossero stati inseriti con la finalità primaria di delineare delle misure di rischio maggiormente accurate rispetto al Modello Standard, è sorta una tendenza, da parte degli istituti bancari, di poterli sfruttare per una determinazione dei valori di rischio volti ad una minimizzazione degli accantonamenti di capitale ed il conseguimento di un vantaggio competitivo rispetto alle altre banche.

Per di più i Modelli Interni erano diventati notevolmente complessi, con una mancanza di chiarezza rispetto alla determinazione di alcune classi di attività.

Le autorità di vigilanza quindi decisero di delineare alcune limitazioni all’utilizzo dei Modelli Interni in relazione alle differenti tipologie di rischio da valutare e talvolta tolsero anche la possibilità di poterli utilizzare.

Detto ciò, bisogna anche porre in evidenza il fatto che Basilea III focalizzava principalmente l’attenzione sul numeratore del capital ratio²⁶, ottenuto dal rapporto fra il patrimonio di vigilanza e la sommatoria delle attività ponderate per il rischio in quanto si pensava di incrementare la quantità e la qualità del capitale regolamentare.

Con l’introduzione di Basilea IV invece ci si concentra maggiormente sul denominatore del rapporto, per colmare le carenze del framework create dai Modelli Interni e di aumentare la loro credibilità, rendendo maggiormente comparabili i patrimoni di vigilanza tra i diversi istituti bancari.

Il Comitato di Basilea, successivamente all’introduzione di Basilea IV, ha garantito anche alle banche che le modifiche poste al framework non avrebbero condotto a gravosi oneri di capitalizzazione evitando che le conseguenze di Basilea III sugli spread creditizi e sul prodotto interno lordo potessero incrementare.

Nello specifico le riforme apportate dal Comitato di Basilea nel 2017 sono:

²⁶ Nel capital ratio il patrimonio di vigilanza è ottenuto dalla sommatoria tra il patrimonio di base ed il patrimonio addizionale costituito dagli strumenti di capitale differenti dalle azioni ordinarie che soddisfano i requisiti regolamentari)

- Incrementare la solidità e la sensibilità al rischio riguardo al Modello Standardizzato per quel che riguarda il rischio creditizio, il rischio di mercato e quello operativo.
- Delimitare l'uso dei Modelli Interni inserendo determinate restrizioni sulle variabili stimate al fine di stabilire il rischio di credito eliminando la possibilità di utilizzare i Modelli Interni per la determinazione del rischio operativo e del credit value adjustment risk.
- Delineare un nuovo buffer patrimoniale per ridurre drasticamente la leva finanziaria degli istituti bancari che presentano una certa rilevanza sistemica.
- Inserire l'output floor per ridurre la volubilità del capitale regolamentare tra gli istituti bancari che utilizzano i Modelli interni e quelli che preferiscono utilizzare il Metodo Standardizzato.

Per di più molti istituti bancari di tutto il mondo hanno deciso di utilizzare come metodo per il calcolo del rischio creditizio, il metodo standardizzato. Come affermato precedentemente, mediante l'introduzione di Basilea IV, il Comitato ha deciso di apportare determinate modifiche a tale metodo per tentare di renderlo maggiormente accurato nella misurazione di tale rischio.

Generalmente, le principali variazioni sono state:

- Aver reso maggiormente sensibile al rischio il Modello Standardizzato, mediante l'innesto di un sistema maggiormente dettagliato per i coefficienti di rischio di ogni attività bancaria, specificatamente riguardo ai mutui residenziali e commerciali.
Difatti con l'accordo di Basilea, per esempio i mutui, venivano ponderati per lo stesso coefficiente di rischio, con il metodo standardizzato si ottengono invece differenti ponderazioni in base al rapporto credito su valore del mutuo preso in considerazione. (Loan To Value)²⁷
- Tentare di ridurre la dipendenza bancaria dalle classi di rating richiedendo alle banche stesse di svolgere un'adeguata due diligence al fine di poter valutare correttamente l'affidabilità di tali rating quando vengono utilizzati.

²⁷ Il Loan To Value rappresenta un valore espresso mediante il rapporto tra il credito bancario erogato ed il valore del bene che si ha intenzione di acquistare (mediante un prestito bancario).

Per gli istituti bancari invece che hanno deciso di utilizzare i Modelli Interni, sono state delineate delle restrizioni riguardo l'utilizzo di quest'ultimi, specificatamente:

- Le banche non potranno più utilizzare il metodo dei Modelli Interni per poter delineare il rischio creditizio connesso a specifiche classi di attività che non possono essere trattate in modo prudente.

Quest'ultime prendono in considerazione tutte le esposizioni nei confronti di imprese di medie e grandi dimensioni pertanto, per le attività precedentemente citate, le banche dovranno adoperare necessariamente i Modelli Interni di base, con una variabilità che risulta essere del tutto moderata (rispetto ai modelli più "avanzati") in quanto può essere delineata internamente solamente la probabilità che la controparte risulti essere inadempiente all'obbligazione di restituire il capitale, detta in parole più semplici la probability of default.

- Per provare a ridurre in maniera ulteriore la volubilità dei Modelli Interni, sono state definite inoltre delle valutazioni minime per i parametri delineati internamente alle banche che utilizzano i Modelli IRB.

(Per le banche che impiegano i modelli A-IRB sono la percentuale di perdita una volta verificatosi il default, o meglio la loss given default, ed il montante del default detto anche exposure at default).

Potendo trarre quindi le conclusioni su questo primo sotto capitolo si può facilmente comprendere che il nuovo schema regolamentare, proposto da Basilea III, non risolse molte criticità avvenute nel tempo e connesse alla realizzazione degli accordi.

Per di più l'introduzione dei Modelli Interni per valutare nella maniera più corretta possibile il rischio creditizio, avvenuta con Basilea II mediante l'introduzione del metodo di base e quello avanzato, ha fatto sì che si realizzasse una riduzione del grado di comparabilità in base ai metodi utilizzati dalle banche stesse.

I modelli interni vennero creati autonomamente dagli istituti bancari per poi ricevere successivamente l'autorizzazione al loro impiego dalle autorità di vigilanza (nelle intenzioni del Comitato di Basilea tra l'altro la veste di controllore dell'autorità di vigilanza doveva fungere da deterrente per quanto riguarda l'assunzione di un rischio eccessivo.)

Ciononostante, i differenti approcci adottati dalle autorità di vigilanza nazionali per la “convalida” dei modelli interni creò un deterioramento concorrenziale internamente a tutto il sistema bancario.

Prendendo ciò in considerazione, e come visto precedentemente mediante l’apporto di determinate modifiche, il Comitato di Basilea decise di svolgere una revisione per la determinazione di un nuovo approccio standard che apportasse specifici miglioramenti al metodo previsto da Basilea II. Precisamente vennero introdotti degli strumenti idonei ad incrementare la credibilità delle agenzie di rating esterne. Per di più si cercò di ridurre drasticamente la dipendenza bancaria dalle classi di rating richiedendo agli istituti bancari stessi di svolgere un’adeguata due diligence al fine di poter valutare quanto fossero affidabili le classi di rating utilizzate.

2.2 Il rischio di mercato e la revisione del portafoglio di negoziazione

Nel corso della crisi finanziaria del 2007/2008 gli istituti bancari hanno subito enormi perdite causate principalmente dalla loro esposizione ad uno dei principali rischi, ovverosia quello di mercato, definito come il rischio di poter subire delle perdite causate da delle variazioni di prezzo all’interno del mercato stesso.

Durante la crisi quindi le autorità di vigilanza hanno tentato, dopo essersi accertate della debolezza degli istituti bancari davanti a tale rischio, di provvedere immediatamente all’aumento dei requisiti patrimoniali bancari grazie all’introduzione di determinate disposizioni che presero il nome di Basilea 2.5.²⁸

Oltre a tali provvedimenti descritti nel testo nominato “Revisione Fondamentale del portafoglio di negoziazione” il Comitato stesso ha avviato ad una specifica rielaborazione dei requisiti che tutti gli istituti bancari erano tenuti a rispettare per poter contrastare tale rischio, al fine di poter evitar che una situazione così negativa come quella avvenuta con la crisi finanziaria causata dai mutui sub-prime non si possa verificare nuovamente in futuro, incrementando a tal fine la vigoria bancaria ed incentivandole ad un comportamento appropriato.

La versione definitiva della “Revisione Fondamentale del portafoglio di negoziazione, fu diffusa dal Comitato di Basilea nel 2016 ma i suoi effetti sono stati avviati a partire dal primo gennaio 2022.

²⁸ Sito online (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria): https://www.bis.org/publ/bcbs234_it.pdf

La revisione ha apportato in primis una netta distinzione fra tutte le attività facenti parte del Trading Book, il quale descrive semplicemente tutti i prezzi in acquisto e vendita di un certo strumento finanziario all'interno di un determinato mercato, da quelle del Banking-Book, ovvero un portafoglio bancario ove rientrano le attività degli enti finanziari.

L'assenza di un'adeguata distinzione tra queste due macro-attività nel passato ha fatto sì che durante la crisi finanziaria si verificarono degli arbitraggi regolamentari²⁹, ove le banche cercavano ovviamente di ripartire le attività nel trading o nel banking book per tentare una minimizzazione del capitale regolamentare, determinando quindi per gli istituti bancari un certo squilibrio patrimoniale.

Considerando le attività che compongono il Trading Book, si tentò di evitare gli arbitraggi. Per di più si pose in evidenza la possibilità di poter utilizzare simultaneamente l'approccio standardizzato o quello interno per poter definire correttamente i requisiti patrimoniali dinanzi al rischio di mercato.

Bisogna però ricordare che la possibilità di poter usufruire dei modelli interni dev'esser autorizzata dalle autorità di vigilanza nazionali e per di più il Comitato di Basilea ha stabilito che il capitale accantonato dagli istituti bancari, che usufruiscono dei modelli interni, non può risultare assolutamente inferiore a quello degli istituti bancari che adottano l'approccio standardizzato.

Dunque, le banche che utilizzano i modelli interni devono comunque definire i requisiti patrimoniali anche con l'approccio standardizzato ed il capitale ottenuto in tal modo costituisce la soglia minima a fronte di una qualsiasi esposizione.

La "Revisione Fondamentale del portafoglio di negoziazione" ha stabilito anche per tutti gli istituti bancari che utilizzano i Modelli Interni, un nuovo metodo di calcolo per la definizione del rischio di mercato ovvero sia L'Expected Shortfall, misura che esprime semplicemente il valore atteso delle perdite che eccedono il Var³⁰, delineando l'estensione delle possibili perdite bancarie.

Basilea IV ha anche rinforzato la normativa con il Credit Risk Value Adjustment ³¹che rientra tra i rischi di mercato come il rischio derivante da possibili cambiamenti delle variabili di mercato che comportano una variazione del merito di credito nei confronti di una controparte, all'interno di un

²⁹ Processo mediante il quale determinati investitori oppure istituzioni tentano di beneficiare di normative finanziarie del tutto incoerenti, tali incongruenze possono essere determinate dalla modalità in cui le diverse società finanziarie sono regolamentate.

³⁰ Il value at risk è un indicatore di rischio utilizzabile nelle decisioni finanziarie. Esso rappresenta la perdita massima probabile in un determinato orizzonte temporale

³¹ Esso rappresenta il rischio eventuale di rettifiche di valore della componente creditizia, introdotto dall'accordo di Basilea III che regola le banche internazionali per fronteggiare una carenza degli schemi precedenti.

contratto derivato, modificando quindi il valore dell'esposizione bancaria verso la controparte stessa.

Vista però l'enorme complessità del Credi Risk Value Adjustment, il Comitato ha preso l'iniziativa di eliminare totalmente la possibilità che tale rischio potesse essere determinato mediante i Modelli Interni, con l'unica possibilità di usare il Metodo Standardizzato.

In conclusione l'attuazione degli accordi previsti da Basilea III pose fine ad un lungo percorso iniziato più di dieci anni prima ed anche una parte rilevante delle riforme pubblicate dal Comitato di Basilea nel 2010, che assieme agli standard finali approvati fino alla fine del 2017, sono già stati implementati dall'Unione Europea.

Mediante il Regolamento e la direttiva sui requisiti patrimoniali è stata riformulata la normativa sul capitale di vigilanza, determinandone un aumento qualitativo e quantitativo, sono stati inseriti dei nuovi requisiti basati sul rischio di liquidità bancaria e sono stati notevolmente incrementati i requisiti sull'operatività nei derivati.

Anche grazie a tali riforme gli istituti bancari sono riusciti notevolmente a fronteggiare la crisi pandemica partendo da situazioni patrimoniali e liquide che sono risultate essere notevolmente migliori rispetto alla crisi finanziaria del 2007-2008 e quella dei debiti sovrani del 2011-2012, ed il supporto fornito da tutto il sistema bancario negli ultimi due anni fece sì che l'obiettivo principale di incrementare la resilienza sia stato raggiunto.

Il 27 ottobre 2021 ci fu una proposta della Commissione Europea di modificare le regole prudenziali bancarie recependo nel CRR³² e nella direttiva CRD³³ tutti gli standard delineati dal Comitato di Basilea alla fine del 2017, ed oltre a prendere in considerazione i tre principali rischi bancari ed il cosiddetto "output floor", sono stati analizzati anche i possibili rischi climatici che tutti gli istituti bancari dovranno prendere in considerazione.

Tale proposta di commissione segue tre linee guida:³⁴

- 1 Incrementare la resilienza del sistema bancario europeo, tenendo conto dell'enorme specificità inserite all'interno delle regole in atto

³² Rappresenta il Capital Requirements Regulation, ed è una direttiva europea

³³ Rappresenta il Capital Requirements Directive

³⁴ Sito online Banca D'Italia: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2022>.

2 Partecipare alla “transazione verde”, ovvero sia tutto l’insieme di operazioni volte alla sostenibilità economica.

3 Cercare di rendere i poteri di vigilanza maggiormente eccessivi, nonostante tutti gli scandali finanziari avvenuti in differenti Paesi.

L’accettazione della direttiva, per di più, dovrà esser effettuata entro un anno e mezzo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, mentre le nuove direttive del CRR diventeranno operative nel primo gennaio 2025, quindi con due anni in più rispetto al limite stabilito da Basilea.

Se si prendono in considerazione anche i differenti periodi di transizione e le norme temporanee, le nuove regole entreranno in vigore successivamente al 2030.

Si tratta quindi di un orizzonte molto esteso per poter fornire agli intermediari tutto il tempo necessario per cercare di adeguare i sistemi di misurazione dei rischi e diverse prassi di tipo operativo ed ovviamente per poter affrontare delle momentanee carenze di capitale.

La Banca d’Italia per di più sostiene un’attuazione completa di tutti gli standard delineati dal punto di vista globale, prendendo in considerazione anche tutte le specificità europee.

Concludendo, si può affermare che la proposta di tale commissione fornisce una totale implementazione per quel che riguarda il recepimento della FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK (FRTB), ³⁵per ora presente in Europa secondo una finalità di tipo reportistico.

Data però la complessità di tale tematica, sicuramente dovrà trascorrere diverso tempo per notare in maniera evidente gli effetti ma appare comunque condivisibile la totale volontà del regolatore di tentare una riduzione bancaria dei Modelli Interni e d’ incrementare la sensibilità al rischio., la Commissione europea ha oltretutto delineato determinate clausole che permetterebbero di riesaminare tali normative qualora non si riuscisse ad ottenere una totale convergenza, dal punto di vista internazionale, per quanto riguarda la loro applicazione.

Per quanto riguarda invece un altro tema, ovvero sia il rischio di “Credit Valuation adjustment” il progetto delineato dalla Commissione ribadisce l’attuale disciplina europea che esonera dal calcolo

³⁵ Evers Michael. FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK. Berlino 2019

del requisito patrimoniale tutte le esposizioni nei confronti di derivati infragruppo e quelle che dispongono come clientela emittenti quali sovrani, fondi pensione ecc ecc...

Per di più furono stabiliti altri interventi da parte del Comitato, ovverosia si cercò di incrementare il perimetro di consolidamento prudenziale bancario il quale si rivelò esser non del tutto idoneo ad assumere i classici rischi di gruppi ove la presenza di soggetti attivi nel settore tecnologico, che sia all'estremità oppure a valle del gruppo bancario stesso, si affianca all'attività finanziaria tradizionale³⁶.

È stata inoltre prevista un'analisi da parte dell'autorità competente su determinate operazioni bancarie straordinarie, ad esempio l'acquisto oppure la vendita di determinate partecipazioni che risultino esser rilevanti, oppure le fusioni e le scissioni, con l'obiettivo primario di poter scansare effetti indesiderati sulla sana e prudente gestione bancaria e sulla possibile esposizione al rischio di riciclaggio, definito come l'utilizzo in attività economiche oppure finanziarie dei proventi di tipo illecito da parte di coloro che hanno contribuito a compiere il reato presupposto.

2.3 Il nuovo metodo di calcolo per il rischio operativo

Le notevoli perdite ottenute da diversi istituti bancari successivamente alla grande crisi finanziaria del biennio 2007-2008 si sono rivelate in gran parte collegate direttamente alla totale inosservanza di specifiche procedure operative, dando luogo a dei comportamenti scorretti. Per esempio si possono facilmente ricordare due casi rilevanti: nel primo, il trader Jerome Kerviel creò una perdita di quasi cinque miliardi di euro ad una banca francese per aver operato senza alcuna autorizzazione nel mercato europeo dei futures; nel secondo caso invece, un altro trader di nome Kweku Adoboli, sempre per gli stessi motivi, cagionò una perdita ad una banca svizzera pari a più di due miliardi di dollari.

Tali criticità, direttamente collegabili ad operazioni del tutto sconsiderate in alcuni strumenti derivati, hanno fatto sì che il Comitato di Basilea avviasse un processo di revisione che potesse interessare l'approccio a questo particolare tipo di rischio.

³⁶ Le modifiche apportate consentirebbero l'applicazione di regole del consolidamento prudenziale non solo quando al vertice si trova una banca o una società di partecipazione finanziaria ma anche una società che svolge attività strumentali come quella tecnologica.

Tale revisione è stata inizialmente delineata nel documento “Standardised Measurement Approach for operational risk³⁷” emanata dal Comitato di Basilea nel 2016 ed ancora sotto fase d’implementazione.

Il Comitato prese la decisione di eliminare in maniera del tutto definitiva l’approccio interno “Advanced Measurement Approach” per favorire l’introduzione di un nuovo modello standardizzato che prese il nome di “Standardised Measurement Approach”, ove l’intenzione primaria del regolatore fu quella di cercare di ottenere una massima uniformità per i metodi valutativi del rischio operativo, definendo al contempo i diversi problemi dovuti all’enorme complessità e pochissima comparabilità per quel che riguardano i metodi interni.

Ma tornando al discorso iniziale è bene comprendere quali siano state esattamente le motivazioni, ovviamente legate alla grande crisi finanziaria, che hanno portato il Comitato ad apportare tali riforme, ossia:

- 1 Il capitale accantonato per fronteggiare tale rischio è apparso fin da subito non sufficiente

- 2 I Modelli Interni furono totalmente incapaci di valutare in modo corretto il capitale regolamentare da dover mantenere, considerando l’origine delle perdite bancarie dovute a procedure non adeguate e sistemi di controllo non all’altezza.

Come affermato precedentemente quindi il Comitato di Basilea ha deciso di eliminare definitivamente i Modelli Interni avanzati ed i tre Modelli Standard che erano ancora esistenti, sostituendoli semplicemente con un Modello standardizzato che tutti gli istituti bancari devono assolutamente utilizzare. Tra l’altro il nuovo metodo proposto dal Comitato utilizza due fattori per la determinazione del capitale regolamentare che ciascuna banca deve possedere per fronteggiare questo tipo di rischio, ovvero:

- 1 La misurazione dei ricavi bancari, assumendo dunque che quest’ultimi possano aumentare con l’incremento delle dimensioni bancarie e che a ciò sia del tutto collegata l’esposizione bancaria al rischio operativo (detto anche Business indicator component)

- 2 La quantità delle perdite storiche determinate dal rischio operativo subite nell’ultimo decennio dall’istituto bancario.

³⁷ Documento consultivo, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Standardised Measurement Approach for operational risk, 2016

Tale quantità viene presa in considerazione in quanto si considera il fatto che gli istituti bancari, i quali hanno registrato delle perdite notevoli negli anni a venire, possiedano una probabilità maggiore di poterne subire negli anni futuri.

Il capitale regolamentare quindi che ciascuna banca dovrà possedere è descritto dal seguente prodotto:

CAPITAL PER IL RISCHIO OPERATIVO=BUSINESS INDICATOR COMPONENT*INTERNAL
LOSS MULTIPLIER.

La direttiva ora citata ha permesso agli istituti di media e grande dimensione³⁸ di non prendere in considerazione la storia pregressa delle perdite causate dal rischio operativo.

Bisogna dunque sottolineare il fatto che l'esposizione ai rischi operativi deriva maggiormente dagli assetti del governo societario, da come sono organizzati i processi e dalla cultura appartenente agli intermediari.

Come anche evidenziato dalla Banca d'Italia³⁹, l'azione di vigilanza verterà nell'assicurare che tutte le banche prestino la massima concentrazione nei confronti di questo pericoloso rischio.

Uno dei principali obiettivi che però si pone Basilea IV è quello di cercare di ridurre l'instabilità dei patrimoni di vigilanza bancari che utilizzano i Modelli Interni rispetto agli istituti bancari che usano il metodo standard, rendendo quindi il capitale regolamentare bancario maggiormente comparabile con quello di altri istituti bancari.

Per tale motivazione, mediante la riforma del framework del 2017, fu introdotto l'Output Floor, ovvero uno strumento in grado di limitare i benefici, nel senso patrimoniale, per tutte le banche che hanno deciso di utilizzare i Modelli Interni.

Tale strumento prevede infatti che le attività ponderate per il rischio di una certa banca debbano essere sempre la maggiore fra le attività ponderate per il rischio utilizzando il Modello Interno ed il 72,5% delle attività ponderate per il rischio ottenuti mediante il Modello Standardizzato.

³⁸ Basilea suddivide le banche in tre categorie in base alla loro dimensione operativa (identificata dal parametro di Business Indicator Component, BIC), per quelle aventi un BIC inferiore ad un miliardo le perdite derivanti dal rischio operativo non vengono considerate nel calcolo del requisito.

³⁹ Cfr. L.F. Signorini, "Le banche e gli anni di Basilea III", intervento alla 53ª Giornata del Credito organizzata dalla Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito, Roma 4 novembre 2021

In parole più semplici quindi tutti gli istituti bancari che utilizzano i Modelli Interni non possono detenere una quantità delle attività ponderate per il rischio che sia inferiore al 72,5% di quella ottenuta con il metodo standardizzato.

Per concludere, l'implementazione di tale modello avverrà in maniera graduale, entrando in vigore nei primi mesi del 2022 con una limitazione pari al 50%, fino a raggiungere il 72,5% fra cinque anni, ovvero nel 2027.

2.4 La capacità di assorbimento totale delle perdite

Come già precedentemente affermato, il Comitato di Basilea ha previsto un'ulteriore disciplina per la definizione dei requisiti patrimoniali supplementari dal punto di vista internazionale per tutti i gruppi bancari. Mediante un documento rilasciato nel novembre 2015, ovvero il "Total Loss Absorbing Capacity Term Sheet",⁴⁰ venne indicato che tutti gli istituti bancari che dispongono di una certa rilevanza sistemica detengano, oltre ovviamente ai classici requisiti patrimoniali stabiliti da Basilea III, un grado di patrimonializzazione supplementare per i requisiti minimi di capitale e l'indice di leverage.

In aggiunta venne proposto che il requisito patrimoniale minimo successivamente all'introduzione della Total Loss Absorbing dovesse corrispondere, dal primo gennaio del 2019, al 16% di tutte le attività ponderate per il rischio, mentre dal primo gennaio 2022 al 18%. In modo parallelo, l'indice di leverage venne modificato ed il suo valore minimo venne incrementato dal 6% al 6.75%. Mentre il patrimonio di vigilanza, ottenuto dalla sommatoria tra CET 1, Tier aggiuntivo 1 e Tier aggiuntivo 2, potrà esser adoperato per la misurazione del nuovo grado di patrimonializzazione (della Total Loss Absorbing capacity) fino ad una soglia pari all' 8%, così come fu stabilito da Basilea III. Contrariamente, invece, il CET 1 adoperato per la definizione dei buffer di capitale, ovvero quello di conservazione e quello specifico rivolto agli istituti bancari di rilevanza sistemica, non potrà esser assolutamente utilizzato per l'osservanza dei nuovi requisiti patrimoniali stabiliti mediante la regolamentazione TLAC.

In sintesi la tabella 4 riporta:

⁴⁰ Sito online: <http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-forpublication-final.pdf>

Tabella 4: TLAC e la differenza tra i nuovi requisiti minimi di capitale per tutti gli istituti bancari che dispongono di una rilevanza sistemica e quelli stabiliti nel 1° gennaio 2019.

componente	dal 1° gennaio 2019	dal 1° gennaio 2022
buffer di conservazione di capitale	2,5%	2,5%
buffer di capitale per le banche aventi rilevanza sistemica	1%-2,50%	1%-2,50%
buffer anticiclico di capitale	0%-2,50%	0%-2,50%
CET 1 a copertura dei due buffer precedenti	3,5%-5%	3,5%-5%
capitale richiesto da Basilea III	8,0%	10,0%
Totale attività ponderate per il rischio	19,5%-21%	21,5%-23%
Indice di leverage	6,0%	6,8%

Analizzando dettagliatamente tali dati con quelli previsti da Basilea III si può notare immediatamente il notevole incremento del grado di patrimonializzazione minimo, con la necessità anche di un aumento della dotazione patrimoniale primaria.

La finalità del Comitato di Basilea è quella infatti di poter liquidare gli intermediari sistemici creando il minor numero di ripercussioni per quel che riguarda il sistema economico senza determinare un coinvolgimento degli enti pubblici.

In passato difatti quest'ultimi si sono costituiti garanti del sistema bancario, cercando di salvarne la solidità attingendo ai fondi di tutti i possibili contribuenti, determinando però un totale stravolgimento del mercato e dando agli istituti creditizi un incentivo nel poter operare in maniera incauta.

2.5 Le nuove misure regolamentari

Le nuove norme previste da Basilea IV determinano sicuramente una notevole espansione delle attività ponderate per il rischio degli istituti creditizi, in modo particolare per coloro che hanno deciso di utilizzare i Modelli Interni.

L'attuazione di tali regole prevede che tutte le banche si dotino di un capitale regolamentare aggiuntivo, il quale può ovviamente variare in base alla tipologia di business adottato e alla dimensione bancaria.

Per di più il Comitato di Basilea ha espressamente dichiarato che il patrimonio di vigilanza per alcuni istituti creditizi potrebbe incrementare a seguito dell'implementazione delle nuove regole prudenziali, però potrebbe subire anche una diminuzione per altre., complessivamente quindi il Comitato dichiara che l'influenza delle nuove regole risulterà esser del tutto lieve, ma d'altronde potrebbero risultare significative per altri istituti bancari.⁴¹

Nell'agosto del 2019 l'European Banking Authority ha studiato ed analizzato l'impatto che l'insieme delle nuove norme potrebbero causare alle banche europee entro cinque anni, ovvero entro il 2027, assumendo come riferimento i valori di tutte le attività ponderate per il rischio risalenti al 2018, prendendo a campione un insieme di 189 banche appartenenti a 19 paesi UE.

⁴¹ Bank for International Settlements (BIS), (2016), Governors and Heads of Supervision announce progress in finalizing post-crisis regulatory reforms

Mediante le differenti analisi è stato posto in evidenza che le nuove deliberazioni determineranno un aumento medio del capitale regolamentare pari al 24% rispetto a quattro anni fa, ovverosia nel 2018.

Il fattore principale di tale variazione bisogna sicuramente identificarlo nell'introduzione dell'"output floor" che fornisce una contribuzione pari al 9,1%, poi l'incremento del capitale è sicuramente dovuto alle disposizioni in materia di CVA (+3,9%) e del rischio operativo (+3,3%) mentre dal punto di vista monetario si può sottolineare il fatto che il capitale aggiuntivo richiesto corrisponde all'incirca a 135 miliardi di euro.

Bisogna anche ricordare che le riforme presentano effetti differenti in base alla dimensione bancaria ed al modello di business assunto e proprio per quest' ultima è previsto, per le banche di medie e piccola dimensione, un incremento del capitale regolamentare richiesto (mentre per gli istituti creditizi di grandi dimensioni ovviamente ne sarà richiesta una quantità ancor maggiore).

Quelle maggiormente colpite dalla nuova regolamentazione sono sicuramente le G-SIBs, le quali saranno costrette ad incrementare il proprio patrimonio di vigilanza per un valore pari al 28,6%, ad ogni modo però vi è una quantità abbastanza estesa di banche alle quali verranno richiesti minori oneri patrimoniali rispetto ai livelli correnti dovuto principalmente ai cambiamenti subiti dall'approccio standardizzato, sempre più accurato nel calcolo delle attività ponderate per il rischio creditizio ed operativo.

Le novità introdotte con Basilea IV quindi, come affermato precedentemente, assumono una diversa intensità in base ovviamente al modello di business che l'istituto bancario ha deciso di adottare ed un'analisi svolta dall'EBA dichiara che quasi tutte le banche "universal" ⁴²assieme agli istituti di credito ipotecario avranno il maggior incremento dei requisiti patrimoniali, identificando il fattore determinante nell'output floor.

Queste specifiche banche infatti sono quelle che si impegnano a trattare le proprie esposizioni con i Modelli Interni ma inevitabilmente, per aver a disposizione il capitale idoneo, gli istituti creditizi sopra analizzati dovranno far uso dei propri utili o svolgere in maniera diretta gli incrementi di capitale, con la conseguenza di dover fronteggiare una riduzione del ROE.

⁴² Particolare tipologia di banca che svolge tutte le attività di raccolta ed impiego del risparmio, d'intermediazione finanziaria ed esercizio del credito specializzato

Per di più si può assolutamente evidenziare l'effetto della nuova relazione in base alla zona geografica dove le banche svolgono la propria attività.

L'analisi svolta dalla società McKinsey&Company su un insieme di 130 banche europee stabilisce che, gli istituti creditizi che fanno parte del nord Europa, per esempio in Svezia oppure Danimarca, sono quelle che sentiranno gli effetti riguardo all'introduzione dell'output floor e dell'eliminazione dei Modelli Interni avanzati, in quanto utilizzati principalmente da quest'ultime.

In Francia ed in Inghilterra le banche dovranno invece prendere in considerazione i recenti requisiti patrimoniali per fronteggiare il rischio operativo, difatti in ambedue le nazioni sono presenti un gran numero di istituti bancari di notevoli dimensioni e la relazione esistente fra la dimensione bancaria ed il capitale necessario da accantonare per il rischio operativo determinerà una diminuzione del CET1 del 1,6 ed 1%.

In altre parole, i Paesi che disporranno di un CET 1 inferiore agli altri post introduzione delle riforme regolamentari saranno sicuramente il Portogallo (7%), la Spagna (8,7%) e l'Italia (8%).

Diversamente da quanto accade in Europa, negli Stati Uniti D'America tutte le banche statunitensi non risentiranno così tanto l'introduzione delle nuove disposizioni prudenziali in quanto la normativa vigente in America, il Dodd Frank Att⁴³, stabilisce che quest'ultime utilizzino dei modelli che siano maggiormente "severi" per quanto riguarda la determinazione del grado di rischio delle relative esposizioni.

Difatti, mentre le banche americane, le quali dispongono di una maggior capitalizzazione per far fronte al rischio di mercato rispetto a tutte le altre banche europee, saranno costrette ad incrementare la somma del capitale regolamentare per fronteggiare il rischio di mercato compreso tra l'1 ed il 3%, le banche europee subiranno effetti ben più marcati (per quest'ultime infatti l'incremento del patrimonio regolamentare sarà compreso tra il 60 e l'80%). Per di più le banche americane risulteranno esser meno "afflitte" dalla nuova normativa in quanto sono determinate da una differente composizione per quanto riguarda gli asset dell'attivo patrimoniale.

Per fare un esempio esse dispongono, rispetto alle banche europee, un numero inferiore di portafogli mutui ed un'esposizione inferiore nei confronti delle imprese essendo quest'ultime molto più propense alla raccolta del capitale attraverso il mercato senza la richiesta di possibili prestiti

⁴³ Introdotta successivamente alla grande crisi finanziaria del 2007, è un intervento per incentivare una regolazione della finanza statunitense maggiormente omogenea e completa.

bancari. Concludendo tale discorso risulta esser opportuno, mediante apposita tabella, stabilire le tempistiche secondo cui le disposizioni previste da Basilea IV entreranno in vigore, con tutti gli effetti descritti fin qui.

Tabella 5: Le tempistiche previste da Basilea IV

RIFORME DEL 2017	ENTRATA IN VIGORE	
approccio standardizzato revisionato per il rischio creditizio	1° gennaio 2022	
Revisione dei Modelli Interni per il rischio creditizio	1° gennaio 2022	
Revisione del rischio CVA	1° gennaio 2022	
Revisione del rischio operativo	1° gennaio 2022	
revisione del rischio di mercato	1° gennaio 2022	
Leverage Ratio	1° gennaio 2022	50%
	1° gennaio 2023	55%
	1° gennaio 2024	60%
	1° gennaio 2025	65%
	1° gennaio 2026	70%
	1° gennaio 2027	72,50%

2.6 Considerazioni sulla nuova regolamentazione

Con quanto descritto all'interno di questo capitolo non v'è alcun dubbio che la nuova regolamentazione renderà ancor più stabile l'intero sistema bancario.

In passato, il vecchio presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha dichiarato che le nuove normative sono come delle "pietre miliari che renderanno assolutamente più robusto il quadro riguardante le norme sul capitale incrementando anche la fiducia all'interno del sistema bancario stesso".

Tutto ciò sembra quindi esser il termine di una lunghissima serie di variazioni apportate alla disciplina prudenziale, portando gli istituti creditizi ad una resistenza sicuramente superiore a quella verificatasi precedentemente la grande crisi del 2007/2008, rendendo meno variabili i patrimoni di vigilanza bancari ed incrementando la fiducia della maggior parte dei consumatori sulle banche.

Complessivamente, le novità apportate da Basilea IV sono indirizzate ad una limitazione della discrezionalità degli istituti creditizi che impiegano i modelli "internal rating" e sembrano esser del tutto utili per tentare di limitare i vantaggi connessi all'utilizzo di quest'ultimi.

Si potrebbe però considerare il fatto che, in base all'esperienza empirica sviluppatasi successivamente alla grande crisi finanziaria, per completare interamente il quadro previsto da Basilea IV bisognerebbe incentivare un maggior utilizzo del leverage ratio per incrementare la solidità finanziaria delle banche internazionali, non essendo suscettibile alle ponderazioni riguardanti le attività bancarie per i rispettivi fattori di rischio.⁴⁴

Ma tale disciplina presentava una criticità, difatti il legislatore utilizzò un approccio, per quanto riguarda la determinazione della regolamentazione "one-size-fits-all (ovvero un approccio uguale per tutti), che non considerava minimamente la divergenza di tipo ontologico tra i differenti istituti creditizi, imponendo a ciascuno di essi gli stessi vincoli.

Di fatto ci sono determinate banche che, a causa del modello di business o per le peculiarità del sistema nel quale operano (si pensi a tutte le divergenze che sussistono tra il sistema europeo e quello americano), sono maggiormente propense ad assumere determinati rischi rispetto ad altre banche.

⁴⁴ E.Barucci, C.Milani. Quali effetti da Basilea IV?, 2017

Per di più gli istituti creditizi sono contraddistinti da determinate strutture societarie le quali impediscono alle banche di ottenere con una certa facilità nuovo capitale: è il caso ad esempio delle banche di credito cooperativo italiane, le quali possono dar risposta ai recenti requisiti patrimoniali mediante un restringimento dei profitti.

Ciononostante, la redditività degli istituti creditizi dev'esser assolutamente presa in considerazione poiché la sicurezza, la solidità e la redditività bancaria rappresentano degli elementi molto importanti per far sì che un istituto creditizio risulti esser del tutto efficiente ed il sistema bancario funzioni nel miglior modo possibile.

Questa affermazione assume ancor più rilevanza se si assume il fatto che una banca redditizia ha la capacità di poter attirare nuova clientela (con nuovi possibili investitori) ed anche una certa quantità di capitale per la propria solidità patrimoniale.

Per tanto questo scenario prevederebbe ovviamente che tutti gli istituti creditizi, con caratteristiche diverse, venissero trattati in maniera differente, per poter assicurare un'adeguata patrimonializzazione senza la determinazione di una riduzione eccessiva dei profitti realizzati dalle banche stesse.

Tuttavia, le Autorità internazionali dell'European Banking Authority e del Financial Stability Board hanno dichiarato di esser assolutamente fiduciose per quanto riguarda la nuova regolamentazione rappresentante l'effettiva soluzione a tutte le problematiche sfociate durante la crisi dei mutui sub-prime, riuscendo dunque ad incrementare la credibilità dei consumatori nei confronti degli istituti creditizi.

Ma quanto queste riforme risulteranno esser efficaci? Dipenderà principalmente da come verranno implementate dai differenti istituti creditizi e come dichiarato precedentemente dall'attuale presidente del consiglio, servirà una totale implementazione, contrariamente l'efficacia della nuova regolamentazione potrebbe deteriorarsi.

In base a quanto citato in questa prima parte del discorso, ove è stata analizzato nel dettaglio l'evoluzione del sistema bancario italiano, si può senz'altro porre in evidenza che, per quanto riguarda Basilea IV, si è agito in maniera sostanziale sul rischio operativo e su quello creditizio, ove per quest'ultimo la novità più rilevante è stato il porre delle limitazioni per quanto concerne l'utilizzo dei modelli interni per la valutazione del rischio.

Per quanto riguarda invece il rischio operativo, il Comitato di Basilea procedette ad un'evidente esemplificazione svolgendo una sostituzione dei quattro approcci con un unico approccio di tipo standardizzato, diventando funzione semplicemente dei ricavi bancari e di una misura di tipo storico delle perdite operative.


Ma nel dettaglio, quali sono stati esattamente gli impatti di Basilea IV? Come ovviamente per ciascuna modifica di tipo regolamentare che sia di una certa rilevanza, anche il Comitato di Basilea ha reso noto l'impatto dei cambiamenti regolamentari fin qui analizzati.

Prendendo in considerazione un gruppo bancario con 71 banche aventi una certa operatività dal punto di vista internazionale (gruppo 1), comprese 30 istituti bancari individuati dal Financial Stability ⁴⁵come G-SIB (ovvero banche di rilevanza sistemica mondiale) e 42 aventi operatività nazionale ma di grande dimensione (gruppo 2), è stato rilevato che tutte le esigenze di capitale che derivano dalle modifiche apportate risultano esser contenute.

Per quanto riguarda le banche facenti parte il primo gruppo le esigenze di capitale ammonterebbero a 90,7 miliardi di euro, tra cui circa 28,2 sotto forma di CET1, mentre per quanto riguarda quelle facenti parte il gruppo 2 corrisponderebbero a 1,4 miliardi, come rappresentato graficamente nella pagina successiva.

Figura 1: Le esigenze di capitale derivanti dall'introduzione di Basilea IV

⁴⁵ Esso rappresenta il consiglio per la stabilità finanziaria, ovvero sia un'associazione senza alcun scopo di lucro il cui scopo è quello di monitorare il sistema finanziario mondiale




In base alle risposte fornite dal campione bancario posto sotto analisi è stato rilevato anche che solamente il 32% delle banche facenti parte il gruppo 1, incluse ovviamente anche gli istituti bancari aventi rilevanza sistemica mondiale, risulteranno esser vincolate nella loro attività a causa dell'output floor mentre la percentuale decresce al 22% per tutte le banche facenti parte il secondo gruppo.

Le Banche invece G-SIB subiranno maggiormente l'effetto delle variazioni apportate alla misurazione delle attività ponderate per il rischio (al netto degli output floor), con all'incirca il 56% degli istituti bancari che risulteranno esser vincolati a queste nuove regole.

È stato rilevato anche il fatto che per le banche facenti parte il secondo gruppo, le quali adottano solamente il metodo standardizzato, tale tipo di modifica risulterà esser ancor più rilevante., in linea generale per tutte le banche facenti parte di tale gruppo, comprese anche quelle che hanno optato per l'utilizzo dei metodi IRB, le limitazioni imposte sul leverage ratio determineranno delle maggiori limitazioni.

Risulta esser anche interessante porre in evidenza i vincoli maggiormente rilevanti per l'operatività bancaria, nel grafico sottostante.

Figura 2: i vincoli maggiormente rilevanti per l'operatività bancaria




Per di più si può facilmente comprendere (grafico sottostante) che le banche facenti parte del primo gruppo le quali presentano una maggiore divaricazione rispetto all'approccio di tipo standardizzato, siano ovviamente anche quelle che dovranno incrementare maggiormente i risk-weight usati nei modelli IRB in maniera molto più significativa, risultato che però sembra esser assolutamente coerente con l'obiettivo delineato dalla riforma di ridurre la differenza che sussiste tra i due mondi.

Allo stesso modo però, si può porre in evidenza il fatto che tutte le modifiche permetteranno a differenti istituti creditizi (aventi rilevanza internazionale) di diminuire i coefficienti di ponderazione per il rischio.

Dunque concludendo non sembra che le nuove misure determineranno un incremento delle attività ponderate per il rischio.

Figura 3: l'incremento dei risk weight utilizzati nei modelli IRB



Analizzando molto velocemente anche le conseguenze apportate da Basilea IV sul rischio operativo si può facilmente comprendere, mediante analisi svolte dall'ABE su un campione di 189 istituti bancari appartenenti a 19 differenti paesi europei, che la nuova metodologia per il rischio operativo contribuisce circa al 3,3% del complessivo incremento del capitale di classe primaria (detto anche Tier 1) pari al 23,6%.

Dal punto di vista monetario, per quanto riguarda ovviamente il campione di banche prese in considerazione, a fronte di un aumento atteso del Tier1 per 124,8 miliardi di euro, la nuova metodologia per il rischio operativo determina un impatto su di esso pari a 17,4 miliardi di euro.


Prendendo in considerazione le attività ponderate per il rischio, il metodo standardizzato introdotto dal Comitato di Basilea determina un incremento di quelle attività riferite al rischio operativo (RWAop) per il 37%, rivelandosi estremamente diversificato in base al metodo di calcolo scelto oppure in base alla dimensione bancaria.

In particolar modo tutti gli istituti creditizi che hanno deciso di utilizzare il BIA, ovvero sia l'approccio indicatore di base, sono sottoposte ad un impatto inferiore (ovvero sia un incremento delle attività ponderate per il rischio collegate al rischio operativo pari al 7%), diversamente per le istituzioni che hanno deciso di adottare l'approccio standardizzato e l'approccio avanzato di misurazione "AMA" l'impatto risulta esser decisamente maggiore (nel primo caso RWAop incrementa del 37% mentre nel secondo caso raggiunge la soglia del 40%).

Dal punto di vista dimensionale, le grandi istituzioni bancarie rilevano un incremento delle attività ponderate per il rischio in funzione del rischio operativo pari al 39% rispetto ai livelli correnti, mentre per le banche aventi una dimensione "media" l'incremento risulta esser del tutto marginale, infine per quelle di piccola dimensione si rileva una diminuzione pari al 26%. Dal punto di vista geografico, le ventiquattro banche italiane all'interno del campione sono quelle che subiscono in maggior misura le conseguenze del cambio di metodologia.

Nel grafico sottostante si può facilmente comprendere che i paesi che hanno risentito maggiormente del cambio di metodologia sono l'Italia e la Spagna.

Figura 4: l'impatto del rischio operativo sulle banche



Sources: EBA 2018-Q2 QIS data and EBA calculations.

Note: Based on a sample of 193 banks: AT (15), BE (4), DE (38), DK (7), ES (11), FI (5), FR (14), GR (5), HR* (2), HU* (1), IE (11), IT (24), LU (6), LV* (1), MT* (1), NL (11), NO (7), PL (11), PT (8), SE (11).

Concludendo si può sicuramente affermare che la nuova metodologia presenta un enorme vantaggio nel fornire un metodo più semplice, con impatti del tutto proporzionali al loro grado di complessità, rischiosità e dimensione bancaria.

Dal punto di vista organizzativo, per gli istituti bancari di dimensioni inferiori, i quali utilizzano l'approccio di base, il passaggio alla nuova metodologia rappresenta una vera e propria complessità.

Per quanto riguardano invece le banche che hanno deciso di utilizzare il metodo dei Modelli Interni si potrebbe sottolineare un certo disincentivo per quanto concerne il sostenimento del costo di sistemi evoluti di risk management per il rischio operativo.

Tutto ciò potrebbe ovviamente limitare gli investimenti per il miglioramento della gestione operativa focalizzando l'attenzione sui costi con una riduzione degli strumenti e dei team dedicati, mediante un possibile incremento dell'esposizione al rischio operativo (anche se l'avvenimento di tale situazione risulta esser improbabile.)

La realizzazione del nuovo framework da parte dell'Unione Europea dovrebbe comunque avvenire mediante la rimozione di alcuni elementi di possibile distorsione che hanno fatto sì che l'Autorità Bancaria Europea pubblicasse, nell'agosto del 2019, un policy advise sul rischio operativo del quale si condividono le esortazioni di fondo.

Primariamente si dovrebbe eliminare la discrezionalità nazionale in ragione della valenza predittiva delle perdite di tipo operativo rilevate dagli istituti creditizi negli anni passati, secondariamente si dovrebbe porre attenzione sulla soglia di materialità del singolo evento di perdite la quale potrebbe subire un incremento da ventimila a centomila euro su richiesta bancaria.

Per quanto riguardano le banche di minori dimensioni l'incremento di tale soglia però non risulterebbe possibile in quanto si verificherebbe l'esclusione di eventi di perdita più frequenti, con il rischio concreto di un incremento volatile del requisito patrimoniale.

Infine, la carenza di un periodo di phase-in potrebbe condurre a indesiderati cliff effects, con modifiche determinanti e repentine dei requisiti patrimoniali da inizio dell'anno corrente.

Dal punto di vista gestionale quindi gli istituti creditizi dovranno agire su tre differenti direttrici nei prossimi anni, ovvero:

- riuscire a mantenere sistemi efficienti di Loss Data Collection, che permettano di delineare ogni perdita di tipo operativo dal punto di vista della rilevanza al business bancario.

- Svolgere un aggiornamento sui sistemi di Operational Risk Management per poter indagare, nella maniera più dettagliata possibile, le relazioni esistenti fra eventi di perdita e fattori scatenanti.

- Svolgere una valutazione della profittabilità riguardante le singole linee di business, permettendo dunque di contribuire al processo di pianificazione strategica bancaria ed alla specificazione di modelli di business ottimizzati dal punto di vista del rischio-rendimento.

3: Effetti pandemici, impatto del covid 19 sugli assorbimenti patrimoniali bancari ed aiuti principali forniti dall'UE

3.1 L'inizio della crisi sanitaria

Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 si è espansa molto velocemente dal punto di vista globale una sorta d'infezione creata da un virus appartenente alla famiglia SARS-covid, denominato anche Covid-19⁴⁶, scoppiata a Wuhan, città sub provinciale della Cina., il virus è apparso immediatamente molto contagioso, causato dal fatto che il contagio può avvenire mediante contatti con individui che non presentano alcun sintomo, definiti asintomatici.

Nella maggioranza dei casi, tutte le persone che hanno contratto il virus riescono a guarire mediante dei protocolli e terapie già utilizzate senza usufruire di trattamenti che risultino essere particolari, nei casi peggiori però la malattia può sicuramente degenerare mediante l'aggravamento di patologie pregresse fino al decesso.

Dal punto di vista economico e finanziario le conseguenze sono state fin dal primo istante molto severe, la previsione sul tasso di crescita del prodotto interno sono state viste al ribasso a più riprese e nei primi tre mesi del 2020 si sono evidenziate delle tensioni uguali o addirittura superiori rispetto a quelle verificatesi durante la crisi finanziaria generata dai mutui sub-prime del 2008.

⁴⁶ Il virus alla base della pandemia è stato denominato SARS-CoV-2 (ossia Sindrome Respiratoria Acuta Grave/CoronaVirus-2) dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Il virus provoca la malattia denominata Covid-19, dove 'Co' indica corona, 'vi' significa virus, 'd' disease mentre '19' indica l'anno in cui si è manifestata per la prima volta.

Si sono verificati dei notevoli deterioramenti dei conti pubblici, un incremento del tasso d'insolvenza per differenti società ed un deterioramento delle condizioni economico finanziarie di differenti famiglie.

Tra l'altro si verificò ovviamente anche una certa ripercussione sulla qualità degli attivi bancari e sulla capacità degli istituti di erogare credito in un momento ove i mercati primari erano caratterizzati da una notevole diminuzione di attività.

Per fronteggiare tale scenario, le autorità monetarie e fiscali hanno tentato di contrastare la crisi con delle misure mai attivate negli ultimi anni ed il presente rapporto analizza tutte le conseguenze⁴⁷ pandemiche nei primi tre mesi del 2020, analizzando l'evoluzione pandemica, sia dal punto di vista internazionale che "domestico".

Lo sviluppo pandemico si è però tradotto in uno shock che ha influenzato notevolmente la domanda e l'offerta di ciascun paese. Rispetto alle precedenti crisi, è stato molto complesso svolgere una previsione sullo sviluppo e sull'intensità dello shock a causa della difficoltà di previsione dell'evoluzione pandemica.

Risulta però evidente che le modalità di trasmissione della crisi, ove i mercati finanziari e l'intero sistema bancario possiedono un ruolo fondamentale potendone incrementare gli effetti, così come risulta evidente che la "grandezza" della crisi, dipenda ovviamente dalle condizioni iniziali di partenza.

Per quanto concerne il nostro paese, l'Italia è stata interessata dalla pandemia nel momento in cui l'economia poneva dei segni di rallentamento, le imprese non finanziarie evidenziarono una decelerazione dei tassi di crescita per quanto concerne il fatturato con un netto incremento del proprio grado d'indebitamento, mentre tutti gli indicatori del mercato azionario di tipo domestico risultavano nettamente inferiori rispetto a quelli antecedenti la grande crisi finanziaria del 2008.


Su altri ambiti però, le condizioni iniziali di partenza, non risultarono porre particolare apprensione, le finanze pubbliche infatti evidenziarono un deficit di bilancio assolutamente sotto controllo, il sistema bancario italiano inoltre vantò una certa solidità mediante una netta patrimonializzazione ed un miglioramento creditizio avvenuto negli anni antecedenti, le famiglie, in base ad una maggior preferenza per la liquidità, furono caratterizzate da un livello di indebitamento molto basso ed un

⁴⁷ Rossano D. Covid-19. Emergenza sanitaria ed economica. Rimedi e prospettive.2020

elevato stock di ricchezza dal punto di vista finanziario in base ovviamente alla loro redditività disponibile.

Ma con l'avvenimento della pandemia, la decrescita della domanda in funzione del calo dell'occupazione (grafico sottostante) e del reddito disponibile, hanno incrementato le vulnerabilità già esistenti e tutti i timori riguardanti la sostenibilità del debito pubblico e privato.

Figura 5: la decrescita dell'occupazione italiana durante la pandemia



I mercati finanziari tuttavia hanno cercato di porre immediatamente rimedio, registrando nel marzo 2020 una fortissima flessione nei corsi delle azioni ed un notevole incremento per quanto concerne il rendimento dei titoli obbligazionari sia dal punto di vista pubblico che quello privato.

Dall'inizio del 2020 l'Italia ha inoltre segnato il maggior calo dopo il mercato spagnolo ma nei successivi tre mesi il nostro paese è comunque riuscito a colmare in maniera parziale alcune perdite mediante delle misure straordinarie di politica monetaria e di bilancio pubblicate a livello globale.

Complessivamente i rischi però rimangono sostanzialmente al ribasso, la pandemia non è stata ancora del tutto superata e la convivenza con tale virus determinerà ovviamente delle ripercussioni più o meno marcate in base alla capacità di ciascun paese di delimitare prontamente i nuovi focolai.

La crisi pandemica però fornisce due lezioni fondamentali:⁴⁸

⁴⁸ Sito online, la pandemia che ha sconvolto le nostre vite e resterà per sempre nell'immaginario comune: <https://lab24.ilsole24ore.com/storia-coronavirus/>

- La prima consiste nella totale necessità di delineare degli strumenti d'indagine che permettano di soddisfare tutte le possibili conoscenze dei policy-makers, nonostante ovviamente il contesto caratterizzato da una notevole incertezza. A tale necessità fanno riferimento tutte le analisi svolte ed i nuovi metodi determinati dalla combinazione di alcune metodologie epidemiologiche e macroeconomiche con l'utilizzo dei "real-time" (per esempio il traffico vocale o il consumo energetico) e dati ad alta frequenza.
- La seconda lezione consiste nel cercare di ottenere un determinato coordinamento dal punto di vista internazionale per poter attuare delle misure di contrasto che possano essere le più tempestive possibili.

L'aver una certa collaborazione dal punto di vista internazionale è assolutamente fondamentale per tentare di ridurre i rischi al ribasso causati dalle tensioni geopolitiche dal punto di vista globale (ed incrementate ovviamente dalla situazione pandemica).

Oltretutto, pur incidendo notevolmente sullo sviluppo economico dei paesi coinvolti, la crisi pandemica sta accelerando notevolmente dei processi idonei a modificare in maniera del tutto sostanziale il contesto socio-economico di riferimento, potendo citare per esempio la digitalizzazione finanziaria e l'incremento degli investimenti sostenibili.

Concludendo si può affermare che la crisi pandemica fornisce a regolatori ed autorità di vigilanza una realtà totalmente cambiata e che potrebbe addirittura fornire ulteriori evoluzioni.

La pandemia sta infatti cambiando molto velocemente i comportamenti e la scala prioritaria di tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, sottolineando il bisogno molto importante di dover incrementare la portata dell'approccio data driven ⁴⁹ alla regolazione ed alla vigilanza di tutti i mercati finanziari che hanno incominciato a trovare una maggior applicazione come risposta alla crisi finanziaria del 2008.

In tal senso, l'utilizzo di strumenti propri della data science e della data analytics rappresenta un punto determinante per un monitoraggio maggiormente efficace e tempestivo per quanto riguarda il contesto di riferimento volto all'ottenimento di una maggior regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari.

⁴⁹ Corrisponde ad un approccio basato su dati, per prendere delle decisioni informate, basate su fatti oggettivi e non sensazioni personali

Nelle figure sottostanti si può anche facilmente analizzare il numero dei contagi nei paesi maggiormente colpiti dalla pandemia nel primo semestre del 2020.

Figura 6: i contagi nei maggiori paesi Europei colpiti dalla pandemia





Figura 7: i contagi nel resto del mondo



Traendo le conclusioni si può affermare che tale pandemia rientra nel novero delle patologie respiratorie più gravi registrate negli ultimi anni: la Sars, rilevata nella Cina a fine del 2002, il virus H1N1, rilevato nel Messico nel 2009 ed il Mers-Cov sviluppatosi nel 2012 primariamente nell'Arabia Saudita e successivamente in quasi tutto il Medio Oriente.


Tra l'altro inizialmente la diffusione di tale infezione globale ha posto in evidenza l'estrema fragilità di molti sistemi sanitari, approntando ospedali totalmente dedicati ai malati per tentare di ridurre la pressione sulle strutture sanitarie. La vera svolta però avvenne sicuramente con l'introduzione del vaccino, il 27 dicembre 2020 infatti rappresenta una data storica, giornata che ha dato il via ufficiale alla campagna vaccinale in quasi tutta Europa. La vaccinazione fu offerta alla popolazione mediante dei valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere, secondo delle circostanze che tenessero conto della rischiosità effettiva della malattia e di tutte le tipologie di vaccinazioni autorizzate nel quadro della strategia proposta dalla Commissione europea.

La vaccinazione dunque fu la vera soluzione per ridurre il contagio e prendendo in considerazione le ultime rilevazioni disponibili, i soggetti che avevano deciso di non sottoporsi alla vaccinazione (definite anche no-vax) richiedevano delle cure ospedaliere circa 5,8 volte rispetto a coloro che avevano terminato il ciclo vaccinale. Differenze ancor più sostanziali si possono individuare nel momento in cui si analizzano le terapie intensive ospedaliere, la probabilità infatti di far parte dei malati più gravi è 10,8 volte maggiore tra coloro che non si sono vaccinati rispetto a coloro che lo sono ed addirittura venti tre volte maggiore a confronto con coloro che hanno svolto anche la dose "supplementare" (detta anche terza-dose).

Infine per quanto riguarda l'aspetto maggiormente "drammatico", coloro che non hanno svolto nemmeno una dose di vaccino presentarono un tasso di mortalità 4,7 volte maggiore rispetto a coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione e circa undici volte a quelli che svolsero l'ultima dose.

Per poter comprendere anche graficamente l'importanza della vaccinazione, nella pagina sottostante si pone in evidenza il confronto tra i ricoveri ospedalieri per le persone che hanno deciso di non vaccinarsi a quelli che lo hanno svolto.

Figura 8: Terapie intensive dovute al Covid-19, il confronto tra vaccinati e non.



Nei due grafici successivi si può anche notare la drastica riduzione delle infezioni e dei decessi solamente grazie alla prima dose.

Figura 9: la riduzione dei contagi.





Figura 10: la riduzione dei decessi.



3.2 Dalla crisi sanitaria alla crisi economica (approfondimento sulla crisi bancaria Italiana)

L'epidemia ebbe però anche un notevole impatto dal punto di vista economico⁵⁰ e non solamente sanitario causando per esempio una riduzione (nel 2020) del Prodotto Interno Lordo pari al 8,9%. All'apice di tale crisi si temeva, come avvenuto nel passato⁵¹, che lo shock potesse determinare innumerevoli crisi d'impresa con un notevole incremento di fallimenti ed uscite dal mercato, ad esempio per il venire meno di nodi importanti all'interno delle filiere.

Questa preoccupazione, condivisa anche dal punto di vista europeo, ha rappresentato una delle motivazioni principali perché venissero introdotte delle misure eccezionali di supporto, permettendo a molte imprese di riuscire a colmare in maniera parziale i propri fabbisogni liquidi e determinati deficit dal punto di vista patrimoniale. Ovviamente anche tutti gli istituti bancari italiani ne hanno notevolmente risentito ed all'interno di tale sotto capitolo risulta molto interessante poter svolgere un confronto tra lo stato di salute delle banche prima dell'avvenimento della pandemia e durante.

⁵⁰ Sito online: <https://www.lavoce.info/archives/64910/effetti-economici/>

⁵¹ Ovviamente si fa riferimento alla grande crisi finanziaria del 2007-2008, segnata da una crisi di liquidità e di solvibilità sia dal punto di vista statale che bancario.

Nel 2019 infatti la salute del sistema bancario, in Italia, dal punto di vista patrimoniale e per quanto concerne la rischiosità creditizia, risultava esser assolutamente migliorata rispetto al 2018, nonostante la presenza di un “ambiente” caratterizzato da una bassissima crescita economica, da una bassa inflazione e tassi d’interesse che erano ai minimi storici.

Alla fine del 2019 per di più il Common Equity Tier 1 ratio (CET 1 ratio) del sistema bancario italiano, ottenuto mediante rapporto fra il capitale che presenta una maggior qualità e tutte le attività ponderate per il rischio (risk weighted assets, RWA) presentava un valor medio pari al 13,9%, superiore sessanta punti base rispetto alla fine del 2018.⁵²

L’indicatore risultava esser pari al 13,9% per le banche significative e il 16,0% per quelle non significative e tale miglioramento, derivante in maniera principale dall’incremento di capitale di qualità primaria, ottenuto a sua volta dal risultato economico del tutto positivo e sicuramente dalla rivalutazione delle attività valutate mediante il fair value, consentì di diminuire la discrepanza esistente tra il CET1 ratio delle banche europee significative e quello delle banche operanti nel territorio italiano.

Nel 2019 in aggiunta il rapporto fra i flussi dei nuovi prestiti deteriorati ed il totale delle somme creditizie era diminuito al 1,2%, valore inferiore anche alla fine del 2007, periodo antecedente alla doppia recessione economica avvenuta nei cinque anni, ovverosia dal 2008 al 2013.

Oltre a ciò i crediti deteriorati al netto di tutte le rettifiche di valore avevano continuato sempre più a diminuire dal punto di vista della consistenza, specialmente per quanto riguarda la parte maggiormente rischiosa⁵³, fino a dicembre del 2019, quando per il complesso bancario era pari a 70 miliardi, o meglio il 22% inferiore rispetto a quanto registrato nell’anno precedente.

Le vendite invece dei crediti inesigibili (ovverosia quegli importi dovuti di denaro che molto probabilmente non potranno esser pagati) erano ammontate (sempre nel 2019) a 31 miliardi ⁵⁴di euro e rispetto al 2018 erano incrementate notevolmente le cessioni di posizioni denominate “inadempienze probabili”.

⁵² Sito online:

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210730~3d4d31f8e8.it.html>

⁵³ In seguito alle consistenti cessioni di sofferenze realizzate negli ultimi anni, circa la metà dei crediti deteriorati nei bilanci bancari è rappresentata da inadempienze probabili.

⁵⁴ Tra il 2016 e il 2019 le cessioni sono state pari, al lordo delle rettifiche, a 154 miliardi. Le vendite sono risultate superiori ai piani di riduzione presentati annualmente dalle banche

L'incidenza invece dei prestiti inesigibili sull'ammontare dei crediti erogati (NPL ratio) era diminuita dal 4,3 al 3,3%, percentuale che però risultava esser superiore rispetto alla media verificatasi in Europa (2,7%).

Il tasso di copertura invece, indicatore che mette in relazione le importazioni e le esportazioni dello stesso paese ottenuto mediante il rapporto fra tutte le rettifiche di valore e la consistenza dei crediti deteriorati lordi, si attestava alla fine dell'anno considerato ad un valore pari al 52,4%, a fronte di un valore medio prossimo al 45%.

Per quanto riguarda invece la liquidità, analizzata ovviamente dal punto di vista complessivo, le banche potevano ritenersi, nella maggior parte, soddisfatte, mediante la notevole crescita dei depositi registrata negli ultimi anni ed al notevole ricorso al rifinanziamento della Banca Centrale Europea.

Analizzando infine il coefficiente di finanziamento stabile (net stable funding ratio), ⁵⁵del tutto vincolante per le banche europee dal 2021, risultava esser in media pari al 114% per gli istituti bancari italiani significativi.

Concludendo si può affermare che la redditività bancaria, migliorata notevolmente nei due anni precedenti quindi nel 2017 e 2018, a causa di determinate operazioni di contenimento per quanto riguardano i costi operativi e della flessione del rischio creditizio, aveva affrontato una battuta d'arresto nel 2019, causata in maniera principale dal decremento del margine d'interesse e dall'incremento del carico fiscale, direttamente collegabile al venir meno del beneficio riconosciuto nel 2018 successivamente alla prima applicazione del principio contabile IFRS 9.

Difatti la produttività del capitale e delle riserve (ROE) si era attestata al 5,0%, al netto ovviamente di tutte le componenti che possono esser definite "straordinarie".

Per quasi tutte le banche significative invece il Return On Equity era diminuito di oltre l'1%, attestandosi al 4,9%, per gli istituti bancari invece meno significativi era incrementato di oltre tre punti percentuali, attestandosi al 6,5% (la contribuzione principale derivava dalle commissioni e da tutti i ricavi che sono derivati mediante la cessione di attività finanziarie).

Risulta esser anche molto interessante porre in evidenza il fatto che mentre molti istituti bancari che utilizzavano un modello di attività tradizionale avevano ottenuto un ROE bassissimo, quelli che

⁵⁵ Sito online: <https://www.tidona.com/gli-effetti-della-pandemia-sul-sistema-bancario>.

si sono qualificati nei servizi d'investimento ed in determinate parti del mercato (leasing, factoring, credito al consumo ecc ecc...) sono stati maggiormente redditivi.

Di estrema importanza risulta anche comprendere però come gli istituti bancari italiani hanno reagito alla pandemia, nel corso del 2020 infatti il contesto macroeconomico e normativo di riferimento sono cambiati in maniera del tutto radicale.

La crisi causata dal Covid-19 ha impattato molto duramente sul sistema produttivo, facendo sì che le banche italiane fossero esposte ai rischi derivanti dalla decrescita dell'attività economica.

Bisogna però anche ricordare che gli intermediari sono sicuramente capaci di affrontare tali rischi secondo delle condizioni patrimoniali e liquide più solide rispetto agli anni passati e con una maggior qualità degli attivi.

Come risposta a tale shock, le autorità nazionali ma soprattutto internazionali hanno delineato delle misure di politica monetaria e fiscale molto espansive per tentare di supportare i redditi familiari e delle imprese, il credito all'economia e la liquidità nei mercati.

Per sostenere gli istituti creditizi, la Banca Centrale Europea ha delineato un pacchetto contenenti delle misure per cercare di garantire la liquidità del sistema e la riduzione di tutti i rischi collegati al deterioramento del contesto finanziario. In tale direzione si dirigono i provvedimenti con i quali si è deciso, per esempio, di tentare di rendere maggiormente vantaggiose le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (trimestrali), di ridurre seppur in maniera del tutto temporanea i requisiti patrimoniali e di liquidità e di incrementare il quantitative easing.⁵⁶

Svolgendo molto velocemente un riassunto delle misure di sostegno, ove alcune di loro verranno analizzate più dettagliatamente nel paragrafo successivo, si può evidenziare che le misure finanziarie per le imprese ebbero lo scopo principale di evitare che eventuali restrizioni creditizie e momentanee tensioni di liquidità potessero determinare un'ulteriore flessione dell'attività produttiva.

Precisamente, con il decreto legislativo 18/2020, si è deciso di bloccare la revoca di determinate tipologie di finanziamento, la proroga dei finanziamenti, il blocco del rimborso dei debiti assunti dalle piccole e medie imprese e l'assegnazione delle garanzie pubbliche sui prestiti.

⁵⁶ Si tratta semplicemente di una politica messa in atto dalle Banche Centrali per la creazione della moneta mediante l'acquisizione di titoli di Stato oppure altre obbligazioni sul mercato.

Con il decreto legislativo 23/2020 è stata fornita inoltre la possibilità alle imprese di accedere, fino alla fine del 2020, a dei finanziamenti che possedevano la garanzia a “prima richiesta” assegnata dallo Stato italiano agli intermediari.

Nei primi sei mesi del 2020 però la patrimonializzazione del settore bancario si è leggermente rafforzata, difatti il Common Equity Tier 1 è incrementato di quasi un punto percentuale attestandosi al 14,8%, a causa della capitalizzazione degli utili che non sono stati distribuiti nel 2019, seguendo tutte le avvertenze poste dalle autorità di vigilanza.⁵⁷

Per gli istituti bancari meno significativi invece il rafforzamento patrimoniale si è ottenuto grazie all’incremento di capitale svolto da uno dei maggiori gruppi e dal complessivo decremento delle attività ponderate per il rischio.

Per quanto riguarda le imprese, tra il mese di marzo e settembre 2020, i prestiti concessi si attestavano a circa 58 miliardi di euro mentre quelli familiari, i quali erano diminuiti nel primo trimestre, sono rimasti pressoché stabili.

L’incremento del credito alle imprese, mediante l’ampio programma di garanzie pubbliche e la propensione espansiva della politica monetaria, ha permesso di poter colmare l’incremento del fabbisogno di liquidità causato ovviamente dall’interruzione dell’attività produttiva.

Verosimilmente, lo shock macroeconomico di tale periodo ha comportato sicuramente una riduzione della qualità degli attivi, con un incremento delle rettifiche di valore successivamente all’applicazione della normativa per quanto riguarda l’accantonamento minimo regolamentare (calendar provisioning).⁵⁸

Tutti i provvedimenti emanati dal Governo per quanto riguardano le moratorie e l’interruzione delle rate di un mutuo per l’acquisto di un immobile, gli interventi per sostenere i redditi familiari nonché l’immissione di alcuni incentivi fiscali hanno permesso di poter contenere il flusso di nuovi crediti deteriorati.

Difatti tra dicembre 2019 e giugno 2020, ovviamente al netto di tutte le rettifiche di valore, i crediti deteriorati sono diminuiti dal 3,3 al 3,1% del totale dei finanziamenti, mentre è rimasto

⁵⁷ La Vigilanza della BCE e la Banca d’Italia hanno raccomandato ai gruppi e alle banche vigilate di astenersi dalla distribuzione dei dividendi e dal riacquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti.

⁵⁸ Il Regolamento UE/2019/630 prevede per i crediti deteriorati la svalutazione crescente con il passare del tempo fino a raggiungere il 100 per cento entro tre anni per le esposizioni non garantite ed entro sette anni per quelle assistite da garanzia.

praticamente invariato il rapporto tra i nuovi prestiti deteriorati e l'ammontare totale dei prestiti in bonis (circa l1%).

A fine giugno 2020 i crediti complessivi del sistema bancario che risultavano esser deteriorati erano pari all'incirca a 67 miliardi di euro, il 4% inferiori rispetto a dicembre 2019.

Il tasso di copertura invece che, come precedentemente accennato, si attestava al 52,4%, era diminuito al 51,4% causato dal trasferimento di posizioni in sofferenza notevolmente svalutate e svolte dai principali gruppi bancari.

Per di più, i crediti deteriorati netti sul totale dell'erogazione creditizia presentavano un'incidenza (per i gruppi bancari italiani significativi) maggiore del 1,4% rispetto a quella degli istituti bancari significativi appartenenti alla zona euro.⁵⁹

La grandezza e la profondità di tale crisi ha determinato anche un incremento delle insolvenze per le imprese, nel 2020 difatti il peggioramento della loro situazione finanziaria ha determinato un significativo incremento della probabilità d'insolvenza e la quota dei debiti finanziari che fecero capo ad alcuni prenditori con una maggior propensione al rischio incrementò quasi del 20%.

In tali mesi era stata anche definita la proposta di poter creare un network tra le società di gestione dei crediti deteriorati che potessero operare secondo delle regole collettive e che potessero avere una capacità comune nel poter gestire correttamente dei prestiti inesigibili.

La liquidità bancaria però nel complesso è migliorata nel corso di tale anno, a giugno infatti il Net Stable Funding Ratio si poneva all'incirca al 121% per gli istituti creditizi che fossero significativi e nessuna banca deteneva un valore al di sotto del minimo regolamentare.

Tra la fine di marzo e quella di settembre il Liquidity Coverage Ratio per il sistema bancario è incrementato di ventotto punti percentuali, raggiungendo il 208% a fronte ovviamente del limite regolamentare del 100%, a tale incremento ha contribuito sicuramente l'aumento della liquidità posseduta sotto forma di riserve della banca centrale e l'incremento della raccolta presso la clientela.

La Banca d'Italia inoltre in tale periodo stimò che, nel caso si verificasse uno scenario molto avverso, con notevoli deflussi e determinati shock sul valore degli attivi prontamente liquidabili, gli istituti creditizi italiani sarebbero comunque stati capaci di mantenere una certa posizione liquida media

⁵⁹ Il differenziale era di 5,8 punti percentuali alla fine del 2015.

positiva per un lasso temporale pari a tre mesi, definito anche survival period (periodo di sopravvivenza).

Inoltre tutte le misure promosse dalla Banca Centrale Europea hanno notevolmente incrementato la liquidità bancaria, tra il mese di marzo e settembre l'entità del rifinanziamento presso l'Eurosistema è incrementato di circa 107 miliardi di euro, raggiungendo la cifra totale di 367 miliardi.

Tale fattore ha determinato un notevole incremento della liquidità in eccesso a fronte della riserva obbligatoria depositata presso la Banca D'Italia, mediamente 210 miliardi di euro nel periodo di mantenimento.

Ma la crisi, dunque, quali danni principali ha arrecato? La pandemia ha creato un sostanziale indebolimento della redditività bancaria italiana nei primi sei mesi⁶⁰ del 2020, la contrazione economica ha sviluppato la flessione dei ricavi da interesse ed incrementato il prezzo del rischio di credito, con la totale esigenza di aumentare il grado di copertura di posizioni in bonis, il cui merito di credito è peggiorato in seguito al deterioramento delle prospettive macroeconomiche.⁶¹

Nei primi sei mesi il ROE, senza le componenti straordinarie, è diminuito al 2,9% per le banche non significative ed al 3,1% per quelle significative.

I ricavi invece, sono diminuiti del 4,7% mentre i costi operativi, senza gli oneri non ricorrenti sostenuti per facilitare l'interruzione anticipata del rapporto lavorativo, hanno registrato una riduzione pari al 8,6%, fondamentalmente a causa della flessione delle spese differenti da quelle per il personale.

La diminuzione dei costi operativi rispetto ai ricavi ha provocato, per quanto riguardano i gruppi bancari significativi, un accrescimento della loro incidenza sul margine d'intermediazione (cost-income-ratio) del 3%, arrivando al 62,8%.

⁶⁰ L'analisi effettuata da KPMG sulle semestrali dei gruppi bancari italiani conferma la debolezza del profilo reddituale: infatti, nel primo semestre del 2020 i gruppi bancari del campione esaminato hanno registrato una perdita di 0,2 miliardi di euro, in netto peggioramento rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

⁶¹ Le evidenze disponibili indicano che la crescita delle rettifiche di valore registrato nella prima metà di quest'anno è concentrata soprattutto tra gli intermediari di maggiori dimensioni.

Le conseguenze apportate dunque dalla pandemia sulle banche italiane si possono definire abbastanza contenute grazie a dei provvedimenti straordinari, sia dal punto di vista monetario che fiscale, deliberati dai governi e dalle autorità di vigilanza.

In tale sottoparagrafo si è dunque analizzata la situazione delle banche pre e durante la crisi pandemica, accennando molto velocemente la situazione complessiva del sistema bancario italiano nel 2020., nel paragrafo successivo saranno analizzate in maniera minuziosa e dettagliata le misure di contrasto alla crisi, volte ovviamente al sostenimento bancario e gli interventi più rilevanti apportati dall'Unione Europea, analizzando principalmente il Decreto Legislativo "Cura Italia" con l'analisi dell'articolo 13, affrontando anche, seppur velocemente, il tema della garanzia consortile.

3.3 Le misure di contrasto alla crisi, gli interventi più rilevanti dell'Unione Europea

Il decreto legge 8 aprile 2020, numero 23, conosciuto come il decreto "Liquidità", ⁶² rappresenta il secondo dei tre decreti che il Consiglio dei ministri ha deliberato come principale risposta alla crisi pandemica.

Internamente sono previsti degli interventi finalizzati nel supporto alle imprese, artigiani, professionisti e lavoratori autonomi, i quali fecero i conti con gli effetti causati dalla chiusura generale (lockdown) e dal blocco dell'economia.

In tale paragrafo verranno dunque analizzati, dopo aver svolto un certo excursus sui provvedimenti adottati dal punto di vista europeo per quanto riguardano gli aiuti di Stato, quanto previsto dagli articoli 1 e 13 di tale decreto legislativo, i quali trovano applicazione nella disciplina riguardante la mitigazione del rischio creditizio all'interno del quadro regolamentare di Basilea.

Una delle principali preoccupazioni dei Governi Mondiali nel periodo della crisi pandemica fu, come già anticipato, la notevole carenza di liquidità che dal mese di marzo del 2020 mise a rischio l'interno sistema economico globale, riguardando primariamente le imprese.

Per tale motivazione le autorità europee si sono immediatamente attivate in tale direzione sfruttando, secondo tutti i fattori del quadro di vigilanza prudenziale, tutte le flessibilità fornite dalle

⁶² Prende tale nome poiché il suo compito primario è quello di inserire della liquidità allo Stato italiano

normative in vigore per aumentare la capacità bancaria e degli istituti finanziari nella concessione di prestiti alle imprese.

La prima vera iniziativa della Commissione Europea in tal senso fu la prima adozione, nel 20 marzo del 2020, del “quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti statali a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”, per poter consentire agli Stati membri di adottare i provvedimenti a sostegno delle imprese, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti statali.

Sulla base di tale regolamentazione, la commissione Europea all’interno di una comunicazione primaria, ha concesso agli Stati membri di rifornire le imprese di capitale o a concedere, per un ammontare nominale massimo di 800.000 euro per impresa, garanzie sui prestiti con una copertura totale del rischio creditizio e prestiti caratterizzati da tasso nullo.

A questa comunicazione primaria ne sono seguite ovviamente delle altre, precisamente quattro, una il 3 aprile, la seconda l’8 maggio, la terza il 29 giugno e l’ultima il 13 ottobre.

Precisamente la terza comunicazione fu predisposta per tentare di amplificare l’applicabilità delle misure a tutte quante le piccole e microimprese, incluse quelle che hanno presentato una certa difficoltà finanziaria fino al 31 dicembre 2019.

Specificatamente però i sostegni pubblici approvati dal quadro di riferimento per gli aiuti statali (Temporary Framework) sono:

- Aiuti caratterizzati da una certa limitazione nell’importo (sovvenzioni dirette ed agevolazioni fiscali)
- Aiuti per mezzo di garanzie statali sui prestiti volti nel poter garantire l’accesso alla liquidità per le imprese
- Aiuti sui tassi d’interesse per i prestiti pubblici
- Aiuti per mezzo di garanzie e prestiti trasmessi mediante enti creditizi oppure altri enti finanziari
- Assicurazione creditizia all’esportazione a breve termine da parte dello Stato italiano
- Aiuti volti alla ricerca ed allo sviluppo in materia di Covid-19
- Aiuti per gli investimenti nelle infrastrutture di prova
- Aiuti per supportare gli investimenti per la realizzazione di prodotti relativi al Covid-19
- Aiuti basati sul differimento fiscale o dei contributi previdenziali

- Aiuti rappresentanti delle sovvenzioni per poter pagare correttamente i dipendenti evitando dei possibili licenziamenti durante la crisi
- Aiuto per la ricapitalizzazione di società non finanziarie

Oltre a questi punti, in Europa sono stati delineati anche dei provvedimenti aggiuntivi, ovvero:

- È stato mobilitato un piano di 40 miliardi di euro di finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese ed imprese aventi una media capitalizzazione
- Il (FEI)⁶³ Fondo Europeo per gli investimenti è stato abilitato a fornire delle garanzie agli istituti creditizi che forniscono della liquidità alle piccole e medie imprese e a quelle aventi media capitalizzazione.
- Vi fu anche una certa iniziativa denominata SURE, ovvero “Support To Mitigate Unemployment Risks On Emergency” che rappresenta un sostenimento per i cittadini volto all’attenuazione del rischio di disoccupazione
- L’avvio da parte del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea di un piano di acquisto per l’emergenza pandemica in attuazione fino a giugno 2021. Esso rappresenta una programmazione temporanea di acquisto titoli, sia per quanto concerne il settore pubblico sia quello privato, con le finalità principali riguardanti il mantenimento di una soglia adeguata di liquidità nel sistema finanziario ed il sostenimento dei finanziamenti nei confronti di tutti i settori economici.
- La definizione di un accordo su un articolato pacchetto per la ripresa di 1.824,3 miliardi di euro, il quale pone le basi su due concetti fondamentali, il recovery fund ed il quadro finanziario pluriennale. Il primo rappresenta semplicemente un fondo con un valore pari a 750 miliardi di euro approvato nel luglio 2020 dal Consiglio europeo per cercare di sostenere gli stati UE colpiti dalla pandemia, nel secondo caso invece sono disposte delle risorse pari ad euro 1.74,3 miliardi relative al periodo 2021-2027.

Svolgendo dunque una prima sintesi, si può affermare sicuramente che l’Italia è stato uno dei Paesi primari che ha percepito nell’immediato la pericolosità delle ripercussioni economiche causate dalla crisi pandemica adottando anche dei provvedimenti d’urgenza per tentare di limitare un’eventuale crisi economica.

⁶³ Il Fei fa parte del gruppo banca europea per gli investimenti

Per una realizzazione immediata dei differenti interventi ed un monitoraggio sull'attuazione delle misure di supporto per la liquidità delle imprese, dal 29 marzo 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Banca d'Italia con l'Associazione Bancaria Italiana, il Mediocredito centrale e la SACE SPA hanno determinato una certa "Task Force", con l'intenzione primaria di diffondere le nuove normative coordinando lo scambio d'informazioni.

I provvedimenti introdotti sono finalizzati principalmente al sostenimento familiare, dei lavoratori e delle imprese e sono i seguenti:

- Decreto-legge n.9/2020 successivamente abrogato
- Decreto-legge n.18/2020(decreto "Cura Italia") nel quale sono contenute del decreto citato nel punto precedente.
- Decreto-legge n.23/2020 (decreto "liquidità")
- Decreto-legge n.34/2020 (decreto "rilancio")
- Decreto-legge n.104/2020(decreto "agosto")

Ovviamente bisogna anche sottolineare il fatto che alcune delle misure volte al sostegno economico realizzate dal Governo Italiano vedono il sistema bancario italiano coinvolto come veicolo mediante il quale realizzare tali misure, le quali devono assolutamente valutare nella maniera più corretta possibile gli effetti di tali provvedimenti sui propri bilanci nell'applicazione dei principi contabili internazionali.

Analizzando molto velocemente il primo decreto legislativo (convertito in legge in data 24 aprile 2020-Legge 24 aprile 2020 n.27) si evidenzia il fatto che sono messi in atto degli interventi focalizzati su quattro differenti ambiti, ovverosia il potenziamento del sistema sanitario, il supporto ai lavoratori mediante differenti forme d'integrazione salariale, un sostegno alla liquidità per quanto riguardano le imprese e le famiglie e la cessazione delle scadenze per i versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali.

Il titolo III di tale decreto (dall'articolo 49 al 59) è totalmente dedicato alle misure ed al sostegno della liquidità mediante il settore bancario le quali prevedono:

- Fondo centrale di garanzia PMI, ove lo Stato rilascia, a titolo gratuito, delle garanzie dirette⁶⁴(fino ad un limite pari al 80%) o riassicurazione per l'accessione al credito alle PMI, non

⁶⁴ Il termine "diretta" indica che il Fondo stesso presta la garanzia direttamente ai soggetti finanziatori

scartando la possibilità di prevedere altre forme di garanzia quali ad esempio dei possibili finanziamenti a tasso agevolato e garanzie dirette fino al 90%.

- Misure per il credito all'esportazione, ove la garanzia statale viene emessa attraverso la SACE (Società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per supportare l'accessibilità creditizia di differenti settori turistici, quali quello crocieristico.
- Fondo solidarietà mutui "prima casa" il quale prevede l'ingrandimento della platea di coloro che risultano esser titolari di un mutuo prima casa e che possano beneficiare, sia della cessazione per mesi 18 del pagamento rateizzato in scadenza nel 2020, sia del pagamento da parte del Fondo di metà degli interessi che sono maturati durante tale arco temporale.
- Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dal Covid-19, prevedendo per tali imprese, i professionisti e le ditte individuali, l'impossibilità di revocare fino al 30 agosto 2020 le aperture di credito a revoca.
- Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia, i quali prevedono che lo Stato possa rilasciare delle garanzie, fino ad un limite pari al 80%, a favore degli istituti creditizi e degli altri soggetti che hanno l'autorizzazione all'esercizio del credito.
- Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81, prevedendo la sospensione fino a mesi dodici del pagamento della quota capitale e di tutti gli interessi maturati delle rate in scadenza nel corso dell'anno.
- Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti d'integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del decreto legislativo n.18/2020, rappresentando una convenzione condivisa tra ABI, Organizzazioni sindacali confederali, Sindacati del settore ed Associazioni datoriali, prevedendo che gli istituti creditizi che hanno aderito all'iniziativa debbano anticipare ai lavoratori i pagamenti riguardanti il trattamento ordinario d'integrazione salariale ex Covid-19.

Per quanto riguarda invece il Decreto-legge n.23(il cosiddetto Decreto liquidità) emesso l'otto aprile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicante dei provvedimenti urgenti in materia di accesso creditizio e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, ovvero interventi in materia di salute e lavoro, esso considera un totale coinvolgimento degli istituti bancari al fine di poter garantire alle piccole, medie e grandi imprese della liquidità immediata, in particolare modo:

- CAPO I: misure di accesso al credito per le imprese (art 1-3), prevedendo che lo Stato Italiano possa emettere delle garanzie, per una sommatoria pari ad euro 200 miliardi attraverso la SACE⁶⁵, al fine di poter erogare prestiti di qualsiasi forma da parte degli istituti bancari a piccole, medie e grandi imprese.
- CAPO II: misure urgenti per poter garantire la liquidità delle imprese colpite dalla pandemia (art 4-13), fornendo una maggior semplificazione sia nel momento della stipulazione dei contratti tra gli istituti creditizi e la clientela sia dal punto di vista della gestione della comunicazione.

Si prevedeva inoltre un potenziamento del Fondo Centrale di garanzia PMI, già indicato dal precedente decreto legislativo.

Per quanto riguarda invece gli ultimi due decreti legislativi, si può evidenziare il fatto che con il primo, ovvero sia il "decreto rilancio", si cercò d'incrementare la quantità di risorse che erano già state deliberate dagli interventi precedenti, risolvendo alcune problematiche per quanto riguarda la trasmissione degli aiuti all'economia che si erano manifestati in tal periodo.

Con tale decreto dunque il Paese acquisì gli strumenti necessari per poter provare a ripartire in sicurezza rilanciando l'economia, mediante un provvedimento organico che è riuscito a stanziare fino a 155 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e 55 miliardi in termini d'indebitamento.

In tal provvedimento sono state inserite anche determinate misure per sostenere le famiglie italiane rafforzando e prolungando molti interventi del decreto "Cura Italia", fornendo un concreto aiuto ai genitori ed ai lavoratori ed assicurando la liquidità sufficiente mediante la certezza del reddito e la cessione dei versamenti fiscali e contributivi.(sono stati introdotti anche nuovi provvedimenti come il Reddito d'Emergenza avente come destinazione le famiglie con maggiori

⁶⁵ La SACE è una società finanziaria per azioni controllata da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

difficoltà ed importanti stanziamenti per provare ad allargare le tutele sociali e per far sì che la crisi pandemica non gravasse sulle famiglie in maniera eccessiva).

Specificatamente all'interno del decreto quindi sono stati delineati differenti punti come ad esempio:

- Sostegno a lavoratori e genitori, con dei voucher per l'acquisto servizi baby sitting, dei congedi parentali, un lavoro agile ecc ecc...
- Tutele sociali, potenziando ad esempio i fondi per l'assistenza ed i servizi per la disabilità, prevedendo la didattica per studenti con disabilità ecc ecc...
- Protezione dei redditi, sospensione dei licenziamenti, sovvenzioni al pagamento dei salari finalizzati ad evitare dei licenziamenti ecc ecc...
- Sostegni fiscali, sospendendo i versamenti di ritenute, tributi e contributi, definendo il differimento delle scadenze e della sospensione dei versamenti sia fiscali che contributivi. Con tale decreto dunque sono state posticipate le sospensioni dei mesi di marzo, aprile e maggio fino al mese di settembre 2020.

Per quanto riguarda invece l'ultimo decreto legislativo, ovvero sia il decreto "Agosto", convertito ovviamente anch'esso in legge mediante il voto di fiducia dalla Camera e dal Senato, esso si integra perfettamente con gli altri decreti sopra citati, andando a colmare le lacune che la crisi pandemica ha creato nel nostro paese.

Citando qualche provvedimento si può evidenziare il fatto che furono stanziati altri venticinque miliardi di euro per la ripresa economica ma soprattutto sono state incrementate le scadenze fiscali per coloro che hanno subito un decremento per quanto riguarda il fatturato di almeno il 33%.

Fu sospesa anche la Tasap, ovvero sia la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli ambulanti e fu prorogata la cassa d'integrazione per altre diciotto settimane.

All'interno di questa tesi però, quel che ci interessa maggiormente analizzare sono i provvedimenti delineati agli articoli 1 e 13 del decreto legislativo n.23/2020, poiché fanno leva sulla disciplina prevista da Basilea per quanto riguarda l'adeguatezza patrimoniale trattata precedentemente.

Tale decreto legislativo prevede uno schema di garanzie straordinarie e transitorie rilasciate dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, da SACE SPA e da ISMEA⁶⁶ per tentare di sostenere tutti i finanziamenti rilasciati dagli istituti creditizi alle imprese.

Queste tre istituzioni per di più rilasciano delle garanzie pubbliche, essendo ovviamente di proprietà dello Stato., ma è anche interessante evidenziare il fatto che il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese può rilasciare delle garanzie con le seguenti modalità:

- Garanzia diretta, rilasciando delle garanzie direttamente ai soggetti che richiedono un finanziamento
- Controgaranzia, il fondo rilascia la garanzia ad un soggetto garante che può semplicemente essere escussa dal soggetto che ha rilasciato il finanziamento nel caso in cui né il beneficiario né il garante riescano ad adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del finanziatore.
- Riassicurazione, il fondo rilascia infatti la garanzia direttamente al soggetto garante e può essere escusso da quest'ultimo nel momento in cui si sia verificata la liquidazione al soggetto da finanziare della perdita ottenuta sull'operazione.

Nel caso di tale decreto legislativo, il Fondo di Garanzia utilizza semplicemente solamente la prima e la terza, ovverosia la garanzia diretta e la riassicurazione.

Successivamente dunque, si analizzano minuziosamente si analizzano gli articoli 1 e 13 di tale decreto legislativo, evidenziando anche le rettifiche avvenute nel momento della sua conversione in legge (legge del 5 giugno 2020 n.40).

Per quanto riguarda l'articolo 13⁶⁷ (Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese) si delineano alcuni dei seguenti punti:

- Fino al 30 giugno 2022, la garanzia è rilasciata a titolo gratuito
- La somma massima garantita per ciascuna impresa risulta esser elevato, nel rispetto della disciplina dell'unione Europea, a cinque milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, dato calcolato in base alle unità di lavoro-anno identificate per l'anno 2019

⁶⁶ La controgaranzia ISMEA protegge gli istituti creditizi dal rischio d'inadempimento dei confidi, ovverosia il garante principale

⁶⁷ Sito online: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

- Per i finanziamenti con durata massima fino ad anni sei, la percentuale della garanzia diretta è aumentata al 90% del totale di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). A decorrere dal primo luglio 2021 le garanzie sono ammesse però nella misura massima del 80% e l'importo totale di tali operazioni finanziarie non dev'essere superiore, alternativamente a:
 - 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 oppure per l'ultimo anno a disposizione. Nel caso di società costituite a partire dal primo gennaio 2019, il totale del prestito non può essere maggiore dei costi salariali annui previsti per i primi due anni d'attività.
 - 2) il 25% del fatturato complessivo del beneficiario
 - 3) il fabbisogno per costi del capitale d'esercizio e per i costi d'investimento nei successivi diciotto o dodici mesi a seconda che si tratti di una piccola media impresa oppure di altre imprese, il cui numero massimo di dipendenti rimane sempre a 499.

- Per le operazioni finanziarie che hanno le caratteristiche, per quanto riguarda la durata e l'importo citate al punto precedente, la percentuale di copertura della riassicurazione è aumentata anche tramite il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da un altro fondo di garanzia, oppure da tutte le società cooperative autorizzate all'esercizio creditizio nei confronti dei propri soci⁶⁸, secondo la condizione principale che le garanzie da questi rilasciate non siano superiori alla percentuale massima di copertura pari al 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea.

In ogni caso, per tutte le operazioni caratterizzate con un limite di durata superiore al precedente punto, o per le quali si dovesse verificare un ritardo dell'autorizzazione dell'Unione Europea, le percentuali di copertura del fondo sono aumentate al 80% per quanto concerne la garanzia diretta ed al 90% per la riassicurazione.

- Sono peraltro ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta del 80% e per la riassicurazione nel 90% dell'importo garantito dai Confidi oppure da altro Fondo di Garanzia, con la condizione primaria che tutte le garanzie che sono state rilasciate da quest'ultimi non siano superiori alla percentuale massima di copertura del 80%, i finanziamenti a fronte delle

⁶⁸ Ex art.112 comma 7 del Testo Unico Bancario

operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione del credito aggiuntivo, la quale erogazione inizialmente è stata fissata al 10% del debito stabilito in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

- È prevista inoltre l'estensione spontanea della garanzia del Fondo nel caso particolare in cui gli istituti creditizi oppure gli intermediari finanziari stabiliscano, a causa ovviamente della crisi pandemica, l'incremento della scadenza del finanziamento oppure la cessazione del pagamento rateizzato di ammortamento.
- Si deve sottolineare anche il fatto che l'accesso al Fondo avviene sostanzialmente senza una possibile valutazione del merito creditizio, si prevede infatti che la garanzia sia concessa anche a favore d'impresa che presentano delle esposizioni scadute, delle sofferenze⁶⁹ oppure delle inadempienze probabili.
- Per quanto riguardano invece le operazioni d'investimento immobiliare nel settore, ad esempio turistico, con una durata minima di euro 500.000 e con una durata non superiore ad anni dieci, le garanzie del fondo possono ovviamente aggregarsi ad altre forme di garanzia sui finanziamenti.
- Viene prevista anche l'ammissione alla garanzia del Fondo con copertura totale (pari al 100%), sia per quanto riguarda la garanzia diretta sia quanto riguarda la riassicurazione, previa ovviamente autorizzazione da parte della Commissione Europea, per tutti i nuovi finanziamenti che dispongono di una durata fino ad anni dieci, con un preammortamento non inferiore a mesi 24 e di importo non superiore ad euro 30.000⁷⁰ rilasciati da istituti creditizi, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati per le piccole e medie imprese e soggetti esercitanti attività d'impresa.
- Per tutti i soggetti beneficiari la cui attività abbia generato dei ricavi che non siano superiori ad euro 3,2 milioni è consentito il cumulo della garanzia del Fondo citato nel terzo punto con altre garanzie rilasciate da Confidi oppure soggetti abilitati, a valere su risorse proprie, fino alla totale copertura, pari al 10%.

⁶⁹ La sofferenza la si ha quando la banca ritiene che il suo debitore non sia assolutamente in grado di estinguere il proprio debito, né oggi né in futuro

⁷⁰ Il finanziamento, sempre tenendo conto del limite dei 30.000 euro, non deve superare alternativamente gli importi previsti dal terzo punto).

- Concludendo bisogna anche sottolineare il fatto che la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche su determinati finanziamenti che siano stati perfezionati da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Per poter anche incrementare l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il decreto "Liquidità" assieme al decreto "Rilancio" hanno delineato due rifinanziamenti, pari a 1.729 milioni di euro e 3.950 milioni di euro.

Il decreto legislativo n 104/2020 ha definito ulteriori rifinanziamenti del Fondo di euro 3.100 milioni per il 2023, 2635 milioni per il 2024 e 1.600 milioni per il 2025.

Ma oltre al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, anche la SACE SPA è stata autorizzata nel poter concedere garanzie a copertura dei finanziamenti erogati dagli istituti creditizi, oppure da istituzioni finanziarie, alle imprese che sono state colpite dalla crisi pandemica.

Precisamente il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE SPA poteva essere attuato fino al 31 dicembre 2020 e doveva avvenire secondo la normativa europea sugli aiuti statali ed in maniera subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Le garanzie rilasciate da SACE SPA sono complementari a quelle concesse dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e secondo quanto concordato in sede parlamentare, da ISMEA., quest'ultime inoltre non si sovrappongono alle prime due in quanto sono indirizzate ad imprese medio-grandi oppure ad imprese che hanno terminato l'accesso al Fondo.

Analizzando ora il primo articolo del decreto legislativo "Liquidità" si pone in evidenza il fatto che nel primo comma è stata definita, per un ammontare massimo pari ad euro 200 miliardi, la capacità di SACE di potersi assumere degli impegni in garanzia e di questi almeno trenta miliardi di euro devono obbligatoriamente essere indirizzati a beneficio delle piccole e medie imprese e di tutti gli altri soggetti che usufruiscono delle garanzie citate nell'articolo 13(i quali ovviamente abbiano già usufruito l'accesso al Fondo e ad ISMEA.)

Nel secondo comma invece, sono state delineate le condizioni da rispettare per ottenere il rilascio della garanzia da parte di SACE SPA:

- Il finanziamento dev'esser caratterizzato da una durata non superiore ad anni sei, con però la possibilità di poter usufruire un preammortamento di tre anni (trentasei mesi)

- L'impresa che lo utilizza fino al 31 dicembre 2019 non doveva esser considerata tra le imprese in difficoltà e al 29 febbraio 2020 non doveva detenere delle esposizioni deteriorate nei confronti del sistema bancario italiano.
- La garanzia prestata non può esser superiore al maggiore tra i seguenti tre elementi:
 - 1) il 25% del fatturato dell'impresa nel 2019
 - 2) il doppio dei costi dell'impresa del personale sempre nel 2019
- La percentuale di copertura della garanzia deve tra l'altro rispettare assolutamente le seguenti limitazioni:
 - 1) 90% per le imprese con sede in Italia con un valore del fatturato fino ad 1,5 miliardi di euro ed un numero di dipendenti non superiore a 500
 - 2) 80% per le imprese che dispongono di un fatturato che sia compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi oppure con un numero di dipendenti superiore a 5000.
 - 3) 70% per tutte le imprese il cui fatturato risulti essere superiore a 5 miliardi di euro
- Le commissioni annuali, che le imprese devono rilasciare per l'ottenimento della garanzia, consistono nel:
 - 1) venticinque punti base per quanto riguarda il primo anno, 50 punti base per quanto riguarda il secondo e terzo e 100 punti base per quanto concerne il quarto, quinto e sesto anno, per i finanziamenti alle piccole e medie imprese.
 - 2) cinquanta punti base nel primo anno, 100 punti base nei due successivi, e duecento negli ultimi tre anni, per tutti gli altri casi.
- La garanzia deve assolutamente esser, a prima richiesta, esplicita, non revocabile e conforme a tutti i requisiti di vigilanza prudenziale.
- La garanzia deve coprire i finanziamenti per quanto riguarda il capitale, gli interessi, oppure oneri accessori.
- L'impresa che usufruisce della garanzia e le imprese che appartengono al suo gruppo non devono assolutamente approvare la distribuzione dei dividendi o il riacquisto delle azioni nel corso dell'anno dove la crisi pandemica ha colpito le imprese più duramente, ovvero sia nel 2020.

- L'impresa beneficiaria deve impegnarsi per la gestione dei livelli occupazionali tramite differenti accordi sindacali.
- L'impresa beneficiaria deve assolutamente impegnarsi nella non delocalizzazione delle produzioni e destinare il finanziamento a determinate spese aziendali come il sostegno dei costi del personale, canoni di locazione oppure affitto di rami di azienda ed investimenti di capitale circolante impiegati in stabilimenti ed attività imprenditoriali che risultino esser localizzati nel nostro Paese.

Risulta esser anche di fondamentale importanza evidenziare il fatto che sulle obbligazioni di SACE SPA è stata accordata di diritto la garanzia statale la quale risulta esser del tutto esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende nella copertura del capitale, degli interessi e di tutti gli oneri accessori al netto di tutte le commissioni ricevute.

Con l'articolo 1-bis si è anche introdotta la dichiarazione che sostituisce l'atto di notorietà ⁷¹per tutti i nuovi finanziamenti richiesti secondo l'articolo 1, mediante il quale il titolare dichiara che:

- L'impresa ha dovuto affrontare una cessazione dell'attività causata dalla crisi pandemica
- I dati aziendali forniti risultano esser veritieri
- La finalità per la quale è stato richiesto il finanziamento con la garanzia risulta esser del tutto coerente con quanto citato dal primo articolo
- I finanziamenti dovranno esser accreditati sul Conto Corrente indicato
- Il titolare rappresentante rispetta tutti i seguenti requisiti

Mediante tale autocertificazione, grazie alla quale il soggetto finanziatore non deve effettuare altri accertamenti rispetto a quanto dichiarato, si è del tutto facilitato e velocizzato il metodo di accesso mediante il quale le imprese accedono alla garanzia SACE.

Bisogna sottolineare anche il fatto che tale decreto ha introdotto, oltre ovviamente a tutte le misure temporanee fino ad ora elencate, anche delle nuove norme disciplinate dal secondo articolo ma che in tale tesi non verranno affrontate.

⁷¹ Con tale atto, viene fornito dal nostro ordinamento, la legge ci permette di attestare in modo valido determinati eventi, fatti oppure accadimenti

Svolgendo un breve commento, si può sicuramente comprendere che tali garanzie risultano essere uno strumento fondamentale per attenuare il rischio creditizio per gli istituti creditizi in associazione alle richieste di finanziamento.

Esse, difatti, pur tuttavia non cambiando il rischio d'insolvenza del debitore affidato, sviluppano dei notevoli vantaggi per tutti gli intermediari creditizi, primariamente semplificano il recupero del credito qualora il debitore dovesse risultare inadempiente, secondariamente determinano una riduzione del tasso d'interesse applicato al prestito.

Altri benefici sono sorti nel successivamente all'emanazione dell'Accordo di Basilea II, quando a tutte le modalità di attenuazione del rischio creditizio associate alle esposizioni bancarie è stato delineato, rispetto ai provvedimenti precedenti, un maggior peso nel decremento degli assorbimenti patrimoniali.

Per di più, la normativa introdotta con l'Accordo di Basilea III ha incrementato ancor di più la disciplina delle Credit Risk Mitigation contenuta all'interno del regolamento UE n.575/2013.

Tale decreto dunque è stato progettato su tale trattamento prudenziale preferenziale che, come si noterà successivamente, ha notevolmente stimolato l'erogazione creditizia nell'economia reale.

Come si è potuto anche notare in precedenza, Basilea stabilisce che gli istituti creditizi, nel calcolo dei requisiti patrimoniali, eseguano alle esposizioni delle ponderazioni diverse in base al rischio creditizio collegato, precisamente per le esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali, poiché i debitori sovrani vengono considerati privi di alcuna rischiosità, nell'Unione Europea vi è una disciplina di favore che permette l'applicazione di un coefficiente di ponderazione del rischio creditizio nullo (0%).

Mediante la stessa logica, le banche possono usare la medesima ponderazione anche per una categoria di esposizioni differente ma esente dal rischio creditizio, ovvero sia le esposizioni garantite da Amministrazioni Centrali e Banche centrali.

Le garanzie statali sono dunque affrontate all'interno di una disciplina che delinea come poter valorizzare le tecniche di attenuazione del rischio creditizio nella valutazione dei requisiti di adeguatezza patrimoniale.

Il criterio sottostante alla Credit Risk Mitigation si fonda sul fatto che, quando ovviamente ad una determinata esposizione è associata una garanzia, il rischio di non riuscire ad ottenere le somme di quel finanziamento si riducono notevolmente.

L'istituto creditizio difatti, qualora il debitore dovesse risultare inadempiente, può riottenere il suo credito grazie alla garanzia collegata all'esposizione, sostituendo dunque la rischiosità in sé dell'esposizione con quella della garanzia ottenuta.

Con l'accordo di Basilea II, le tecniche di mitigazione del rischio creditizio prendono in considerazione tutte le garanzie, sia di tipo reale (funded) che quelle personali (unfunded), finalizzate ovviamente alla riduzione del rischio principale, quello creditizio., nell'insieme delle garanzie reali sono incluse quelle reali finanziarie e le immobiliari, comprese anche le operazioni di leasing immobiliare.

Bisogna anche sottolineare il fatto che le modalità di mitigazione del rischio creditizio possono essere applicate da tutti gli istituti creditizi per qualsiasi attività e classe di rating, mentre per quanto riguarda la determinazione dei benefici derivanti da un decremento della rischiosità cambiano secondo il criterio deciso per la determinazione del rischio ed in base al tipo di garanzia fornita dalla controparte.

Gli istituti creditizi che ottengono a copertura del loro finanziamento una protezione creditizia di tipo personale e che hanno deciso di utilizzare il metodo standardizzato o quello IRB di base, hanno la possibilità di scambiare la probabilità che il debitore principale risulti essere insolvente (detta anche probabilità di default) con quella del soggetto che garantisce la protezione, ovviamente possedendo uno standing creditizio che sia sufficientemente elevato.

Se invece gli istituti creditizi dovessero utilizzare il metodo "IRB avanzato" o quello "base" possono optare per due metodi differenti, o l'applicazione del principio di sostituzione per la riduzione della probabilità che il debitore risulti essere inadempiente oppure utilizzare le stime interne per determinare una riduzione della Loss Given Default, ovvero la perdita creditizia che nel caso del default non si riesce a recuperare né mediante via giudiziale né stragiudiziale, tenendo conto ovviamente dei notevoli costi e tempi per il tentativo di recupero.

Per quanto concerne invece le garanzie finanziarie, la normativa ha delineato due differenti metodi, quello semplificato e quello integrale.

Nel primo caso viene sostituita la ponderazione del debitore principale con la ponderazione della garanzia finanziaria per l'esposizione coperta, nel secondo caso invece si sottrae semplicemente all'esposizione il valore della garanzia.

Tali metodologie possono essere scelte dagli istituti creditizi che hanno deciso di utilizzare il metodo standardizzato, mentre risulta essere obbligatorio per le banche che hanno optato per la metodologia di tipo "IRB".

3.4 Il ruolo dei Confidi

Analizzando però il tema della riduzione del rischio creditizio, bisogna considerare il fatto che anche i consorzi di garanzia collettivi dei fidi, nominati anche Confidi⁷², risultano essere importanti grazie alle garanzie che offrono alle imprese.

La garanzia consortile corrisponde ad una obbligazione che il Confidi⁷³ si assume nei confronti di un terzo creditore, corrispondente ad un istituto creditizio oppure un Intermediario Finanziario, per garantire che l'impresa socia risulti adempiente di una obbligazione (solitamente corrisponde alla restituzione di un prestito).

Tale garanzia dunque assume la forma di un'obbligazione accessoria, se infatti dovesse estinguersi l'obbligazione principale dell'impresa socia, allora decade anche l'efficacia dell'obbligazione presa in carica dal Confidi.

Per poter fornire l'erogazione delle garanzie, solitamente i Confidi utilizzano un fondo consortile, composto dal capitale sociale mediante le quote di partecipazione rilasciate dai soci e con contributi

⁷² Brunella Russo. I confidi nel rilancio del sistema delle garanzie.2020

⁷³ I confidi, detti anche "consorzi di garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio italiano che svolge l'attività di prestazione di garanzie per poter agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, sia a breve che a medio lungo termine.

rilasciati da dei possibili enti sovventori, quali le amministrazioni pubbliche, le associazioni imprenditoriali di garanzia e grandi aziende nonché da un fondo di garanzia o fondo rischi.

Il fondo di garanzia può assumere due differenti forme, quella di un fondo monetario e quella di un fondo fideiussorio, nel primo caso viene costituito dai contributi di tutti gli associati, degli enti sia pubblici che privati e può essere utilizzato sia per degli investimenti che utilizzato come garanzia.

In taluni casi, il fondo monetario può essere utilizzato anche in operazioni di *tranché cover*⁷⁴ come copertura delle perdite iniziali di un portafoglio creditizio (ovviamente bancario) segmentato.

Nel secondo caso invece può assumere la forma di un fondo fideiussorio, formato da delle garanzie fideiussorie rilasciate dalle società che risultano esser associate agli istituti creditizi convenzionati. Con tale forma di garanzia personale, si delinea però un problema di escussione *ad personam* e pro quota nei confronti di coloro che hanno aderito ai Confidi, occorrendo dunque definire dei contratti che risultino esser più chiari possibili per evitare che si verifichino dei contenziosi legali.

Anche le garanzie che vengono rilasciate dai confidi possono esser di due differenti tipologie, ovverosia sussidiarie e a prima richiesta.

Nel primo caso, nel momento in cui dovesse verificarsi l'insolvenza del soggetto garantito, l'istituto creditizio finanziatrice avvierà tutte le azioni legali per poter ottenere il credito.

Solo in un secondo momento invece, nel caso di un mancato oppure parziale rimborso, la banca può decidere di attivare la garanzia fornita dai Confidi, secondo ovviamente le limitazioni della percentuale deliberata, per coprire la perdita effettiva subita.

Nel secondo caso invece sono i confidi a rispondere direttamente delle obbligazioni assunte nel momento in cui dovesse verificarsi l'insolvenza dell'impresa, venendo escusso tramite richiesta della banca garantita.

Sussistono però anche altre due tipologie di garanzie, quelle dirette ed indirette, nel primo caso si parla di co-garanzia e riassicurazione, nel secondo di contro-garanzia. Nella co-garanzia si definisce un rapporto contrattuale fra l'istituto creditizio finanziatrice ed i confidi, ognuno dei quali rilascia una garanzia pro-quota e nel caso d'insolvenza sia il confidi che tutti gli altri co-garanti provvedono immediatamente al pagamento di ciascuna quota della propria garanzia.

⁷⁴ *Tranché Cover* è una piattaforma gestita da CONFESERFIDI, società finanziaria vigilata dalla Banca d'Italia.

Nella riassicurazione, invece, al rapporto iniziale tra l'istituto creditizio ed i confidi, si aggiunge quello tra i confidi di primo grado ed i confidi di secondo. Qualora dovesse verificarsi l'insolvenza, il confido di primo grado interviene rimborsando l'istituto creditizio per l'intera quota garantita ma in un momento successivo il confido escusso chiederà a quello di secondo grado il rimborso totale della quota di rischio riassicurata.

Nella contro-garanzia invece si delinea un rapporto contrattuale fra il confido di primo grado ed il contro-garante ⁷⁵ed al verificarsi di una doppia insolvenza, ovvero sia dell'impresa garantita e del confido garante, quest'ultimo interviene come un soggetto terzo pagando l'obbligazione del debitore principale.

È importante anche definire però quale sia il quadro normativo di riferimento, difatti il processo di riorganizzazione del comparto dei confidi nel 2003 con l'emissione del decreto legislativo numero 269, aveva delineato una triplice suddivisione ⁷⁶degli operatori del settore, ovvero sia le banche di garanzia collettivi fidi, i confidi maggiori elencati all'interno dell'elenco speciale ex art.107TUB, ed i confidi minori delineati all'interno della sezione dell'elenco generale ex art.155 comma 4 del TUB, che svolgevano in maniera del tutto esclusiva delle attività di garanzia collettiva dei fidi.

Il quadro normativo definito dalla legge del 2003 e dalle successive disposizioni ha sottolineato come nel tempo si verificassero notevoli carenze, riconducibili in via principale all'assenza di poteri di controllo e d'intervento per quanto riguardano i confidi minori, i quali avevano favorito l'introduzione nel comparto di operatori che sono risultati esser poco "trasparenti".

Si è reso dunque necessario un nuovo intervento da parte del legislatore per eliminare i limiti che sono stati evidenziati dal quadro normativo.

Tale intervento ha portato all'emanazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.241 il quale, nel riformare il titolo V del Testo Unico Bancario, ha introdotto notevoli innovazioni all'interno della disciplina dell'intermediazione finanziaria, per poter rafforzare i requisiti di accesso al mercato ma soprattutto per far sì che le attività possano esser riservate solamente agli operatori che siano in grado di garantire una piena affidabilità e trasparenza per quanto riguarda il loro comportamento.

⁷⁵ Un esempio di controgaranzia è quella offerta dal Fondo di garanzia per le PMI, istituito con la legge 662/1996, la cui finalità principale è consentire l'accesso ai finanziamenti per le PMI tramite la concessione di una garanzia pubblica sui prestiti bancari.

⁷⁶ Sito online: <https://www.tidona.com/il-sistema-dei-confidi-in-italia-profilo-normativi-operativi-e-di-vigilanza/>

Per i confidi invece il decreto legislativo ha confermato l'esistenza di due differenti categorie caratterizzate sia da una diversa ampiezza dello spettro di operatività sia da regimi di controllo distinti, ovverosia i confidi minori e quelli maggiori.

Per quanto riguardano i confidi minori, essi sono caratterizzati da un volume di attività finanziarie che risulta esser minore ad euro 150 milioni, svolgendo in maniera esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessa o strumentali, secondo ovviamente le riserve di attività previste dalla legge.

I servizi connessi invece corrispondono, secondo il decreto ministeriale 53/2015, ai servizi che permettono lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, in via del tutto accessoria a quest'ultima e con finalità coerenti con essa.

I confidi maggiori invece presentano un volume d'attività che risulta esser maggiore o uguale ad euro 150 milioni⁷⁷, essi sono anche vigilati dalla Banca d'Italia ed iscritti all'interno dell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario.

A tali confidi è permesso dunque di svolgere una maggior attività rispetto ai confidi minori, in considerazione ovviamente al loro assoggettamento a delle forme di vigilanza prudenziale.

Oltre allo svolgimento della garanzia collettiva dei fidi, tali soggetti possono esercitare prevalentemente⁷⁸, verso le società consorziate o socie, tutte le attività che risultano esser previste dall'articolo 112, comma 5 del Testo Unico Bancario, ovverosia:

- Fornire delle garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, volte all'esecuzione dei rimborsi delle imposte alle imprese sopra citate
- Poter gestire dei fondi pubblici di agevolazione
- Poter stipulare dei contratti con gli istituti creditizi assegnatari di fondi pubblici di garanzia per poter disciplinare nella maniera più corretta possibile i rapporti con le società consorziate o socie, per poterne facilitare la fruizione.

⁷⁷ La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, ha stabilito che concorrono a formare tale aggregato le seguenti voci contabili: cassa e disponibilità, crediti verso enti creditizi, crediti verso enti finanziari, crediti verso clientela, crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, azioni, quote e altri titoli a reddito variabile, ratei attivi, garanzie rilasciate, altre poste dell'attivo e operazioni "fuori bilancio".

⁷⁸ La prevalenza di tale attività è rispettata qualora dall'ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti condizioni: $RGCF > 50\% TR$ e $AGCF > 50\% TA$, dove RGCF rappresenta l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentale; AGCF indica l'ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi; TR è il totale dei ricavi; TA è il totale delle attività (Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015).

I confidi maggiori possono anche concedere in via del tutto residuale, altre tipologie di finanziamenti, anche a soggetti che risultino esser non soci, entro un limite però del 20% del totale dell'attivo.

Entro tale limite, i confidi hanno anche la possibilità di garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI socie, secondo ovviamente le riserve di attività delineate dalle vigenti disposizioni.

I confidi maggiori possiedono anche un sistema di vigilanza maggiormente rigoroso rispetto ovviamente ai confidi minori per quanto riguardano i controlli e gli adempimenti regolamentari.

A tali operatori vengono applicate le disposizioni contenute all'interno della circolare 288 del 2015, adattate ovviamente per prendere in considerazione la loro specificità, nella quale vengono descritti i principi generali di organizzazione, le regole del governo societario ed i presidi del controllo interno.

Ciascun confido maggiore deve sempre possedere:

- Un capitale minimo, per poter ovviamente ricevere l'autorizzazione nel poter operare, che sia pari ad euro due milioni.
- Delle partecipazioni detenibili, difatti i confidi maggiori possono assumere delle partecipazioni negli istituti creditizi ed in società finanziarie ed assicurative che non sia maggiore del 20% del capitale della società partecipata.

Analizzando invece il sistema dei confidi nel nostro Paese, si può evidenziare il fatto che, nel periodo pre-covid, il sistema italiano era caratterizzato da 311 intermediari, di cui 35 risultavano esser iscritti all'albo ex art.106 del Testo Unico Bancario(ovvero sia i confidi maggiori) e quindi sottoposti alla stretta vigilanza della Banca D'Italia ed i rimanenti 276 iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del Testo Unico Bancario (confidi minori), vigilati a loro volta dall' Organismo di Vigilanza ex art.112-bis TUB.

Rispetto agli anni precedenti il numero dei confidi maggiori è rimasto pressoché stabile, mentre quello dei confidi minori è aumentato leggermente., per di più nel 2019 si è interrotto il processo di concentrazione, in atto dal 2005, per determinati fattori quali interventi normativi ed operazioni di aggregazione.

Per quanto riguarda la situazione odierna, la distribuzione geografica riflette del tutto il tessuto imprenditoriale del nostro paese: ventun confidi vigilati sono stanziati nelle regioni settentrionali, specialmente nella Lombardia e nel Veneto., diversamente più della metà dei confidi minori risulta esser insediata nel Mezzogiorno.

Grazie anche ai dati forniti dalla Centrale dei Rischi, si può facilmente comprendere che la consistenza delle garanzie erogate era pari ad euro 12,6 miliardi, di cui 8,3 miliardi ovvero il 66% del totale, erano direttamente riconducibili ai confidi vigilati dalla Banca d'Italia.

Sotto il profilo della ripartizione delle garanzie su base geografica, si può notare che mentre il portafoglio delle garanzie dei confidi vigilati risulta esser pressoché distribuito in maniera del tutto omogenea sull'interno territorio nazionale, quello dei confidi minori si concentra prevalentemente nelle regioni meridionali.

Per delineare con maggior precisione il sostegno apportato dai confidi al sistema produttivo italiano, l'Osservatorio della Camera di commerci di Torino è solito nel definire l'indice di penetrazione, risultante dal rapporto fra le imprese che sono consorziate in ciascuna regione italiana ed il totale delle società sul territorio.

Nel dettaglio, il maggior indice di penetrazione (ovvero il 32%) veniva registrato nelle regioni del Nord Est, seguite da quelle del Centro (22,9%) e del Nord-Ovest (19,9%), nel Mezzogiorno invece tale indicatore risulta esser notevolmente inferiore (16%), ovviamente a causa della scarsa capacità associativa dei confidi vigilati.

La Camera dei commerci di Torino ⁷⁹svolge inoltre, ogni anno, un'indagine riguardante l'andamento del mercato italiano delle garanzie dei fidi e sul loro grado di solvibilità, sulla rischiosità creditizia e sulla redditività di tutti i confidi che sono strettamente controllati dalla Banca d'Italia.

Dal 2020 in poi però è stato delineato un sistema di valutazione innovativo riguardante lo stato di salute dei confidi, basato sulla presenza di undici indicatori qualitativi volti alla determinazione della solidità patrimoniale, la gestione del rischio creditizio e la sostenibilità dal punto di vista economico.

Per ciascuno di questi profili sono stati utilizzati i seguenti indicatori:

- Solidità patrimoniale: fondi propri, variazione dei fondi propri e patrimonio netto, total capital ratio, adeguatezza patrimoniale, fondi propri liberi

⁷⁹ La survey è curata dal Comitato Torino Finanza e dal Dipartimento di Management dell'Università di Torino.

- Gestione del rischio creditizio: tasso annuale di decadimento, solidità prospettica, solvibilità
- Sostenibilità economica: margine operativo, Cost Income Ratio, Core Cost Income Ratio

Di questi undici indicatori, otto corrispondono a quelli utilizzati dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole medie imprese per la valutazione dei garanti autorizzati, ovverosia: la variazione dei fondi propri e del patrimonio netto, l'adeguatezza patrimoniale, i fondi propri liberi, il tasso di decadimento, la solidità prospettica, la solvibilità, il CIR ed il Core CIR. Per quanto riguarda la solidità patrimoniale, i fondi propri rappresentano il presidio principale a fronte dei rischi collegati con l'attività degli intermediari finanziari, nonché il parametro principale per tutte le autorità di vigilanza e gli istituti prudenziali.

Secondo quant'anche previsto dalla circolare della Banca d'Italia n.288 del 2015 e dal Regolamento europeo n.575 del 2013 sul Capital Requirements Regulation (CRR), i fondi propri risultano esser pari alla somma tra il capitale primario di classe 1 ed il capitale di classe 2. (il capitale di classe 1 è ottenuto mediante la sommatoria fra il capitale primario di classe 1 e dal capitale aggiuntivo sempre di classe 1, mentre il capitale di classe 2 è determinato da degli strumenti di capitale subordinati). Per quanto riguarda invece la gestione del rischio creditizio, il rilascio delle garanzie da parte dei confidi determina ovviamente l'assunzione di tale rischio, il quale si materializza nel momento in cui l'esposizione garantita (per cassa oppure fuori bilancio) subisce un deterioramento al sopraggiungere di difficoltà nel poter onorare gli impegni assunti. Come citato precedentemente, nel valutare la capacità dei confidi nel tenere elevata la qualità del proprio portafoglio, si utilizzano tre differenti indicatori, ovverosia:

- Il tasso annuale di decadimento, ottenuto mediante il rapporto fra l'ammontare del credito garantito ai soggetti associati che erano in sofferenza nel corso dell'anno e l'ammontare del credito (che è stato garantito dai confidi) utilizzato da tali soggetti ma non considerato deteriorato alla fine del precedente anno.
- La solidità prospettica, ottenuta mediante il rapporto tra il tasso annuale di decadimento dei confidi ed il tasso annuale di decadimento del sistema creditizio riguardante l'area geografica di operatività prevalente del confidi.
- La solvibilità: la quale misura l'abilità dei confidi di riuscire a fronteggiare gli impegni finanziari nel breve termine mediante l'utilizzo della liquidità.

Concludendo, per quanto riguarda la sostenibilità economica, l'erogare garanzie in favore delle PMI rappresenta il ricavo principale per tutti i confidi.

4.0 *Analisi empirica sul banco “BPM”*

All'interno di tale tesi quel che si vuole però dimostrare è la variazione degli assorbimenti patrimoniali a fronte di tutte le operazioni di rinegoziazione debitoria previste dal decreto legislativo “liquidità”, analizzando anche le politiche complementari, quali quelle monetarie e fiscali applicate dal Governo Italiano.

Difatti qualora un istituto creditizio decidesse di concedere uno o più finanziamenti assistiti da determinate garanzie e riconosciute fondamentali nel decremento degli assorbimenti patrimoniali, verrebbe applicata senza alcun dubbio la normativa delle “Credit Risk Mitigation”.

Sicuramente sono riusciti a trarne beneficio gli istituti bancari italiani che durante la crisi pandemica hanno concesso dei prestiti secondo le modalità delineate dal decreto legislativo “Liquidità”, i finanziamenti infatti di cui agli articoli 1 e 13 del decreto legislativo n.23/2013 risultano esser coperti quasi interamente dalle garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia per le piccole- medie imprese, da SACE SPA e da ISMEA, istituzioni finanziarie sostenute dallo Stato Italiano.

Per di più l'articolo 13 definisce che l'intervento del Fondo debba esser eseguito in due modi differenti, o in forma diretta oppure in forma di riassicurazione della garanzia da parte di un Confidi., la riassicurazione del Fondo però può non coprire interamente la garanzia emessa dal Confidi, motivo per il quale determinate parti dell'esposizione rimangono coperte solo da quest'ultimo.

Riassumendo, si possono identificare alcune situazioni ove una parte del finanziamento risulta esser coperto dalla garanzia statale, un'altra parte dal Confidi, ed una parte risultare priva di alcuna copertura.

Primariamente si indicano anche gli interventi fiscali attuati dal nostro Governo.

4.1 Le misure fiscali e monetarie attuate dal Governo Italiano

Al pari delle politiche monetarie, anche gli stimoli fiscali sono risultati estremamente superiori rispetto agli interventi attuati durante le crisi precedenti ed hanno un notevole impatto sulla liquidità.

Per poter svolgere in maniera adeguata l'attività bancaria, la quale si ritrova esattamente al centro del processo d'intermediazione creditizia tra i risparmiatori e gli investitori, necessita di due risorse fondamentali, la liquidità⁸⁰ ed il patrimonio.

Il non poter disporre di tali beni in maniera illimitata è la ragione per la quale sono, da differenti anni, oggetto di regolamentazione dal punto di vista internazionale e costantemente monitorati per far sì che la loro disponibilità sia sempre costante e possa permanere nel tempo.

Tale capitolo difatti delinea, primariamente, le normative fiscali attuate dal Governo italiano per poi successivamente analizzare dal punto di vista empirico il possibile impatto patrimoniale su un determinato istituto creditizio delle misure previste dal decreto legislativo "Liquidità".

A livello europeo difatti sono state intraprese notevoli iniziative, primariamente è stata avviata la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita⁸¹, la quale permette delle possibili deviazioni dagli obiettivi di bilancio di medio termine, modificando temporaneamente la normativa europea riguardante gli aiuti statali per poter incrementare le possibilità d'intervento e di sostegno delle imprese domestiche da parte dei governi nazionali.

Oltretutto, per cercare di ridurre le ripercussioni della crisi pandemica è stato introdotto ed attivato il SURE (*Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*) avente una disponibilità pari ad euro 100 miliardi, utilizzati prevalentemente per completare le misure di cassa integrazione utilizzate dai vari paesi europei, salvaguardando il capitale umano delle imprese.

La Banca europea degli investimenti (BEI) ha inoltre stabilito l'istituzione di un fondo paneuropeo di garanzie per le piccole e medie imprese per una somma pari ad euro 25 miliardi, mobilitando delle risorse fino a 200 miliardi di euro sotto forma di finanziamenti.

⁸⁰ Il concetto di liquidità si riferisce all'attitudine di un bene mobile o immobile ad esser convertito in moneta legale

⁸¹ Il patto di stabilità e crescita (PSC) è un accordo internazionale, definito nel 1977 dagli Stati appartenenti all'UE, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche per poter mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione Europea

Il 9 aprile 2020 per di più fu raggiunto un determinato accordo in seno all'Eurogruppo per poter dotare il Meccanismo europeo di stabilità (ESM) di un'aggiuntiva linea creditizia precauzionalmente rinforzata, alla quale tutti gli Stati membri facenti richiesta hanno potuto accedere con l'unica condizione che tutte le risorse disponibili fossero indirizzate al finanziamento dei costi diretti ed indiretti dell'assistenza sanitaria, delle cure e della prevenzione.

La linea creditizia del MES, pari ad un ammontare di euro 240 miliardi, è stata attivata il primo giugno 2020 e risulta disponibile fino a dicembre dell'anno corrente., ogni Stato potrà richiedere un ammontare non superiore al 2% del Prodotto Interno Lordo ad un tasso che risulti esser al di sopra dello zero.

Il 27 maggio 2020 fu inoltre attuato dalla Commissione Europea un nuovo fondo temporaneo per la ricostruzione con un ammontare pari ad euro 750 miliardi, oltre al rafforzamento dei fondi di bilancio europei per gli anni 2021-2027 con un ammontare complessivo di circa 1100 miliardi di euro.


Complessivamente le misure introdotte dalla Commissione Europea corrispondono a 3.900 miliardi di euro, pari all'incirca al 33% del Prodotto Interno Lordo dell'Eurozona nel 2019.

Alle misure europee si sono anche affiancati differenti interventi varati dal punto di vista domestico dai governi nazionali per il sostenimento delle famiglie ed imprese., gli interventi annunciati in differenti economie avanzate nel 2020 ammontavano mediamente a più del 5% del Prodotto Interno Lordo, mentre le misure adottate dai paesi facenti parte il G20 si collocavano intorno al 3,5% del Pil. Risulta del tutto utile differenziare gli interventi fiscali in tre differenti gruppi, in base al semplice fatto che il loro impatto sul bilancio pubblico risulti esser, rispettivamente, tempestivamente peggiorativo senza nessuna possibilità di un recupero futuro oppure solamente e temporaneamente peggiorativo ovvero foriero di passività potenziali che potrebbero convertirsi in un determinato peggioramento delle finanze pubbliche.

Il primo gruppo comprende tutte le misure di stimolo immediate, ad esempio la spesa pubblica a favore di tutto il sistema sanitario, i sussidi per salvaguardare l'occupazione oppure sussidi di disoccupazione, gli investimenti pubblici e determinate perdite d'introiti fiscali (direttamente collegati alla cancellazione una tantum dell'obbligo del versamento fiscale e di contributi previdenziali).

Il secondo gruppo invece comprende tutte le sospensioni dei pagamenti riguardanti le tasse ed i contributi previdenziali⁸², il terzo invece si basa sul sostegno alla liquidità e garanzie pubbliche per poter facilitare l'accesso di famiglie ed imprese al credito bancario. In misura ovviamente coerente con i margini di manovra inferiori determinati dall'elevato debito pubblico domestico, il nostro paese si differenzia dagli altri paesi per l'incidenza, rispetto alle misure di stimolo immediato, della programmazione di garanzie pubbliche ai prestiti per le PMI e delle misure di differimento di alcuni obblighi fiscali a carico dei contribuenti (figura sottostante).

Figura 11: Le misure fiscali a sostegno dell'economia in alcuni paesi "avanzati"



Le misure di bilancio, delineate per provare a contenere le conseguenze causate dalla crisi pandemica, risultano essere ovviamente differenti tra i paesi in ragione dei differenti margini di manovra permessi dai rispettivi fondamentali di finanza pubblica.

Svolgendo una breve ricerca⁸³, si può facilmente comprendere che la crisi pandemica innescata dal covid-19 ha trovato generalmente, nella maggioranza dei paesi colpiti, un settore pubblico maggiormente vulnerabile rispetto al periodo precedente lo scoppio della crisi finanziaria globale.

Successivamente al 2008 difatti, una moltitudine di economie avanzate hanno evidenziato un graduale peggioramento dei conti pubblici e recuperato solamente in modo parziale.

Nel decennio 2010-2019 per esempio lo stock di debito pubblico degli stati "avanzati" si è classificato mediamente sopra al 100% del Prodotto Interno Lordo, nettamente superiore al 74% registrato nel 2007.


⁸² La contribuzione previdenziale consiste in una sorta di "premio assicurativo" che si paga per poter assicurare il lavoratore per un determinato evento come la malattia o la pensione.

⁸³ Sito online: <https://www.mef.gov.it/covid-19/Le-principali-misure-fiscali-adottate-dal-Governo/>

I notevoli programmi di spesa varati per poter affrontare la crisi pandemica ed il parallelo decremento delle entrate fiscali, causata anche dalla contrazione del reddito imponibile complessivo, ha comportato un ulteriore peggioramento dei parametri di finanza pubblica.

Nel 2020 infatti il rapporto fra il debito pubblico ed il Prodotto Interno Lordo nelle principali economie avanzate è risultato esser maggiore del 122%, mentre il rapporto tra il deficit ed il Pil si è attestato mediamente al 10,7%. (figura sottostante)

Figura 12: I principali parametri di finanza pubblica per i maggiori paesi avanzati nel 2020



Ritornando però all’analisi dei decreti legislativi “Liquidità”, “Rilancio”, “Agosto” e “DL n.129/2020” il Governo ha delineato delle specifiche misure fiscali ⁸⁴per il sostenimento dell’economia italiana.

Successivamente si analizzano molto rapidamente gli interventi fiscali maggiormente significativi, in materia di: sospensione, proroghe e rinvii e riduzione delle imposte.

Per quanto concerne il primo ambito, il decreto legislativo ha previsto una sospensione dei versamenti per le imprese ed i professionisti dei settori maggiormente colpiti, difatti per tutti gli operatori dei settori più compromessi dalla pandemia sono stati totalmente bloccati i versamenti dei contributi e delle ritenute sui redditi lavorativi.

Si è prevista anche una sospensione dei versamenti per imprese e professionisti, con ricavi o compensi non superiori a cinquanta milioni di euro, che hanno sofferto un decremento del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo ed aprile del 2020.

⁸⁴ Centro Studi Fiscali Seac. Novità fiscali per l’emergenza Covid-19.2020

Per le imprese ed i professionisti invece che hanno registrato dei compensi inferiori ad euro due milioni, sono stati immediatamente sospesi i versamenti da autoliquidazione scaduti nel lasso temporale fra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo, relativi a tutte le ritenute alla fonte per lavoro dipendente/assimilato ed alle differenti ritenute relative all'addizionale regionale e comunale; riguardo all'IVA ed ai contributi previdenziali per l'assicurazione obbligatoria. (Fu prevista anche una sospensione dei versamenti per i lavoratori autonomi e tutti gli agenti con ricavi o compensi che risultino esser non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta del 2019)

Per quanto concerne invece la cancellazione e la riduzione fiscale furono soppresse tutte le clausole di salvaguardia sull'IVA e accise, o meglio sono state revocate a partire dal primo gennaio 2021 le cosiddette "clausole di salvaguardia", le quali definiscono degli incrementi automatici delle aliquote d'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia d'accisa su taluni prodotti carburanti.

Furono cancellati anche il saldo Irap 2019 e la prima rata Irap acconto 2020., le società difatti aventi ricavi non superiori ad euro 250 milioni, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali non sono tenuti al versamento del saldo dell'Irap nel 2019, tantomeno della prima rata (pari al 40%) dell'acconto dell'Irap⁸⁵ dovuta per il 2020.

Vi fu anche un notevole decremento delle quote fisse delle bollette energetiche ed un'esenzione dall'IMU⁸⁶, riguardante la prima e seconda rata del 2020 per differenti tipi di immobili, fra cui quelli rientranti nella categoria catastale D2.

Le imprese pubbliche d'esercizio furono anche esentate dal versamento della Tosap e Cosap⁸⁷ ma un punto fondamentale fu la riduzione dell'aliquota IVA per quanto riguardano le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica (riduzione dell'IVA dal 22% al 5%).

Da come si può facilmente comprendere dunque il nostro governo, mediante i decreti legislativi sopra citati, ha cercato di far il possibile per sostenere le imprese e le famiglie durante la crisi pandemica, mediante delle normative che sicuramente hanno apportato dei notevoli benefici.

⁸⁵ L'irap rappresenta l'imposta regionale sulle attività produttive, ed è un tributo che i contribuenti pagano annualmente alla propria regione.

⁸⁶ L'imposta municipale unica (IMU) è un tributo del sistema tributario italiano, istituita per sostituire l'imposta comunale sugli immobili, ha inglobato anche parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

⁸⁷ Con il termine COSAP s'intende il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con TOSAP si fa riferimento alla tassa per l'occupazione di spazi ed Aree Pubbliche

Da quanto fin ora descritto, si può facilmente comprendere che lo shock causato dalla crisi pandemica ha portato a delle notevoli perdite di fatturato per le imprese, le quali ovviamente si sono ritrovate in enorme difficoltà nel retribuire i dipendenti ed i fornitori.

Pertanto, risultò chiaro alle autorità europee l'esigenza di dover rifornire il sistema di liquidità con delle misure (monetarie e fiscali) che risultassero il più tempestive possibili, ove la tempestività non doveva esser assolutamente un sinonimo di improvvisazione.

Fu dunque necessario che gli aiuti statali fossero configurati in modo da tener conto, oltre alle imprese beneficiarie, anche del mezzo utilizzato per poterle raggiungere, ovvero sia gli istituti bancari., solamente le banche difatti mediante la concessione di finanziamenti rendono possibile l'immissione di liquidità all'interno dell'economia reale ed esse, per poter svolgere tale attività, devono usufruire di un certo patrimonio.

Di conseguenza l'incremento della probabilità di default della propria clientela implica per tutti gli istituti creditizi un aumento della probabilità di non vedersi più restituito il credito inizialmente concesso, con un conseguente aumento degli assorbimenti patrimoniali, determinando un disincentivo nei clienti oppure portando a delle offerte creditizie talmente onerose da declinarle.

Per tale motivo, per mantenere invariato il flusso di finanziamenti nei confronti dell'economia reale, furono delineati dei provvedimenti che hanno totalmente distolto gli istituti creditizi dal problema di dover assorbire patrimonio, facendo sì che divenissero un efficace veicolo delle misure di sostegno pubblico e delle politiche fiscali e monetarie.

Un contesto analogo di irrigidimento degli standard di concessione creditizia (credit crunch) si era verificata un decennio fa in tutti gli Stati colpiti dalla crisi del debito sovrano.

In quel contesto tuttavia, non vi era stato un adeguato affiancamento di misure a sostegno del patrimonio bancario alle politiche monetarie espansive promosse dalla Banca Centrale Europea, le quali pertanto non avevano utilizzato la liquidità per concedere dei finanziamenti alle imprese ma l'avevano impiegata per l'acquisizione di titoli di Stato.

Nei titoli sussiste tra l'altro una relazione inversa tra il prezzo del titolo ed il suo rendimento, la quale rende i titoli maggiormente attrattivi durante le crisi: l'incremento della percezione della rischiosità di uno Stato fa sì che il rendimento dei propri titoli incrementi molto rapidamente ed i prezzi siano assoggettati ad un brusco decremento, incentivando gli istituti creditizi ad andare a leva

presso l'eurosistema al fine di acquistare titoli di quello Stato e poterne trarre un determinato ricavo dalla vendita nei mesi successivi quando il rendimento sarà diminuito.

Tale situazione si era anche delineata nel nostro paese, ove a causa della scarsa credibilità governativa aveva determinato un fortissimo aumento del rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali e dello Spread, inteso come la differenza fra i rendimenti dei titoli di Stato di due differenti paesi, ad esempio il BTP italiano a 10 anni ed il Bund⁸⁸tedesco di pari durata.

Il decennale tedesco, in particolare, definisce il parametro di riferimento per tutte quante le emissioni degli altri Paesi UE, dal momento che la Germania viene considerata la nazione maggiormente solida dal punto di vista finanziario.

Nonostante l'incremento della percezione della rischiosità al rischio sovrano di diversi Paesi europei, la normativa di Basilea, per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale, ha continuato a valutare gli Stati europei come delle controparti perfettamente solvibili, ove gli istituti creditizi potevano tranquillamente assumere delle nuove posizioni senza dover effettuare dei maggiori assorbimenti di capitale.

Lo Stato dunque, nei periodi di maggior crisi economica, risulta esser la migliore controparte per gli istituti bancari, anche mediante il trattamento che la regolamentazione degli accordi di Basilea gli riserva.

Le autorità dunque hanno facilmente compreso che, durante la crisi pandemica, per sostenere l'erogazione creditizia al sistema produttivo, bisognava assolutamente far leva su tale fattore.

Nel nostro paese il Governo, per far sì che l'assunzione d'esposizioni nei confronti di imprese e clienti risultasse appetibile a quella verso le amministrazioni centrali e banche, ha stabilito che potessero esser rilasciate delle garanzie statali, precedentemente analizzate, associate ai prestiti rilasciati dagli istituti creditizi verso l'economia reale. La protezione personale statale discende dalla disciplina di vigilanza all'interno della CRR, la quale permette agli istituti creditizi di non dover assorbire del capitale in riferimento ai finanziamenti a cui tali garanzie risultano esser associate.

Se ovviamente non fosse così, allora gli istituti creditizi potrebbero non assumere tale impegno e pensare di utilizzare le risorse statali per poter finanziare degli investimenti che risulterebbero molto

⁸⁸ Abbreviazione di Bundesanleihen, titoli di Stato emessi dal governo tedesco, sono obbligazioni a medio lungo termine e le scadenze variano da dieci a trent'anni.


convenienti, per esempio l'acquisizione di titoli di Stato garantendo dei ricavi senza dare origine a dei costi aggiuntivi dal punto di vista patrimoniale.

La motivazione per la quale dunque il decreto legislativo "Liquidità" è stato così architettato discende anche dall'esperienza maturata dalla crisi del debito sovrano, ove gli aiuti statali erano indirizzati esclusivamente all'inserimento di liquidità all'interno del sistema economico, senza finanziare le imprese in difficoltà.

La crisi pandemica dunque, oltre ad aver determinato un'emergenza sanitaria molto grave, ha determinato una crisi economica senza alcun precedente, obbligando le autorità pubbliche mondiali a far sì che l'enorme recessione economica verificatasi si trasformasse in una depressione avente una durata maggiore. La recessione economica ⁸⁹ha portato dunque nel nostro paese un notevole decremento del Prodotto Interno Lordo, precisamente la caduta complessiva del Pil nel 2020 è risultata esser pari al 8,9%, la peggiore della Storia della Repubblica. Tale diminuzione è stata sicuramente causata dal periodo di lockdown e da tutte le restrizioni che sono state adottate per tentare di limitare l'emergenza sanitaria.

Più precisamente, nella determinazione del Prodotto Interno Lordo con il "metodo della spesa", ovvero sommando i consumi, gli investimenti, le scorte e le importazioni, emerse il crollo dei consumi familiari (-10,7%) che portò ad un decremento del Pil pari al 6,4%. La restante parte è stata determinata dalla riduzione degli investimenti fissi lordi (-9,1%) e delle esportazioni (-13,8%). Nel grafico sottostante si può notare immediatamente il calo del Pil nel 2020⁹⁰, quando la crisi pandemica ha avuto i maggiori effetti.

Figura 13: La drastica riduzione del Pil italiano



⁸⁹ Bellettini Giorgio, Goldstein Andrea. L'economia italiana dopo il Covid-19.2020

⁹⁰ Sito online: <https://www.agi.it/economia/news/2021-02-02/pil-istat-crollo-storico-causa-covid-11246868/>

Nel nostro paese tuttavia le misure adottate hanno contribuito sostanzialmente al contenimento degli effetti finanziari reali, tra queste vi si è soffermati su quelle delineate dal primo e tredicesimo articolo del decreto legislativo “Liquidità” le quali, per poter raggiungere gli obiettivi prefissati inizialmente, sono state delineate in modo da poter incidere positivamente sugli assorbimenti patrimoniali del sistema bancario italiano.

La normativa di vigilanza prevede infatti che tutti i finanziamenti forniti all’economia reale a cui viene associata una garanzia di tipo personale rilasciata da un ente sovrano, gli istituti creditizi debbano applicare il medesimo trattamento prudenziale nei confronti delle amministrazioni centrali e banche centrali.

4.2 L’analisi empirica

Un’analisi di tipo empirico permetterà di comprendere e quantificare l’impatto in termini di decremento degli assorbimenti patrimoniali generato dai provvedimenti emergenziali emanati dal nostro Governo in una banca italiana, precisamente il Banco BPM S.p.A⁹¹, gruppo bancario avente un’origine cooperativa, presente in tutto il territorio italiano ad eccezione dell’Alto Adige e caratterizzato da un fortissimo radicamento locale, precisamente nella Lombardia, nel Piemonte e nel Veneto.

Ci si focalizza principalmente sulle operazioni di rinegoziazione del debito di cui al tredicesimo articolo del decreto-legislativo “Liquidità”, essendo gli unici finanziamenti disciplinati da tale decreto legge e sui quali poter svolgere un’analisi di tipo empirico.

La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia rilasciata su tali prestiti determina ovviamente una “traslazione” della parte di esposizione garantita, dal portafoglio regolamentare “Imprese” nel quale si trovano, al portafoglio avente una ponderazione nulla dedicato alle controparti centrali.

L’obiettivo di tale analisi è quello di comprendere l’effetto e l’impatto che lo spostamento delle esposizioni comporta sugli assorbimenti patrimoniali bancari per fronteggiare il rischio creditizio e di controparte.

⁹¹ BANCO BPM. Informativa da parte degli enti al pubblico del gruppo BANCO BPM-dati riferiti al 31 dicembre 2020

Per lo svolgimento corretto dell'analisi empirica si analizza la documentazione "Informativa al Pubblico di Terzo Pilastro-Pillar 3", stilata con cadenza annuale.

Bisogna anche sottolineare il fatto che il documento pubblicato dalla capogruppo riporta solamente le attività ponderate per il rischio di tutto il gruppo bancario, comprendendo quindi la variazione degli assorbimenti patrimoniali bancari nel "complesso" e non su ciascun istituto creditizio.

Tuttavia la finalità del Terzo Pilastro è quella di cercare di integrare i requisiti patrimoniali minimi ed il processo di controllo prudenziale, cercando di invogliare la disciplina di mercato mediante l'identificazione di un insieme di requisiti di trasparenza a cui tutti gli istituti creditizi hanno l'obbligo di doversi adeguare.

Il contenuto dell'informativa al pubblico è stato inizialmente delineato dalla circolare n.263 del 2006 dalla Banca d'Italia e successivamente integrato mediante l'introduzione della nuova disciplina regolamentare basata su CRR e CRDIV.

Successivamente, mediante il recepimento di Basilea III, la documentazione è stata identificata come la "normativa da parte degli Enti" e tutte le informazioni sono classificate all'interno di determinate tabelle, ciascuna delle quali ovviamente prende in considerazione una precisa area informativa (nella pagina sottostante sono rappresentate tali tabelle, con dati riferiti al 2020 e 2021).

Tabella 6: Distribuzione delle esposizioni per classe di merito creditizio e per classe regolamentare d'attività del banco "BPM" al 31/12/2020

Classi di esposizione	Fattori di ponderazione del rischio															Totale	
	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%	Altre		Dedotte
Amministrazioni centrali o banche centrali	59.425.390	0	0	0	155.893	0	309.100	0	0	2.576.549	0	222.002	0	0	0	50.903	62.688.935
Amministrazioni regionali o autorità locali	0	0	0	0	222.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.610
Organismi del settore pubblico	0	0	0	0	177.083	0	69.440	0	0	260.207	0	0	0	0	0	0	506.730
Banche multilaterali di sviluppo	176.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.341
Organizzazioni internazionali	1.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770
Enti	0	656.421	337.123	0	3.554.192	0	4.422.630	0	0	1.295.851	91.215	0	0	0	0	0	10.357.432
Imprese	0	0	0	0	52.702	0	649.871	0	0	5.887.660	260.856	0	0	0	0	0	6.851.089
Al dettaglio	0	0	0	0	0	0	0	0	1.842.733	0	0	0	0	0	0	0	1.842.733
Garantite da ipoteche su beni immobili	0	0	0	0	0	112.323	588.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701.072
Esposizioni in stato di default	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655.147	368.324	0	0	0	0	0	1.023.470
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838.972	0	0	0	0	0	838.972
Obbligazioni garantite	0	0	0	197.818	106.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.445
Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismi di investimento collettivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.720.003	0	0	0	0	0	0	1.720.003
Strumenti di capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.181	0	941.408	0	0	0	612.010	1.909.589
Altre posizioni	859.632	0	0	0	1.412	0	0	0	0	4.825.359	0	0	0	0	0	0	5.686.404
Totale	60.463.134	656.421	337.123	197.818	4.270.519	112.323	6.039.790	0	1.842.733	18.188.957	1.559.367	1.163.410	0	0	0	662.913	94.831.594

Tabella 7: Distribuzione delle esposizioni per classe di merito creditizio e per classe regolamentare d'attività del banco "BPM" al 31/12/2021

Classi di esposizioni	Fattori di ponderazione del rischio															Totale	Di cui prive di rating	
	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%	Altre			
1 Amministrazioni centrali o banche centrali	88.025.409	-	-	-	134.630	-	449.223	-	-	2.474.178	-	487.422	-	-	-	-	91.570.862	21.740.645
2 Amministrazioni regionali o autorità locali	-	-	-	-	165.406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.406	165.406
3 Organismi del settore pubblico	-	-	-	-	163.822	-	58.919	-	-	309.364	-	-	-	-	-	-	532.105	163.351
4 Banche multilaterali di sviluppo	194.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.254	194.254
5 Organizzazioni internazionali	24.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.261	24.261
6 Enti	-	644.479	-	-	2.258.072	-	4.597.509	-	-	942.718	82.895	-	-	-	-	-	8.545.673	2.512.459
7 Imprese	-	-	-	-	52.591	-	590.403	-	-	5.895.551	349.976	-	-	-	-	-	6.908.522	3.874.416
8 Esposizioni al dettaglio	-	-	-	-	-	117.470	-	-	1.435.177	-	-	-	-	-	-	-	1.552.647	1.548.503
9 Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	-	-	-	-	-	101.991	503.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605.666	551.210
10 Esposizioni in stato di default	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513.931	269.514	-	-	-	-	-	783.445	428.453
11 Esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554.890	-	-	-	-	-	554.890	554.890
12 Obbligazioni garantite	-	-	-	218.189	84.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.067	-
13 Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Quote o azioni in organismi di investimento collettivo	314.303	-	-	-	35.102	-	64.242	-	-	1.777.468	50.645	-	-	10.191	156.536	-	2.408.487	1.948.807
15 Esposizioni in strumenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911.058	-	878.759	-	-	-	-	1.789.817	1.789.817
16 Altre posizioni	789.174	-	-	-	1.861	-	-	-	-	4.826.293	-	-	-	-	-	-	5.617.328	3.114.441
17 TOTALE	89.347.401	644.479	-	218.189	2.896.362	219.461	6.263.972	-	1.435.177	17.470.561	1.327.921	1.366.181	-	10.191	156.536	-	121.556.431	38.610.913

Per lo svolgimento della nostra analisi dunque si è analizzato quando descritto all'interno del capitolo "Uso delle Ecai", il quale fa riferimento all' utilizzo da parte degli istituti bancari della metodologia standardizzata per determinare il requisito patrimoniale per far fronte ad uno dei principali rischi bancari, quello creditizio.

In tale sezione, come facilmente osservabile, le tabelle riportano le distribuzioni delle esposizioni soggette al rischio creditizio e di controparte in portafogli regolamentari. A ciascuno di essi è applicato un trattamento prudenziale che si differenzia in base alle valutazioni del merito creditizio rilasciato da ECAI. Precisamente all'interno dell'informativa si sono raccolti i dati riguardanti il metodo standardizzato, l'esposizione al rischio creditizio con gli effetti della CRM e la distribuzione per classe di merito di credito e per classe regolamentare d'attività.

Prendendo dunque in considerazione tali informazioni, non risulta difficile determinare le attività ponderate per il rischio del portafoglio regolamentare, conoscendo i fattori di ponderazione determinati nella CRR.

Dal punto di vista delle variabili, si sono riportate tutte le classi d'esposizioni, il portafoglio regolamentare viene riportato secondo le regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza determinate della Banca d'Italia.

Sono state riportate anche le esposizioni soggette a rischio creditizio e di controparte, al netto delle Credit Risk Mitigation, prendendo in considerazione ovviamente l'attenuazione del rischio creditizio per ogni portafoglio regolamentare e per ciascuna sottocategoria di portafoglio., infine sono state delineate anche le attività ponderate per il rischio per aver a disposizione tutti i dati necessari per lo svolgimento dell'analisi empirica.

Uno dei dati sicuramente più importanti all'interno di tale analisi è il Requisito Patrimoniale minimo di Vigilanza, ovvero sia la quantità minima di capitale che gli istituti creditizi per fronteggiare il rischio creditizio e di controparte, ottenuto dall'8% delle attività ponderate per il rischio (RWA), come si potrà notare successivamente. (tale dato si potrebbe facilmente osservare nella parte F della nota integrativa, ove sono presenti delle informazioni molto rilevanti dal punto di vista patrimoniale, ovvero sia il patrimonio bancario complessivo ed i Fondi Propri ed i coefficienti di vigilanza).

Lo scopo principale però di tale analisi è quello di quantificare numericamente la variazione degli assorbimenti patrimoniali per quanto riguarda il Banco BPM a seguito delle operazioni di

rinegoziazione de debito stabilite dal decreto-legislativo “Liquidità”, quantificando correttamente tutte le traslazioni di attività all’interno dei portafogli regolamentari.

Primariamente bisogna dunque stabilire la percentuale dei finanziamenti che sono stati sottoposti a delle rinegoziazioni a fronte dell’articolo 13 del decreto legislativo n.23/2020 nei due anni che si è deciso di analizzare, ovverosia il 2020 ed il 2021.

Controllando le varie indicazioni fornite dall’informativa al pubblico si è potuto facilmente comprendere che le richieste di operazioni di rinegoziazione da parte della clientela sono state pari al 30% del totale delle esposizioni in essere nel biennio posto sotto analisi.

Secondariamente è stata scelta la modalità con la quale avviene il rilascio delle garanzie da parte del Fondo, presupponendo che il Fondo di Garanzia rilasci delle garanzie “dirette” per la percentuale massima di copertura, determinata dal decreto legislativo al 80%.

Per concludere, si è stabilita la percentuale riguardante l’erogazione di nuova finanza, utilizzando la percentuale minima determinata dal decreto legislativo al 25% del debito residuo.

Nella pagina sottostante, sono stati indicati i passaggi fondamentali per lo svolgimento corretto di tale analisi.

Primariamente bisogna calcolare il 30% delle esposizioni all’interno dei portafogli regolamentari “Imprese” ed “Esposizioni al dettaglio”, le quali costituiscono le quantità di esposizioni sottoposte ad una certa rinegoziazione.

Secondariamente è necessario determinare il valore di tutte le esposizioni che sono oggetto di rinegoziazioni e garantite dalla garanzia diretta del Fondo, mediante il prodotto fra quanto ottenuto nel primo punto e l’80%.

Le esposizioni che verranno quantificate in tal modo passeranno dunque dal portafoglio “Imprese” ed “Esposizioni al dettaglio” a quello “Amministrazioni centrali e banche centrali”.

Successivamente bisogna determinare la differenza fra le esposizioni rilevate nel primo punto e secondo punto. Questo risultato corrisponde alla parte di esposizioni che sono state oggetto di rinegoziazione ma senza una certa protezione creditizia.

Per poter quantificare numericamente le nuove esposizioni che sono state detenute dal banco BPM a fronte dell’obbligo di erogare nuova finanza, basta moltiplicare il primo punto per il 25%. Tali

esposizioni risultano esser coperte solamente dall'80% dalla garanzia diretta del Fondo, per cui risulta opportuno svolgere il prodotto per tale valore per poter ottenere l'entità delle nuove esposizioni garantite.

Ovviamente la differenza numerica tra il quinto ed il quarto punto fornisce la parte di esposizioni ottenute mediante l'erogazione di una nuova finanza priva di copertura statale (20%), iscritta all'interno del portafoglio "Imprese" ed "Esposizioni al dettaglio".

Per concludere bisogna annotare le esposizioni all'interno dei portafogli regolamentari e ponderarle per i loro coefficienti patrimoniali, mediante la somma si giunge all'ottenimento del totale delle attività ponderate per il rischio. Moltiplicando tale valore per l'8% si otterrà il nuovo Requisito Patrimoniale di Vigilanza a seguito delle operazioni di rinegoziazione del debito.

Il punto di partenza di tale analisi corrisponde al portafoglio bancario del Banco BPM al 31/12/2020, contenuto nella sezione "USO delle ECAI" ed ove si possono svolgere tutti i calcoli precedentemente citati e notare come cambiano gli assorbimenti patrimoniali successivamente alle operazioni di rinegoziazione del debito, notandone un'estrema riduzione.

Tabella 8: Portafoglio bancario BPM al 31/12/2020

Portafoglio bancario BPM 2020	Esposizione netta dopo CRM	Attività ponderate per il rischio
Amministrazioni centrali e banche centrali	62.688.935	3.317.257
di cui: ponderazione 0%	59.425.390	0
di cui: ponderazione 20%	155.893	31.178
di cui: ponderazione 50%	309.100	154.550
di cui: ponderazione 100%	2.576.549	2.576.549
di cui ponderazione 250%	222.002	555.005
Amministrazioni regionali o autorità locali	222.610	42.650
di cui ponderazione: 20%	222.610	44.522
Organismi del settore pubblico	506.730	330.267
di cui ponderazione: 20%	177.083	35.416
di cui ponderazione: 50%	69.440	34.720

di cui ponderazione: 100%	260.207	260.207
Banche multilaterali di sviluppo	176.341	0
di cui ponderazione: 0%	176.341	0
Organizzazioni internazionali	1.770	0
di cui ponderazione: 0%	1.770	0
Enti	10.357.432,00	4.372.721
di cui ponderazione :2 %	656.421	13.128
di cui ponderazione: 4%	337.123,00	13484
di cui ponderazione :20%	3.554.192	710.838
di cui ponderazione: 50%	4.422.630	2.211.315
di cui ponderazione: 100%	1.295.851	1.295.851
di cui ponderazione: 150%	91.215	136.822
Imprese	6.851.089	6.386.917
di cui ponderazione: 20%	52.702	10.540
di cui ponderazione: 50%	649.871	324.935
di cui ponderazione: 100%	5.887.660	5.887.660
di cui ponderazione: 150%	260.856	391.284
Esposizioni al dettaglio:	1.842.733	1.348.650
di cui ponderazione :75%	1.842.733	1.382.049
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	701.072	305.186
di cui ponderazione: 35%	112.323	39.313
di cui ponderazione: 50%	588.749	294.374
Esposizioni in stato di default	1.023.471	1.207.632
di cui ponderazione: 100%	655.147	655.147
di cui ponderazione: 150%	368.324	552.486
Esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato	838.972	1.258.458
di cui ponderazione: 150%	838.972	1.258.458
Esposizioni verso enti e imprese con	-	-

valutazione del merito di credito a breve termine		
Esposizioni in strumenti di capitale	1.909.589	3.321.703
di cui ponderazione: 100%	968.181	968.181
di cui ponderazione: 250%	941.408	2.353.520
Altre posizioni	5.686.404	4.825.642
di cui ponderazione: 0%	859.632	0
di cui ponderazione: 20%	1.412	282.4
di cui ponderazione: 100%	4.825.359,00	4.825.359
TOTALE	92.807.148,00	26.717.083

Da tali dati risulta di notevole semplicità poter calcolare il Requisito Patrimoniale di Vigilanza per il rischio creditizio e di controparte (Requisito patrimoniale minimo) svolgendo il prodotto fra il totale delle attività ponderate per il rischio con l'8%.

		risultato
RPC min = RWA *8%		2.137.366

Successivamente si svolgono i medesimi passaggi citati precedentemente, mediante la determinazione delle esposizioni sottoposte a rinegoziazione., analizzando il portafoglio "Imprese (1) ed Esposizioni al dettaglio (2)"

1) $6.851.089 * 30\% = 2.055.326$

2) $1.842.733 * 30\% = 552.819$

Ora si possono tranquillamente riassumere i risultati ottenuti all'interno di una tabella Excel

	esposizioni con rinegoziazione al 30%
IMPRESE	2.055.326
ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO	552.819

Successivamente si possono calcolare le esposizioni oggetto di rinegoziazione debitorie coperte dalla garanzia diretta del Fondo (80%)

1) $2.055.326 * 80\% = 1.644.260$

2) $552.819 * 80\% = 442.255$

Come terzo passaggio si potranno calcolare le esposizioni che sono state oggetto di rinegoziazione debitoria ma che risultano ovviamente esser prive di copertura

$$1) 2.055.326 - 1.644.260 = 411.066$$

$$2) 552.819 - 442.255 = 110.564$$

Come quarto e successivo punto si determina l'emissione di nuova finanza sulle esposizioni oggetto di rinegoziazione debitoria, mediante la percentuale fissata inizialmente del 25%.

$$1) 2.055.326 * 25\% = 513.831$$

$$2) 552.819 * 25\% = 138.204$$

Come fatto precedentemente, i seguenti risultati possono esser riassunti all'interno di una tabella Excel

	25% delle esposizioni sottoposte a rinegoziazione
IMPRESE	513.831
ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO	138.204

Nei due passaggi seguenti si svolgono esattamente gli stessi procedimenti svolti precedentemente, per calcolare la nuova finanza che risulta esser coperta dalla garanzia del Fondo con ovviamente la medesima percentuale (80%)

$$1) 513.831 * 80\% = 411.064$$

$$2) 138.204 * 80\% = 110.563$$

	la nuova finanza coperta dalla garanzia del fondo
IMPRESE	411.064
ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO	110.563

Successivamente si definisce la nuova finanza senza copertura (20%)

$$1) 513.831 - 411.064 = 102.767$$

$$2) 138.204 - 110.563 = 27.641$$

Tali valori, essendo ovviamente senza alcuna protezione creditizia emessa dal Fondo di Garanzia, devono esser registrati nei due portafogli "Imprese" ed Esposizioni al dettaglio".

Come ultimo passaggio si svolge la registrazione nei portafogli regolamentari appropriati con la ponderazione delle esposizioni dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria.

1)Portafoglio” Amministrazioni centrali e Banche centrali”:

$(59.425.390+1.644.260+442.255+411.066+110.564) = 62.033.535$

2)Portafoglio “Imprese” = $(6.851.089 -1.644.260 +102.767) = 5.309.596$

3)Portafoglio “Esposizioni al dettaglio” = $(1.842.733-442.255+27.641)=1.428.119$

Nella Tabella sottostante si riassume ciò:

Tabella 9: Valore delle esposizioni dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria nel 2020

portafoglio "Amministrazioni centrali e Banche centrali"	62.033.535
portafoglio "Imprese"	5.309.596
portafoglio "Esposizioni al dettaglio"	1.428.199

Il valore del Portafoglio “Amministrazioni centrali e Banche centrali” lo si considera a ponderazione nulla (0%) e tutte quante le esposizioni successivamente alle operazioni di rinegoziazione debitoria, una volta eseguita la ponderazione con i coefficienti di ponderazione del proprio portafoglio di appartenenza, delineano i nuovi valori di tutte le attività ponderate per il rischio.

Il portafoglio “Imprese” invece lo si considera a ponderazione 100%.

Nella tabella sottostante si riassume quanto appena citato.

Tabella 10: Le nuove esposizioni e di conseguenza le nuove attività ponderate per il rischio nel 2020

Portafoglio	Esposizione dopo CRM	Attività ponderate per il rischio
Amministrazioni centrali e banche centrali	65.297.079	3.317.282
di cui ponderazione: 0%	62.033.535	0
di cui ponderazione: 20%	155.893	31.178
di cui ponderazione:50%	309.100	154.550
di cui ponderazione: 100%	2.576.549	2.576.549
di cui ponderazione: 250%	222.002	555.005
Imprese	6.273.025	6.036.355
di cui ponderazione: 20%	52.702	10.540
di cui ponderazione: 50%	649.871	324.935
di cui ponderazione: 100%	5.309.596	5.309.596
di cui ponderazione: 150%	260.856	391.284
Esposizioni al dettaglio	1.428.119	1.071.089
di cui ponderazione: 75%	1.428.119	1.071.089

A questo punto è possibile svolgere un confronto fra le esposizioni e tutte le attività ponderate per il rischio prima e dopo tutte le operazioni di rinegoziazione debitoria.

Tabella 11: Portafoglio bancario BPM al 31/12/2020 prima e dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria

portafoglio bancario BPM 2020	Esposizione netta dopo CRM	Attività ponderate per il rischio	Esposizione netta dopo CRM	Attività ponderate per il rischio
amministrazioni centrali e banche centrali	62.688.935	3.317.257	65.297.079	3.317.282
di cui: ponderazione 0%	59.425.390		62.033.535	0
di cui: ponderazione 20%	155.893	663451,4	155.893	31.178
di cui: ponderazione 50%	309.100	1658628,5	309.100	154.550
di cui: ponderazione 100%	2.576.549	3.317.257	2.576.549	2.576.549
di cui: ponderazione 250%	222.002	8293142,5	222.002	555.005
Amministrazioni regionali o autorità locali	222.610	42.650	222.610	42.650
di cui ponderazione: 20%	222.610	8530,000	222.610	8530,000
Organismi del settore pubblico	506.730	330.267	506.730	330.267
di cui ponderazione: 20%	177.083	66053,4	177.083	66053,4
di cui ponderazione: 50%	69.440	165133,5	69.440	165133,5

di cui ponderazione: 100%	260.207	330.267	260.207	330.267
Banche multilaterali di sviluppo	176.341	0	176.341	0
di cui ponderazione: 0%	176.341	0	176.341	0
Organizzazioni internazionali	1.770	0	1.770	0
di cui ponderazione: 0%	1.770	0	1.770	0
enti	10.357.432,00	4.372.721	10.357.432,00	4.372.721
di cui ponderazione :2 %	656.421	87454,42	656.421	87454,42
di cui ponderazione: 4%	337.123,00	174908,84	337.123,00	174908,84
di cui ponderazione :20%	3.554.192	874544,2	3.554.192	874544,2
di cui ponderazione: 50%	4.422.630	2.186.361	4.422.630	2.186.361
di cui ponderazione: 100%	1.295.851	4.372.721	1.295.851	4.372.721
di cui ponderazione: 150%	91.215	6.559.082	91.215	6.559.082
imprese	6.851.089	6.386.917	6.273.025	6.036.355
di cui ponderazione: 20%	52.702	1277383,4	52.702	10.540
di cui ponderazione: 50%	649.871	3.193.459	649.871	324.935
di cui ponderazione: 100%	5.887.660	6.386.917	5.309.596	5.309.596

di cui ponderazione: 150%	260.856	9.580.376	260.586	391.284
Esposizioni al dettaglio:	1.842.733	1.348.650	1.428.119	1.071.089
di cui ponderazione :75%	1.842.733	1.011.488	1.428.119	1.071.089
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	701.072	305.186	701.072	305.186
di cui ponderazione: 35%	112.323	106815,1	112.323	106815,1
di cui ponderazione: 50%	588.749	152.593	588.749	152.593
Esposizioni in stato di default	1.023.471	1.207.632	1.023.471	1.207.632
di cui ponderazione: 100%	655.147	1.207.632	655.147	1.207.632
di cui ponderazione: 150%	368.324	1.811.448	368.324	1.811.448
Esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato	838.972	1.258.458	838.972	1.258.458
di cui ponderazione: 150%	838.972	1887687,00	838.972	1887687,00
Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine	-	-	-	-

Esposizioni in strumenti di capitale	1.909.589	3.321.703	1.909.589	3.321.703
di cui ponderazione: 100%	968.181	3.321.703	968.181	3.321.703
di cui ponderazione: 250%	941.408	8.304.258	941.408	8.304.258
Altre posizioni	5.686.404	4.825.642	5.686.404	4.825.642
di cui ponderazione: 0%	859.632	0	859.632	0
di cui ponderazione: 20%	1.412	965.128	1.412	965.128
di cui ponderazione: 100%	4.825.359,00	4.825.642	4.825.359,00	4.825.642
TOTALE	92.807.148,00	26.717.083	88.736.210,00	21.263.343

Come per la situazione iniziale si può calcolare il nuovo Requisito Patrimoniale di Vigilanza per quanto riguarda il nuovo rischio creditizio e di controparte tramite la sommatoria di tutte le attività ponderate per il rischio dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria.

		risultato
Rpcm _{min} =	RWA*8%	1.071.067

Ovviamente il valore inferiore delle attività ponderate per il rischio comporta un minore Requisito Patrimoniale di Vigilanza per i due rischi sopra citati, avvantaggiando notevolmente gli istituti creditizi per quanto concerne un minor assorbimento patrimoniale.

Lo stesso procedimento lo si può svolgere anche per il 2021⁹², delineando l'effetto e l'impatto che lo spostamento delle esposizioni comporta sugli assorbimenti patrimoniali bancari per poter fronteggiare il rischio creditizio e di controparte.

Il punto di partenza corrisponde anche qui al portafoglio bancario del Banco BPM al 31/12/2021.

⁹² BANCO BPM. Informativa da parte degli enti al pubblico del gruppo BANCO BPM-dati riferiti al 31 dicembre 2021.

Tabella 12: Portafoglio bancario BPM al 31/12/2021

Portafoglio bancario BPM 2021	Esposizione netta dopo CRM	Attività ponderate per il rischio
amministrazioni centrali e banche centrali	91.570.862	3.944.270
di cui: ponderazione 0%	88.025.409	0
di cui: ponderazione 20%	134.630	26.926
di cui: ponderazione 50%	449.223	224.611
di cui: ponderazione 100%	2.474.178	2.474.178
di cui ponderazione 250%	487.422	1.218.555
Amministrazioni regionali o autorità locali	165.406	31.459
di cui ponderazione: 20%	165.406	33.081
Organismi del settore pubblico	532.105	370.733
di cui ponderazione: 20%	163.822	32.764
di cui ponderazione: 50%	58.919	29.459
di cui ponderazione: 100%	309.364	309.364
Banche multilaterali di sviluppo	194.254	-
di cui ponderazione: 0%	194.254	0
Organizzazioni internazionali	24.261	-
di cui ponderazione: 0%	24.261	0
enti	8.545.673,00	3.848.550
di cui ponderazione :2 %	644.479	12.889
di cui ponderazione :20%	2.258.072	451.614
di cui ponderazione: 50%	4.597.509	2.298.754
di cui ponderazione: 100%	962.718	962.718
di cui ponderazione: 150%	82.895	124.342
imprese	6.908.522	6.542.308
di cui ponderazione: 20%	52.591	10.518
di cui ponderazione: 50%	590.403	295.201
di cui ponderazione: 100%	5.895.551	5.895.551

di cui ponderazione: 150%	369.976	554.964
esposizioni al dettaglio:	1.552.647	1.080.624
di cui ponderazione :35%	117.470	41.114
di cui ponderazione: 75%	1.435.177	1.076.382
esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	605.666	263.862
di cui ponderazione: 35%	101.991	35.696
di cui ponderazione: 50%	503.675	251.837
esposizioni in stato di default	783.455	918.203
di cui ponderazione: 100%	513.931	513.931
di cui ponderazione: 150%	269.514	404.271
esposizioni associate ad un rischio particolarmente elevato	554.890	832.335
di cui ponderazione: 150%	554.890	832.335
obbligazioni garantite	303.067	38.795
di cui ponderazione: 10%	218.819	21.881
di cui ponderazione: 20%	84.878	16.975
esposizioni verso enti ed imprese con valutazione del merito di credito a breve termine.	-	-
quote o azioni in organismi di investimento collettivo	2.408.307	2.327.740
di cui ponderazione: 0%	314.303	0
di cui ponderazione: 20%	35.102	7.020
di cui ponderazione: 50%	64.242,00	32.121
di cui ponderazione: 100%	1.777.468	1.777.468
di cui ponderazione: 150%	50.645	75.967
di cui ponderazione: 1250%	10.191	127.387
altre	156.356	
esposizioni in strumenti di capitale	1.789.817	3.107.956
di cui ponderazione: 100%	911.058	911.058

di cui ponderazione: 250%	878.759	2.196.897
altre posizioni	5.617.328	4.826.665
di cui ponderazione: 0%	789.174	0
di cui ponderazione: 20%	1.861	372
di cui ponderazione:100%	4.826.293	4.826.293
totale	121.556.260,00	28.133.500

Come notato precedentemente, si può facilmente calcolare il Requisito Patrimoniale di Vigilanza per il rischio creditizio e di controparte (Requisito patrimoniale minimo) mediante il prodotto fra il totale delle attività ponderate per il rischio e l'8%.

		risultato
RPc min =	RWA*8%	2.250.680

Successivamente si svolgono i medesimi passaggi citati precedentemente, con la determinazione delle esposizioni sottoposte a rinegoziazione debitoria (analizzando sempre il portafoglio "Imprese" ed "Esposizioni al dettaglio").

1) $6.908.522 * 30\% = 2.072.556$

2) $1.552.647 * 30\% = 456.794$

Riassumendo i risultati all'interno di una tabella Excel si ottiene:

esposizioni con rinegoziazione al 30%	
IMPRESE	2.072.556
ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO	456.794

Successivamente si calcolano i valori delle esposizioni soggette a rinegoziazione debitoria che risultano esser coperte dalla garanzia diretta del Fondo (80%).

1) $2.072.556 * 80\% = 1.658.044$

2) $456.794 * 80\% = 365.435$

Come terzo passaggio si calcolano le esposizioni oggetto di rinegoziazione ma prive di copertura

1) $2.072.556 - 1.658.044 = 414.512$

2) $456.794 - 365.435 = 91.359$

Come quarto e successivo punto si calcola l'emissione di nuova finanza sulle esposizioni oggetto di rinegoziazione debitoria.

$$1) \% = 2.072.556 * 25\% = 518.129$$

$$2) 456.794 * 25\% = 114.198$$

Anche qui i risultati possono esser riassunti all'interno di una tabella Excel

	25% delle esposizioni sottoposte a rinegoziazione
IMPRESE	518.129
ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO	114.198

Nei due passaggi seguenti si determina la nuova finanza coperta e non dalla garanzia del Fondo.

$$1) 518.129 * 80\% = 414.503$$

$$2) 114.198 * 80\% = 91.358$$

	la nuova finanza coperta dalla garanzia del fondo
IMPRESE	414.503
ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO	91.358

La parte priva di copertura risulta invece esser:

$$1) 518.529 - 414.503 = 104.026$$

$$2) 114.198 - 91.358 = 22.840$$

Tali valori, non avendo alcuna protezione creditizia emessa dal Fondo di Garanzia, devono esser registrati nei due portafogli "Imprese" ed "Esposizioni al dettaglio".

Come passaggio finale, si svolge la registrazione nei portafogli regolamentari appropriati con la ponderazione delle esposizioni dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria.

1) Portafoglio "Amministrazioni centrali e Banche centrali" (ponderazione nulla):
 $(88.025.409 + 1.658.044 + 365.435 + 414.503 + 91.358) = 90.554.749$

2) Portafoglio "Imprese": $(6.908.522 - 1.658.044 + 104.026) = 5.354.504$

3) Portafoglio "Esposizioni al dettaglio": $(1.552.647 - 365.435 + 22.840) = 1.180.052$

Nella parte sottostante si riassume ciò:

Tabella 13: Valore delle esposizioni dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria nel 2021

portafoglio "Amministrazioni centrali e Banche centrali"	90.554.749
portafoglio "Imprese"	5.354.504
portafoglio "Esposizioni al dettaglio"	1.180.052

Il valore del Portafoglio "Amministrazioni centrali e Banche centrali" lo si considera a ponderazione nulla e tutte quante le esposizioni dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria, una volta eseguita la ponderazione con i coefficienti di ponderazione del proprio portafoglio di appartenenza, delineano i nuovi valori di tutte le attività ponderate per il rischio.

Il portafoglio "Imprese" invece lo si considera a ponderazione 100%, a differenza del Portafoglio "Esposizioni al dettaglio" al 75%.

Nella tabella sottostante si riassume quanto appena citato.

Tabella 14: Le nuove esposizioni e di conseguenza le nuove attività ponderate per il rischio nel 2020

Portafoglio	Esposizione dopo CRM	Attività ponderate per il rischio
Amministrazioni centrali e banche centrali	94.100.202	3.944.270
di cui ponderazione: 0%	90.554.749	0
di cui ponderazione: 20%	134.630	26.926
di cui ponderazione: 50%	449.223	224.611
di cui ponderazione: 100%	2.474.178	2.474.178
di cui ponderazione: 250%	487.422	1.218.555
Imprese	6.367.474	6.215.187
di cui ponderazione: 20%	52.591	10.518
di cui ponderazione: 50%	590.403	295.201
di cui ponderazione: 100%	5.354.504	5.354.504
di cui ponderazione: 150%	369.976	554.964
Esposizioni al dettaglio	1.297.522	926.153
di cui ponderazione: 35%	117.470	41.114
di cui ponderazione: 75%	1.180.052	885.039

A tal punto è possibile svolgere un confronto fra le esposizioni e tutte le attività ponderate per il rischio prima e dopo tutte le operazioni di rinegoziazione debitoria.

Tabella 15: Portafoglio bancario BPM al 31/12/2021 prima e dopo le operazioni di rinegoziazione debitoria

Portafoglio bancario BPM 2021	Esposizione netta dopo CRM	Attività ponderate per il rischio	Esposizione netta dopo CRM	Attività ponderate per il rischio
amministrazioni centrali e banche centrali	91.570.862	3.944.270	94.100.202	3.944.270
di cui: ponderazione 0%	88.025.409	0	90.554.749	0
di cui: ponderazione 20%	134.630	26.926	134.630	26.926
di cui: ponderazione 50%	449.223	224.611	449.223	224.611
di cui: ponderazione 100%	2.474.178	2.474.178	2.474.178	2.474.178
di cui ponderazione 250%	487.422	1.218.555	487.422	1.218.555
Amministrazioni regionali o autorità locali	165.406	31.459	165.406	31.459
di cui ponderazione: 20%	165.406	33.081	165.406	33.081
Organismi del settore pubblico	532.105	370.733	532.105	370.733
di cui ponderazione: 20%	163.822	32.764	163.822	32.764
di cui ponderazione: 50%	58.919	29.459	58.919	29.459
di cui ponderazione: 100%	309.364	309.364	309.364	309.364
Banche multilaterali di sviluppo	194.254	-	194.254	-
di cui ponderazione: 0%	194.254	0	194.254	0
Organizzazioni internazionali	24.261	-	24.261	-
di cui ponderazione: 0%	24.261	0	24.261	0
enti	8.545.673,00	3.848.550	8.545.673	3.848.550
di cui ponderazione :2 %	644.479	12.889	644.479	12.889
di cui ponderazione :20%	2.258.072	451.614	2.258.072	451.614
di cui ponderazione: 50%	4.597.509	2.298.754	4.597.509	2.298.754
di cui ponderazione: 100%	962.718	962.718	962.718	962.718

di cui ponderazione: 150%	82.895	124.342	82.895	124.342
imprese	6.908.522	6.542.308	6.367.474	6.215.187
di cui ponderazione: 20%	52.591	10.518	52.591	10.518
di cui ponderazione: 50%	590.403	295.201	590.403	295.201
di cui ponderazione: 100%	5.895.551	5.895.551	5.354.504	5.354.504
di cui ponderazione: 150%	369.976	554.964	369.976	554.964
esposizioni al dettaglio:	1.552.647	1.080.624	1.297.522	926.153
di cui ponderazione :35%	117.470	41.114	117.470	41.114
di cui ponderazione: 75%	1.435.177	1.076.382	1.180.052	885.039
esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	605.666	263.862	605.666	263.862
di cui ponderazione: 35%	101.991	35.696	101.991	35.696
di cui ponderazione: 50%	503.675	251.387	503.675	251.387
esposizioni in stato di default	783.455	918.203	783.455	918.203
di cui ponderazione: 100%	513.931	513.931	513.931	513.931
di cui ponderazione: 150%	269.514	404.271	269.514	404.271
esposizioni associate ad un rischio particolarmente elevato	554.890	832.335	554.890	832.335
di cui ponderazione: 150%	554.890	832.335	554.890	832.335
obbligazioni garantite	303.067	38.795	303.067	38.795
di cui ponderazione: 10%	218.819	21.881	218.819	21.881
di cui ponderazione: 20%	84.878	16.975	84.878	16.975
esposizioni verso enti ed imprese con valutazione del merito di credito a breve termine	-	-	-	-
quote o azioni in organismi di investimento collettivo	2.408.307	2.327.740	2.408.307	2.327.740
di cui ponderazione: 0%	314.303	0	314.303	0

di cui ponderazione: 20%	35.102	7.020	35.102	7.020
di cui ponderazione: 50%	64.242,00	32.121	64.242	32.121
di cui ponderazione: 100%	1.777.468	1.777.468	1.777.468	1.777.468
di cui ponderazione: 150%	50.645	75.967	50.645	75.967
di cui ponderazione: 1250%	10.191	127.387	10.191	127.387
altre	156.356		156.356	0
esposizioni in strumenti di capitale	1.789.817	3.107.956	1.789.817	3.107.956
di cui ponderazione: 100%	911.058		911.058	0
di cui ponderazione: 250%	878.759		878.759	0
altre posizioni	5.617.328	4.826.665	5.617.328	4.826.665
di cui ponderazione: 0%	789.174	0	789.174	0
di cui ponderazione: 20%	1.861	372	1.861	372
di cui ponderazione: 250%	4.826.293	4.826.293	4.826.293	4.826.293
totale	121.556.260	28.133.500	123.289.427	22.825.243

Come svolto precedentemente, si può ottenere il nuovo Requisito Patrimoniale di Vigilanza per quanto riguarda il nuovo rischio creditizio e di controparte.

		risultato
Rpc min =	RWA*8%	1.826.019

Come osservato per il 2020, anche per il 2021 il valore inferiore delle attività ponderate per il rischio ha comportato un minore Requisito Patrimoniale di Vigilanza per i due rischi sopra citati, decretando un minor assorbimento patrimoniale per gli istituti creditizi.

4.3 Che cosa ci si potrà aspettare negli anni a venire?

Nel corso della pandemia si è potuto assistere ad una moltitudine di raccomandazioni⁹³ ed obblighi nei confronti degli istituti bancari per tentare di colmare i drastici effetti causati dalla crisi pandemica.

Una di queste raccomandazioni proveniva dalla Banca Centrale Europea, raccomandando inizialmente alle banche di utilizzare la massima prudenza per quanto riguarda il tema dei dividendi ed il riacquisto delle azioni proprie.

A tal fine, la BCE aveva richiesto a tutti gli istituti creditizi di prendere in considerazione la possibilità di non distribuire dividendi in contanti né riacquistare delle azioni proprie. La raccomandazione inoltre rifletteva una valutazione riguardante la stabilità finanziaria e fu elaborata con una stretta collaborazione da parte del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Tenendo conto inoltre della costante incertezza che si aveva per quanto riguarda l'impatto economico della crisi pandemica, la BCE si attendeva che i dividendi ed i riacquisti di azioni proprie restassero entro il 15% dell'utile cumulato del 2019-2020, oppure non superassero i venti punti base in termini di coefficiente di capitale primario di classe 1.

Per di più le banche che intendevano conferire dividendi oppure riacquistare azioni proprie dovevano essere dotate di una certa redditività ed un solido profilo patrimoniale, contattando il rispettivo gruppo di vigilanza al fine di definire se il livello di distribuzione previsto fosse prudente.

Da ciò si può facilmente comprendere tutte le circostanze eccezionali ed impegnative che l'economia europea nel suo complesso ha dovuto affrontare nel 2020 ed in parte anche nel 2021.

Le banche dunque hanno dovuto continuare ad usufruire delle riserve di liquidità e di capitale per poter erogare del credito ed assorbire le perdite, fin quando la Banca Centrale Europea ha deciso, nel Luglio del 2021, di non estendere oltre il settembre 2021 la propria raccomandazione rivolta a tutti gli istituti creditizi di limitare la distribuzione dei dividendi.

Tale decisione fu maturata dalle proiezioni macroeconomiche che hanno confermato in tal periodo il recupero parziale dell'economia ed hanno segnalato una minore incertezza., tuttavia le banche

⁹³ Sito online:

https://www.repubblica.it/economia/2020/03/27/news/coronavirus_le_regole_della_bce_sulle_banche_europee_alt_alla_distribuzione_dei_dividendi_-252505992/

hanno continuato ad utilizzare una certa prudenza nelle decisioni sui dividendi ed il riacquisto di azioni proprie, considerando minuziosamente la sostenibilità economica del proprio modello di business.

Si cercò dunque di svolgere un ulteriore passo verso la normalità, considerando il fatto che il graduale ritorno alla normalità non ha assolutamente comportato la brusca inversione nella flessibilità accordata in relazione a capitale e liquidità: le riserve infatti rimangono disponibili per colmare eventuali perdite e continueranno a supportare la clientela fin quando risulterà necessario ed in ogni caso fino alla fine dell'anno corrente, ovverosia del 2022, per le riserve di capitale.

Ma per quanto riguarda invece gli altri provvedimenti delineati precedentemente?

Il decreto legislativo n.23 dell'8 aprile 2020 fu convertito in legge, con delle modifiche, dalla norma n.40 del 5 giugno 2020. La legge n. 178/2020("Legge di Bilancio" 2021) ha deciso di estendere fino al 30 giugno 2021 le misure che furono previste da tale decreto legislativo per l'accesso creditizio delle imprese e la possibilità d'usufruire delle garanzie statali attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.

Il decreto legislativo n.73 del 25 maggio 2021 (cd. Decreto "Sostegni bis") decise di estendere al 31 dicembre 2021 i termini di rilascio della garanzia da parte del Fondo.

Ma con la Legge n.234 del 30 dicembre 2021, ovverosia la Legge di Bilancio, si è deciso successivamente di prolungare le misure di sostegno alle imprese, lavoratori autonomi e professionisti, apportando le seguenti modifiche:

- È stata prorogata al 30 giugno 2022 la scadenza in termini di rilascio della garanzia da parte del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese
- La garanzia è gratuita per tutte le garanzie che sono state rilasciate entro il 31 marzo 2022, a decorrere però dal primo aprile, le garanzie sono state rilasciate mediante il pagamento di una commissione pagata una tantum da dover versare al Fondo di garanzia per le PMI.

Precedentemente il decreto legislativo 73 del 25 maggio 2021 aveva delineato le seguenti modifiche, in atto per tutte le operazioni presentate al Fondo dal 24 giugno 2021 e deliberate dal 1 luglio 2021.

Per le operazioni fino ad euro 30 mila:

- La copertura della garanzia diretta passa dal 100% al 90%

- La copertura massima rilasciata dai confidi passa dal 100% al 90% dell'operazione finanziaria con riassicurazione/controgaranzia dal Fondo al 100%
- Sono state abolite le previsioni del Decreto legislativo n.23 dell'8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) per quanto riguarda il tasso d'interesse massimo applicabile.

Per quanto riguardano le garanzie per finanziamenti oltre 30 mila euro esse restano sempre all'80% solo se finalizzate ad investimenti e le coperture sui prestiti per la liquidità decrescono al 60%.

Per le moratorie⁹⁴ invece, quelle pubbliche sono terminate il 31/12/2021 e dal 01/01/2022 tutti gli istituti creditizi hanno potuto valutare di concedere solamente le moratorie "ordinarie", sia nel caso di nuove concessioni che di proroga di quelle in essere e pertanto non direttamente collegabili a dei motivi di rinegoziazione legati al "Covid".

E' facile comprendere che tutti gli aiuti forniti alle banche per affrontare la crisi pandemica sono dunque terminati o in fase di terminazione, ciò potrebbe portare nuovi casi di difficoltà oppure potrebbe essere un punto di partenza per poter evitare in futuro il verificarsi di così tante complicazioni?

Per rispondere a tale quesito si analizza la situazione post pandemia dell'istituto creditizio utilizzato per lo svolgimento dell'analisi empirica, ovvero il Banco BPM.

Per la comprensione di tale tematica si può partire dal presupposto che nessuna crisi andrebbe mai sprecata, difatti la pandemia di Covid-19 ha impresso principalmente una netta accelerazione di alcune tendenze che erano già in corso:

- La prima è la totale necessità di dover affrontare dei livelli di redditività strutturalmente bassi, in quanto l'incapacità di coprire il costo del capitale azionario ha compromesso la sostenibilità dei modelli di business degli istituti creditizi nel medio e lungo termine.
- La tendenza verso una maggior digitalizzazione, la quale dev'esser sempre un'ipotesi sottostante alla pianificazione bancaria., la pandemia difatti ha determinato una netta spinta verso la domanda di prodotti digitali.

Il Banco BPM, a seguito di una maggior visibilità sul contesto macroeconomico attuale e prospettico, sorretto anche da un notevole miglioramento del quadro sanitario nazionale, ed in base alla capacità

⁹⁴ Intese come la facoltà per un mutuatario di poter richiedere la sospensione del pagamento delle rate per quanto riguarda la quota capitale

di resilienza mostrata di fronte all'inaspettata crisi sanitaria, presenta attualmente un Piano Strategico che delinea i nuovi target fino al 2024.

Partendo dall'odierna situazione di ripresa, il PNRR⁹⁵, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, messo a disposizione dall'Unione Europea nel contesto del Next Generation EU(NGEU⁹⁶) per far fronte alle difficoltà economiche dopo la crisi pandemica, esercita un ruolo determinante per poter ristabilire una forte crescita economica e fornire un impulso al Prodotto Interno Lordo nazionale.

Il piano strategico del Banco BPM è stato anche definito tenendo conto del consolidato track record ⁹⁷di cui si identifica:

- L'ottima ripresa pandemica dei principali indicatori commerciali, economici e patrimoniali.
- Il forte incentivo dato alla digitalizzazione del modello di business
- L'efficacia dell'implementazione delle misure a sostegno dell'economia e della clientela (moratorie e crediti garantiti dallo Stato)

Lo sviluppo del Piano Strategico è stato definito in base ad un set di ipotesi, il quale incorpora le nuove prospettive macroeconomiche e tutte le possibili evoluzioni del contesto regolamentare.

Nella tabella sottostante sono stati riassunti i principali target di tale piano per i prossimi due anni

Tabella 16: I principali target del Piano strategico per il 2023 ed il 2024.

	2023	2024
Proventi operativi	€4,3mld	€4,6mld
di cui: Margine da interesse + commissioni nette	€3,9mld	€4,1mld
di cui: Utile delle partecipate a PN	€0,18mld	€0,28mld
Costi operativi	€(2,4)mld	€(2,4)mld
Risultato della gestione operativa	€1,9mld	>€2,1mld
Rettifiche nette di valore su crediti	€(0,68)mld	€(0,58)mld

⁹⁵ Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciare completamente l'economia dopo la crisi pandemica, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese

⁹⁶ Il Next Generation EU, meglio noto in Italia come "Fondo per la ripresa", è un fondo del valore di 750 miliardi di euro approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla crisi pandemica.

⁹⁷ Rappresentante la curva dei risultati di un istituto creditizio durante un determinato lasso temporale.

Utile netto	€0,74mld	€1,05mld
Impieghi netti a clientela	€116,1mld	€121,1mld
RoTE⁹⁸	~7%	>9%
Cost/ Income ratio	<57%	~53%
Costo del Rischio	58 pb	48 pb
Net NPE ratio	~3%	~2,5%
CET 1	~14%	~14,4%

Tale piano si fonda principalmente su tre differenti pilastri e mira a remunerare tutti gli azionisti in modo significativo per poter svolgere una crescita sostenibile della redditività.

Il primo pilastro corrisponde ad un nuovo ed innovativo modello di servizio digital-driven, difatti tutti gli sforzi e gli investimenti svolti sin dalla costituzione del Banco BPM per l'incremento della digital transformation rappresentano un punto di partenza per un'evoluzione del modello di servizio in ottica di digitalizzazione.

Grazie a tutto il potenziamento dei servizi digitali il Banco BPM ha inoltre:

- Ridotto del 36% il numero delle filiali (da 2.246 a 1.429)
- Ridotto di oltre il 50% il numero di postazioni di cassa
- Incrementato la quota d'operatività transazionale controllata direttamente sui canali remoti dal 70% al 83%

Il secondo pilastro invece ha come obiettivo principale quello di individuare tutte le opportunità di sviluppo nel comparto dei mutui familiari, oltre che il costante sviluppo sul comparto creditizio ed il totale rafforzamento dell'attività per quanto concerne il ramo del bancassurance non life.⁹⁹

Il maggior consolidamento delle strategie bancarie nei comparti Bancassurance Danni assieme alla nuova offerta commerciale basata su analytics e digitalizzazione, permetterà alla banca di poter raggiungere un obiettivo a prima vista molto ambizioso ma del tutto realistico:

⁹⁸ Calcolato su Patrimonio Netto Tangibile al netto dell'utile di periodo.

⁹⁹ Conosciuto anche come Bank Insurance Model o BIM, la bancassicurazione è una strategia organizzativa che consente a una banca di offrire vari tipi di assicurazione, in questo frangente caso-morte.

- 1,1 miliardi di euro per quanto riguarda la produzione lorda di Credito al Consumo nel 2024, tentando di recuperare quasi totalmente il drastico impatto che la crisi pandemica ha creato sul comparto.

Il Piano Strategico punta inoltre ad una crescita costante per quanto riguarda il Wealth Management¹⁰⁰, focalizzandosi sulla gestione degli investimenti della clientela, cercando di trasformare la nuova raccolta diretta degli ultimi anni in risparmio gestito.

Le commissioni nette di tale comparto aumenteranno con un CAGR¹⁰¹ del +6,3% al 2024, tramite l'incremento della Raccolta Netta Gestita e di conseguenza alla dinamica delle commissioni running, le quali raggiungeranno il 64% delle commissioni totali del comparto Wealth Management, con un CAGR del + 9% al 2024.

A rivestire una notevole importanza all'interno di tale Piano è il segmento rivolto alle piccole medie imprese., difatti la specializzazione del modello di servizio e l'acquisizione di nuovi format distributivi risultano esser i principali "driver" strategici del banco BPM, i target di crescita verranno conseguiti mediante il miglioramento del cross selling di commercial ed investment banking con un particolare focus delle zone territoriali ove la presenza risulta esser del tutto ridotta.

Concludendo, il gruppo bancario stima per tali imprese un incremento degli impieghi della clientela con un CAGR pari al 2,6% e dei ricavi "core" con un CAGR pari a +5% negli anni 2023 e 2024.

Le decisioni strategiche rivolte alla clientela delle PMI si fonderanno principalmente su due direttrici: l'evoluzione anche in ottica omichannel e l'adozione di un nuovo servizio per le aziende.

Come terzo ed ultimo pilastro invece il Banco BPM punta ad una totale crescita sostenibile del core business facendo leva sul potenziale delle fabbriche prodotte. Uno dei principali punti di tale pilastro è la totale valorizzazione del talento e la trasformazione digitale ed organizzativa dei processi.

Il nuovo Piano¹⁰² è dunque totalmente focalizzato su un orientamento "people oriented" con la finalità primaria di attrarre una nuova clientela negli anni a venire mediante:

¹⁰⁰ Cosa si intende per Wealth Management?

Con tale termine si vogliono indicare tutti i servizi professionali di gestione del patrimonio, ce ne sono di diverse tipologie e con differenti gradi di innovazione incorporata ma l'obiettivo resta quello come anche il target che di solito è costituito da soggetti con un buon grado di istruzione

¹⁰¹ Rappresenta il tasso di crescita annuale composto e misura il rendimento di un investimento.

¹⁰² Sito online: <https://www.glistatigenerali.com/banche/banco-bpm-presenta-il-nuovo-piano-industriale-utile-di-1-miliardo-nel-2024/>

- Una totale sensibilizzazione all'inclusione ed un forte incremento del work life balance e delle modalità di lavoro flessibili.
- Un ricambio generazionale basato su dei nuovi piani di assunzione.
- La creazione di una nuova struttura in Risorse Umane per aumentare la crescita e lo sviluppo professionale di "Key People" e giovani di talento.
- Lo sviluppo di determinate competenze e soft skills, assieme ad un'attenta gestione dei rischi

Ma uno dei fattori più importanti, citato precedentemente, è sicuramente il tema degli investimenti e delle iniziative dal punto di vista tecnologico.

L'evoluzione tecnologica difatti rappresenta uno dei fattori principali del Piano Strategico, il Gruppo ha già destinato una somma totale pari ad euro 650 milioni ad investimenti che possano facilitare la trasformazione digitale ottenendo un incremento medio annuo di oltre il 60% rispetto al 2020.

Le iniziative primarie si fondano sulle seguenti linee:

- Tentare di promuovere l'adozione di tecnologie "all'avanguardia" per facilitare la crescita del business.
- Iniziare a sviluppare delle partnership con delle società fintech.
- Utilizzare dei metodi standard al fine di poter garantire un forte spazio operativo, riducendo la complessità e sostenendo il miglioramento continuo.

Il Gruppo bancario ha deciso inoltre di investire sulla sicurezza informatica finalizzata nel poter contrastare delle possibili minacce provenienti dalla cybersecurity.¹⁰³

Per tale motivazione la Banca ha deciso di stanziare oltre 45 milioni di euro a tali investimenti e le principali iniziative saranno finalizzate a:

- Tentare di sbloccare l'adozione tecnologica ed accelerare notevolmente il percorso di trasformazione per poter gestire tutte le minacce emergenti nei confronti della sicurezza informatica
- Utilizzare un approccio difensivo per ridurre l'esposizione alle minacce alla sicurezza informatica

¹⁰³ Rappresenta un campo relativo alla sicurezza informatica: strumenti e tecnologie la cui funzione è quella di proteggere i sistemi informatici dagli attacchi dall'esterno. Questo campo si basa sulla protezione della confidenzialità, integrità e disponibilità di un sistema informatico.

- Far leva su delle possibili soluzioni di “Business Continuity” al fine di definire una certa resilienza aziendale

Da ciò si è potuto comprendere nel dettaglio quali saranno le operazioni del Gruppo bancario nei due anni a venire, ma risulta di estrema importanza aprire una digressione per quanto riguarda la comprensione dettagliata del principale piano di rilancio utilizzato per tentare di contrastare la crisi pandemica, ovverosia il Next Generation EU.¹⁰⁴

Il 10 dicembre 2021 gli Stati UE sono giunti anche ad un accordo sul Next Generation UE, un pacchetto da 750 miliardi di euro al fine di sostenere l’economia degli Stati membri e tentare di colmare ulteriormente i danni che la crisi pandemica ha prodotto.

Analizzando numericamente tale piano, dei 750 miliardi stanziati nel complesso, solo una parte, ovverosia 390 miliardi, sono stati destinati in delle sovvenzioni a fondo perduto e 360 miliardi di euro in determinati prestiti che tutti gli Stati dovranno restituire successivamente.

L’Italia ha potuto contare su circa 222 miliardi di euro, tra cui 191,5 mediante il “dispositivo ripresa e resilienza¹⁰⁵” e 30,6 miliardi dal fondo complementare.

Nei 360 miliardi citati precedentemente, rientrano i 90 miliardi forniti dal fondo SURE¹⁰⁶, volto al sostenimento delle aziende oltre agli aiuti forniti dai decreti legislativi sopra citati, sostenendo dunque l’occupazione e cercando di evitare i licenziamenti di massa.

Per quanto riguarda invece il piano di rilancio sono stati mobilitati nel complesso oltre 300 miliardi di euro e le linee fondamentali del piano sono stati gli investimenti e tutte le riforme al fine di sostenere l’occupazione, riavviare la produzione ed incrementare le risorse destinate agli investimenti pubblici.

Il Piano inoltre ha ridotto drasticamente l’impatto sociale ed economico della crisi sanitaria, incrementando la spesa per la ricerca e lo sviluppo, portando il tasso d’occupazione in linea con quello dell’Unione Europea, ha ridotto i divari territoriali per quanto riguarda il reddito, l’occupazione, la dotazione infrastrutturale ed il livello dei servizi pubblici.

¹⁰⁴ Fabbrini Federico. Next Generation EU. Il futuro di Europa e Italia dopo la pandemia.2022

¹⁰⁵ Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è lo strumento chiave al centro di Next Generation EU, il piano dell’UE per uscire rafforzati dalla pandemia di COVID-19, il quale ha erogato un importo massimo di 672,5 miliardi di € a sostegno degli investimenti e delle riforme.

¹⁰⁶Strumento europeo di sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione in emergenza a seguito della crisi pandemica.

Traendo le adeguate conclusioni dunque si può facilmente comprendere che lo Stato ha fornito tutti gli aiuti possibili per sostenere gli istituti creditizi e le imprese, evitando che il sistema economico italiano potesse collassare.

Se si volesse pertanto rispondere alla domanda principale di tale sottoparagrafo, ovverosia le se le banche italiane potranno ritrovarsi nuovamente in difficoltà con il venir meno delle moratorie e delle garanzie, la risposta molto probabilmente sarebbe negativa., per quasi tutti gli istituti creditizi la crisi economica difatti ha messo in evidenza l'inefficienza strutturale di tale settore ma ha sicuramente rappresentato un punto dal quale poter ripartire.

Negli ultimi due anni la crisi pandemica ha sicuramente inciso nella vita di ognuno di noi, delle famiglie e delle imprese, abbiamo dovuto ripensare a nuovi stili, comportamenti, norme e modelli organizzativi, sia dal punto di vista privato che quello pubblico.

In tale percorso la tecnologia ha definito delle nuove traiettorie, delle nuove possibilità, mediante delle soluzioni del tutto innovative.

Precisamente, l'innovazione per quanto riguarda il settore bancario ha delineato delle nuove opportunità, ridefinendo i modelli di business e le strategie, muovendo verso la banca del futuro.¹⁰⁷

In tale contesto, la crescente implementazione di un quadro normativo di norme sempre più aggiornate, a volte appositamente concepite per poter includere dei nuovi modelli operativi, ha contribuito da un lato a dissolvere tutti quegli elementi d'incertezza che possono apportare una certa limitazione agli investimenti tecnologici, dall'altro a poter fissare i principi fondamentali per la corretta gestione dei rischi, al fine di ottenere una certa sicurezza nelle transazioni e per fornire una certa stabilità finanziaria.

Dunque si tratta di determinati obiettivi molto articolati, i quali richiedono di dover intervenire su differenti piani che sono tra loro complementari, declinando in modo corretto il principio della neutralità tecnologico e garantendo la necessaria proporzionalità.

Tali principi sono stati illustrati nell'agenda politica della Commissione Europea, che mediante una stretta collaborazione con il Parlamento, con il Consiglio Europeo e le autorità settoriali, ha

¹⁰⁷ Primanni Maurizio, Di Mascio Antonello. La banca del terzo millennio. Il futuro del sistema bancario tra fintech e post pandemia. 2021

delineato un quadro normativo il più aggiornato possibile e con tali principi che risultino esser il più armonizzati possibili.

Si pensi, ad esempio, a tutti quei negoziati che sono attualmente in corso sulla resilienza operativa digitale e di sicurezza dei servizi ICT¹⁰⁸ e nei mercati nelle crypto-attività ma perfino alla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, alla modifica della direttiva NIS¹⁰⁹ ed a tutte le proposte normative per quanto riguarda la circolarità dei dati.

Risulta dunque del tutto evidente l'attivismo del Regolatore su tale tema, con la consapevolezza che l'innovazione tecnologica possa incontrare un certo terreno fertile quanto più l'intero ecosistema ed è percepito come sicuro.

Sugli indirizzi comunicati dalle Autorità di supervisione europee (EBA, ISMEA, EIOPA) per quanto riguarda la finanza digitale, si può evidenziare l'opportunità di poter estendere le normative in materia di consolidamento prudenziale, di poter definire un quadro di vigilanza specifico per i gruppi "misti", di poter delineare dei criteri maggiormente precisi per individuare i servizi prestati cross-border e di distinguere la libera prestazione dallo stabilimento.

L'innovazione tecnologica rappresenta quindi uno dei motori essenziali del miglioramento dell'industria finanziaria e dei pagamenti.

Tutte le soluzioni fondate su delle logiche "open" portano alla riorganizzazione dei processi d'intermediazione, incrementando i livelli d'efficienza, l'innovazione del prodotto ed il grado d'inclusione della clientela.

Tutto il flusso d'innovazione prende in considerazione sia i grandi player di mercato, ma anche gli intermediari che hanno delle dimensioni inferiori, chiamati nell'adeguarsi al contesto per poter garantire un livello di sostenibilità del business che risulti esser il più adeguato possibile.

Come evidenziato dalla recente indagine fintech¹¹⁰, la serie d'investimenti per l'innovazione tecnologica sono in progressivo aumento e gli operatori con dei modelli d'attività tradizionale

¹⁰⁸ Acronimo di Information Communication Technology, è la scienza che studia in modo integrato i sistemi di elaborazione, trasformazione e trasmissione dell'informazione. Quindi comprende l'insieme delle nuove tecnologie che consente di trattare e scambiare le informazioni.

¹⁰⁹ La NIS (acronimo di Network and Information Security) è una Direttiva europea approvata nel 2016 che impone, a tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione, l'adozione di alcune misure comuni e strategiche per la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici.

¹¹⁰ Sito online: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2022/Perrazzelli_21032022.pdf

stanno cercando di definire delle modalità di collaborazione innovative tentando di fidelizzare maggiormente il rapporto con la clientela.

Ciò nonostante, il modello tradizionale non sembra possa esser superato ma piuttosto accompagnato con uno sviluppo di forme alterative volte al soddisfacimento di una domanda della clientela che negli ultimi anni appare esser sempre più ampia e diversificata.

Facendo un esempio si possono citare i nuovi modelli di servizio i quali sono in grado di coniugare una vera e propria “banca digitale” ,per tutte le persone che non usano più le filiali, con un modello “multicanale” per la clientela che abbia delle esigenze finanziarie maggiormente sofisticate, oppure a tutte le iniziative di automazione dei processi unitamente all’incremento dei profili di sicurezza per poter identificare dei risparmi significativi ed una maggiore flessibilità per quanto riguarda la gestione dei costi.

La digitalizzazione rappresenta dunque uno dei pilastri fondamentali su cui si poggiano la maggioranza dei nuovi piani strategici delineati dalle principali banche italiane, spaziando su differenti ambiti.

Mediante delle soluzioni che si basano su tecnologie cloud, Machine Learning e Artificial Intelligence, si sono sviluppati dei nuovi progetti di consulenza per gli investimenti, di adeguata verifica della clientela e dei servizi di pagamento.

Per poter realizzare tutti i progetti di trasformazione, i principali istituti creditizi stanno adottando prevalentemente una certa modalità operativa: stanno difatti cercando di rafforzare sempre più le competenze strategiche dal punto di vista informativo mediante l’internalizzazione delle professionalità a più alto valore aggiunto e la realizzazione di piattaforme ed infrastrutture.

Il voler ricercare un certo equilibrio all’interno di un contesto con una forte spinta innovativa rappresenta una delle principali sfide degli operatori caratterizzati da delle dimensioni ridotte.

Come posto in evidenza recentemente dalla Banca d’Italia, la tecnologia è permanentemente nel centro dei percorsi d’orientamento degli intermediari di piccole dimensioni ma tutti hanno la grande consapevolezza che per poter competere nel “nuovo” mercato, radicalmente cambiato rispetto al passato, serviranno degli investimenti sicuramente più consistenti.

Sicuramente l’innovazione tecnologica ha anche dei contro, ad esempio l’innovazione rende indubbiamente molto più complicato il ruolo della supervisione, il mercato difatti osserva l’entrata

di nuovi player e le dinamiche dell'intermediazione stanno cambiando in maniera radicale, gli equilibri competitivi fra intermediari procedono su delle nuove linee ed i rapporti con i clienti presentano delle modalità di contatto molto diverse rispetto agli anni precedenti.

Il perimetro della supervisione dunque s'incrementa, mentre la maggioranza dei rischi non finanziari assumono sempre più importanza.

Anche la catena del valore è caratterizzata da dei nuovi snodi, con un certo impatto sullo sviluppo del business model evidenziando sempre più la totale esigenza di dover inserire delle nuove metriche per poter quantificare correttamente il rischio.

Per quanto riguarda la supervisione, è dunque fondamentale che gli istituti creditizi riescano ad identificare tutte le opportunità derivanti dall'innovazione tecnologica fornendo massima attenzione al presidio dei nuovi rischi che derivano dalle iniziative che sono state intraprese., tali tendenze richiedono ovviamente un veloce aggiornamento sulle metodologie e sugli approcci di supervisione.

La Banca d'Italia ha per di più fornito le proprie competenze, collaborando attivamente a tutti i lavori d'approfondimento esercitati nell'ambito SSM¹¹¹, con l'obiettivo principale di quantificare gli impatti della digitalizzazione sui modelli di business degli istituti creditizi e sulla struttura del sistema.

Allo stesso tempo, la Banca d'Italia ha definito delle nuove metodologie d'analisi e sviluppato delle nuove prassi di supervisione per tentare di difendere i rischi connessi alla tecnologia con una particolare attenzione a tutti gli intermediari che risultano esser sotto la sua supervisione diretta.

Per quanto riguardano le attività di monitoraggio, il tema dei gravi incidenti di natura informatica si avvale ormai di un quadro consolidato che permette di cogliere maggiormente l'evoluzione del rischio IT (informatico) all'interno del mercato italiano.

È stato elevato anche maggiormente il livello d'attenzione su tale tema, svolgendo delle attività di monitoraggio sul sistema e richiedendo agli intermediari di rafforzare i controlli e le misure di resilienza, a ciò si affianca tutta la messa a punto di preliminari orientamenti a sostegno dell'attività di supervisione su tutti gli intermediari che intendano e decidano di approcciarsi a dei segmenti di

¹¹¹ Il meccanismo di vigilanza unico (SSM) - un pilastro fondamentale dell'Unione bancaria - è un sistema a livello dell'UE di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nella zona euro e negli Stati membri dell'UE non appartenenti alla zona euro che scelgono di aderirvi.

mercato che risultino esser particolarmente innovativi, come ad esempio la prestazione di servizi collegati a cripto-attività.¹¹²

Tale ambito impone, fin quando non vi sarà completa definizione di un quadro regolamentare organico, determinate cautele, sia per quanto riguardano gli istituti creditizi sia per i supervisori (per quanto riguardano ovviamente la gestione dei rischi finanziari, operativi ecc ecc...).

La Banca d'Italia ha inoltre accolto la sfida che l'innovazione tecnologica ci pone davanti ed ha assunto un ruolo determinante di stimolo per poter cogliere le differenti opportunità, al fine di poter favorire la transazione del sistema finanziario verso un nuovo equilibrio.

A tal proposito, nell'ultimo biennio sono stati delineati tre differenti canali di comunicazione con il mercato stesso: Canale Fintech, Milano Hub e la Sandbox regolamentare.

Il 28 febbraio scorso si è conclusa anche la prima Call for Proposals di Milano Hub, focalizzata primariamente sull'intelligenza artificiale.

Da tale riunione sono stati delineati quaranta progetti da parte sia di investitori italiani che esteri: oltre anche all'accademia ed a società di fintech, sono stati essenzialmente attivi i gruppi bancari, assicurativi e finanziari. Concludendo, in tale contesto l'innovazione tecnologica è caratterizzata da una certa rischiosità ma rappresenta sicuramente una straordinaria opportunità: una fortissima spinta alla totale riorganizzazione dei processi d'intermediazione tradizionale e rilevanti stimoli a nuove forme per una migliore inclusione finanziaria.

Tutte le autorità e gli intermediari sono dunque chiamati a gestire tutti i possibili rischi e cercare di cogliere le nuove opportunità dell'innovazione tecnologica al fine di stabilire delle solide basi per la nuova banca, ovvero quella del "futuro", capace di rispondere a qualsiasi problematica, senza ricadere in difficoltà come quelle appena trascorse.


La crisi pandemica dunque sembrava esser destinata a danneggiare totalmente gli istituti creditizi a livello globale, eppure, come precedentemente notato per esempio con l'analisi del Banco BPM, la loro situazione finanziaria non fu mai del tutto compromessa, anzi per molte banche i loro bilanci non furono mai così solidi come dopo la crisi sanitaria.

¹¹² Le cosiddette valute virtuali (o valute digitali o cripto-attività o criptovalute) sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, negoziate o archiviate elettronicamente.

Successivamente alla crisi finanziaria, le autorità di regolamentazione hanno anche reso obbligatoria una revisione dei bilanci degli istituti creditizi, applicando ovviamente dei requisiti di solvibilità molto più rigidi.

Come si può notare dalla figura sottostante, nel complesso, il sistema bancario italiano analizzato mediante questi tre indicatori chiave¹¹³, risulta esser molto solido.

Figura 14: i tre differenti indicatori chiave



Le banche, come già accennato in precedenza, hanno usufruito di notevoli aiuti da parte dello Stato italiano, in termine di moratorie, di garanzie, di riduzione degli assorbimenti patrimoniali mediante il decreto-legislativo “Liquidità” ecc ecc...

Nella maggior parte dei casi, enormi programmi di supporto e pacchetti di stimolo hanno del tutto scongiurato gli esiti peggiori dell’impatto della crisi pandemica sulle aziende e sui singoli individui, riducendo di conseguenza la pressione sugli istituti creditizi.

Su tale base, gli enormi fondi che le banche avevano stanziato per poter affrontare le perdite creditizie associate al Covid-19 sembrano oggi eccessivamente prudenti ed alcuni sono già stati stornati.

Gli istituti creditizi si erano anche tutelati integralmente in vista di un notevole incremento delle perdite sui crediti nel 2022 e nel 2023 e nella seconda metà del 2021 hanno avuto tempo anche per stornare ulteriormente le riserve.

¹¹³ Sito online: <https://www.alliancebernstein.com/library/perche-i-bilanci-delle-banche-sono-in-condizioni-migliori.htm>.

Le banche dunque, grazie inoltre alle riserve di capitale che rimarranno disponibili fino alla fine del 2022 per l'assorbimento delle perdite creditizie e per il sostenimento della clientela, sono riuscite ampiamente a superare la crisi pandemica, fornendo la giusta liquidità alle imprese evitando che potessero crearsi delle "Imprese zombie".¹¹⁴

La pandemia ha dunque impresso una fortissima accelerazione ad alcune tendenze già esistenti:

- Sicuramente la necessità di dover affrontare dei livelli redditizi strutturalmente bassi
- Una maggior ed assoluta tendenza verso la digitalizzazione, come spiegato precedentemente

Le banche tra l'altro per mantenere una certa efficienza e per cercare di rimanere il più possibile competitive all'interno di un contesto sempre più digitale, cercano sempre più di sfruttare le economie di scala ed i benefici derivanti dalla diversificazione mediante le aggregazioni aziendali.¹¹⁵

¹¹⁴ Negli ultimi tempi si è parlato frequentemente delle cosiddette "zombie firm" o aziende zombie. Per esemplificare, con esse si identificano quelle imprese che registrano da tempo performance economiche negative sino, in molti casi, a non riuscire a ripagare nemmeno gli interessi sul debito contratto

¹¹⁵ Le "aggregazioni aziendali" designano tutte le operazioni che realizzano un'unione tra due o più imprese, o più genericamente tra più entità economiche, mediante il trasferimento ad una di esse del patrimonio delle altre o mediante la costituzione di una o più nuove entità nelle quali confluiscono i patrimoni delle

4.4 Conclusioni

Nel primo anno di Covid-19 l'economia mondiale ha subito un decremento del 3% e circa la metà delle famiglie non è riuscita a sostenere le spese di base.

La pandemia ha dunque creato la più grande crisi economica globale dell'ultimo secolo, crisi ancor più accentuata da un notevole cambio di comportamento da parte dei consumatori che hanno variato le regole di mercato, ponendo in estrema difficoltà le economie mondiali, principalmente quelle dei Paesi Europei in via di sviluppo.¹¹⁶

Secondo tale rapporto, nell'anno peggiore della crisi pandemica ovvero il 2020, la povertà globale è incrementata per la prima volta all'interno di una generazione e come si è potuto notare precedentemente, i governi nazionali hanno delineato delle risposte politiche molto rapide, insieme ad una certa combinazione di politiche fiscali, monetarie e finanziarie.

Nonostante tale insieme di politiche abbiano sicuramente determinato a limitare la maggioranza dei danni economici della pandemia nel breve periodo, hanno sicuramente inasprito una serie di fragilità economiche, per esempio l'incremento del debito pubblico e di quello privato.

L'impatto economico poi sulla pandemia è risultato esser notevolmente differente fra i Paesi, nel 2020 si stima infatti che circa il 50% delle famiglie nel mondo, a causa principalmente della diminuzione del loro reddito, non siano state capaci di sostenere le spese di base per un periodo superiore a tre mesi, mentre le riserve di cassa aziendali sono riuscite a sostenere le spese per un periodo ancor inferiore, ovvero due mesi.

Anche le risposte dei Paesi europei sono risultate notevolmente differenti riflettendo le diverse risorse e gli strumenti politici che sono stati messi a disposizione dei governi., differenti Paesi a basso reddito hanno lottato per tentare di mobilitare il più possibile le risorse necessarie al fine di contrastare gli effetti immediati della crisi pandemica e sono stati costretti ad assumere nuovi debiti per poter finanziare la risposta alla crisi.

Nel corso del primo anno della pandemia, lo stock di debito di tali Paesi è incrementato dal 54 al 61% del Prodotto Interno Lordo, contenendo drasticamente la loro capacità di ripresa.

¹¹⁶ Sito online: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022>

Per i Paesi invece con reddito medio, la risposta fiscale è cambiata in maniera del tutto significativa, delineando determinate differenze nella capacità e nella volontà dei governi di dover attivare delle risorse fiscali e di spesa per dei programmi di sostegno.

Nella maggior parte dei casi, le misure di emergenza fiscale sono state favorite da interventi di politica monetaria: differenti istituti creditizi delle principali economie emergenti hanno impiegato, per la prima volta nella storia, determinate politiche monetarie non del tutto convenzionali come programmi d'acquisto d'attività.

Tornando però al tema affrontato negli ultimi paragrafi, tutti i provvedimenti introdotti dal Governo Italiano con il decreto legislativo "Liquidità", sono stati finalizzati nel sostenimento degli istituti bancari nell'erogazione creditizia alle imprese ed a tutti i clienti che presentavano delle situazioni di "difficoltà".

Una totale conferma del fatto che la riduzione degli assorbimenti patrimoniali, mediante ovviamente i provvedimenti delineati dal decreto legislativo n.23/2020, ha incentivato in maniera del tutto efficace gli intermediari creditizi deriva dal grandissimo numero di richieste di garanzia che sono giunte al Fondo di garanzia per le Piccole Medie Imprese.

Si può dunque supporre che l'insieme d'implementazione delle operazioni di rinegoziazione debitoria, oggetto prevalente dell'analisi, fungono ancor più da stimolo per tutte le banche.

L'associazione delle garanzie statali con i prestiti forniti dagli istituti creditizi per tentare di alleviare gli obblighi di adeguatezza patrimoniale si è rilevata una scelta del tutto corretta, del tutto possibile grazie alla Concessione normativa europea che fornisce alle esposizioni verso debitori sovrani una rischiosità pressoché nulla. (sulla base di ciò è previsto un certo trattamento prudenziale preferenziale rispetto ad altre esposizioni.)

Concludendo, si può affermare che alla luce di quanto analizzato va evidenziato che, se negli anni precedenti non fosse stata inserita una disciplina intesa a valutare correttamente il rischio creditizio di ciascun Paese sulla base delle classi di rating rilasciate dalle ECAI, i provvedimenti del decreto legislativo n.23/2020 non avrebbero apportato alcun beneficio.

Difatti tutte le garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le piccole medie imprese e da SACE SPA, avrebbero ricevuto la massima ponderazione, ovverosia il 100%, e gli istituti creditizi non sarebbero riusciti a beneficiare di un certo sconto patrimoniale obbligando il Governo italiano a delineare delle nuove soluzioni.

Tuttavia, il Governo è riuscito nel migliore dei modi ad incentivare al massimo l'erogazione creditizia degli istituti bancari, riuscendo a non far pesare in maniera "drastica" il peso della crisi pandemica, creando una certa consapevolezza sul fatto che il nostro paese, anche se dovesse incorrere in una nuova e futura crisi, disporrà di tutti i mezzi e di tutte le competenze per poterla affrontare e superare.

Bibliografia

[1] BANCO BPM. Informativa da parte degli enti al pubblico del gruppo BANCO BPM-dati riferiti al 31 dicembre 2020

[2] BANCO BPM. Informativa da parte degli enti al pubblico del gruppo BANCO BPM-dati riferiti al 31 dicembre 2021

[3] Barbagallo Carmelo. La Riforma delle Banche di Credito Cooperativo: presupposti e obiettivi, 9 ottobre 2018.

[4] Bellettini Giorgio, Goldstein Andrea. L'economia italiana dopo il Covid-19.2020

[5] Brunella Russo. I confidi nel rilancio del sistema delle garanzie.2020

[6] Camera dei deputati. Gli aiuti di Stato nell'attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE. 26 luglio 2020.

[7] Camera dei deputati. Provvedimento: Misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus. 26 luglio 2020.

[8] Chahid Hind. Rischio operativo nella banca.2021

[9] Christian P, Pinshi, Exploring the usefulness of Fintech in the dark era of COVID-19, April 2021

[10] Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive. D.L. "Cura Italia" n.18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n.23/2020, D.L. "Rilancio" n. 34/2020. Banca Dati 24, il Sole 24 ORE, documento del 28 maggio 2020.

[11] De Lisi Raffaella. Gli Accordi di Basilea, 2014.

[12] Ernst & Young, (2018), Basilea IV: Regulatory suite – Il Nuovo Framework Regolamentare Bancario di Vigilanza

[13] Fabio Fortuna, effetti di Basilea II sull'economia di banche e imprese 2011

[14] Ferreira Caio, Jenkinson Nigel, and Wilson Christopher. IMF Working Paper. From Basel I to Basel III: Sequencing Implementation in Developing Economies, 2019.

[15] Galati Gabriele. Il rischio di regolamento nei mercati valutari e CLS Bank. Rassegna trimestrale BRI, dicembre 2002.

[16] Massimo Casa e Giovanni D'Alessio, Le Statistiche della Banca d'Italia nell'Epoca del Coronavirus

[17] McKinsey&Company, (2017), Basel "IV": What's next for banks?

[18] Mieli Stefano. La crisi finanziaria internazionale e le banche italiane. Intervento al convegno "Mercati finanziari: Profili civilistici, contabili e fiscali." Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Banca d'Italia

[19] Moderari SRL. Downgrading dello Stato italiano, Impatti sul calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. 2011.

[20] Orsi Franca. Misurazione del rischio di mercato. Milano 2009

[21] Paola Antilici, Giulio Gariano, Alessandro Picone, Luigi Russo, Gli effetti delle misure di ampliamento delle garanzie adottate dalla BCE e dalla Banca d'Italia in risposta all'emergenza pandemica

[22] Parlamento Europeo. Regolamento UE n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 2013.

[23] Parlamento Europeo. Regolamento UE n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento UE n.648/2012. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 2013.

[24] Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, Testo aggiornato trasmesso al Senato Lunedì 26 Aprile 2021

[25] Primanni Maurizio, Di Mascio Antonello. La banca del terzo millennio. Il futuro del sistema bancario tra fintech e post pandemia. 2021

[26] Resti Andrea. Rischio e valore nelle banche, misura, regolamentazione, gestione. Milano 2021

[27] Resti Andrea e Sironi Andrea. Risk management and shareholders' value in banking. From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies. Wiley Finance, 2007.

[28] Resti Andrea e Sironi Andrea. Risk management and shareholders' value in banking. From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies. Wiley Finance, 2007.

[29] Sacrestano Alessandro. Liquidità alle imprese in base alle dimensioni. Banca Dati 24, il Sole 24 ORE, 13 maggio 2020.

[30] Serafini Laura. Basilea apre: garanzie di Stato anche su NPL. Banca Dati 24, il Sole 24 ORE, 2020

[31] Trovati Giovanni. Dai prestiti garantiti all'autocertificazione, le modifiche del Decreto Liquidità. Banca Dati 24, il Sole 24 ORE, 2020.

[32] Trovati Giovanni. S&P conferma il rating dell'Italia – Lo spread scende grazie alla BCE. Banca Dati 24, il Sole 24 ORE, 2020.

[33] Tutino Franco. Basilea 3. Gli impatti sulle banche, 2011

Sitografia

[1] Agenzia Italia (2021). Il Covid ha causato un crollo storico del Pil, nel 2020 perso l'8,8%. Tratto da: <https://www.agi.it/economia/news/2021-02-02/pil-istat-crollo-storico-causa-covid-11246868/>

[2] Angelini,P.(2022). La recente proposta della Commissione europea di modifica delle regole prudenziali per le banche: un quadro d'insieme e una prima valutazione. Tratto da: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2022/Angelini_ABI_19_gennaio_2022.pdf?language_id=1

[3] Barucci,E, Milani,C.(2017). Quali effetti da Basilea IV? Tratto da: <https://www.finriskalert.it/wp-content/pdf/Newsletter-35-2017.pdf>

[4] *Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità* tratto da: http://www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf

[5] *Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari.* Tratto da: http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf

[6] Basilea 4. Regular Suite: Il nuovo framework regolamentare bancario di vigilanza. Tratto da:
[file:///C:/Users/prontoalluso/Downloads/EY%20-%20Basel%20IV%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/prontoalluso/Downloads/EY%20-%20Basel%20IV%20(6).pdf)

[7] Bencini, F. (2010). *Dopo Basilea 2 arriva Basilea 3: quali impatti sulle imprese. Nuovi parametri: opportunità e aspetti critici.* tratto da: www.kon.eu/download-d122.html

[8] Bommy Vivek (2022). Perché i bilanci delle banche sono in condizioni migliori. Tratto da:
[#https://www.alliancebernstein.com/library/perche-i-bilanci-delle-banche-sono-in-condizioni-migliori.htm.#](https://www.alliancebernstein.com/library/perche-i-bilanci-delle-banche-sono-in-condizioni-migliori.htm)

[9] *Conoscere il rating. Come viene valutata l'affidabilità delle imprese con l'Accordo di Basilea.* Tratto da:
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Conoscere_il_rating.pdf

[10] -(2020). Coronavirus, le regole della Bce sulle banche europee: "Alt a distribuzione dividendi".
Tratto da:
https://www.repubblica.it/economia/2020/03/27/news/coronavirus_le_regole_della_bce_sulle_banche_europee_alt_alla_distribuzione_dei_dividendi_-252505992/

[11] Cuccoli, S. (2006). *Dal primo Accordo di Bailea, al Basilea II e verso il Basilea III*. Tratto da: <http://www.oltrestudio.com/IMMAGINI/baslmastercfo.pdf>

[12] Ferfoggia, M. (2019). Basilea 4: Il framework normativo. Tratto da: <https://www.riskcompliance.it/news/basilea4-il-framework-normativo/>

[13] Gli effetti economici della crisi pandemica. Tratto da: <https://www.lavoce.info/archives/64910/effetti-economici/>

[14] La pandemia che ha sconvolto le nostre vite e rimarrà per sempre nell'immaginario comune. Una cronistoria degli eventi che non avremmo mai potuto immaginare. Tratto da: <https://lab24.ilsole24ore.com/storia-coronavirus/>

[15] Mandelli Francesca (2021). Banco BPM presenta il nuovo piano industriale: utile di 1 miliardo nel 2024. Tratto da: <https://www.glistatigenerali.com/banche/banco-bpm-presenta-il-nuovo-piano-industriale-utile-di-1-miliardo-nel-2024/>

[16] Maserà, R. (2016). *Verso Basilea 4: le criticità per le banche e l'economia*. Tratto da: <https://bancaria.it/assets/PDF/2016-01.pdf>

[17] Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020). Le principali misure fiscali adottate dal Governo. Tratto da: <https://www.mef.gov.it/covid-19/Le-principali-misure-fiscali-adottate-dal-Governo/>

[18] Penza, P. (2011). *Basilea 3 e gli impatti sulle banche: redditività, gestione del capitale e ruolo del Pillar 2*. Tratto da: <https://bancaria.it/assets/Special-Issues/2011-11/pdf/03.pdf>

[19] Perazzelli Alessandra (2022). L'innovazione e la banca del futuro. Tratto da: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2022/Perrazzelli_21032022.pdf

[20] Pezzuto Antonio (2020). Il sistema dei confidi in Italia: profili normativi, operativi e di vigilanza. Tratto da: <https://www.tidona.com/il-sistema-dei-confidi-in-italia-profilo-normativi-operativi-e-di-vigilanza/>

[21] Pilati, A. (2021). Final Basel III e oltre: inquadramento evolutivo, prime analisi d'impatto, prossimi passi. Tratto da: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2021/Pilati_22giugno2021.pdf

[22] Sito online Basilea 3- schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari: https://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf

[23] Sito online Basilea 3-Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione ed il monitoraggio del rischio di liquidità: https://www.bis.org/publ/bcbs188_it.pdf

[24] Sito online di Borsa Italiana: <https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/mercati-internazionali/basilea-3>

[25] Sito online di Borsa Italiana: <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/basileaii.htm>

[26] Raule, M. (2011). *Gli Accordi di Basilea sulla vigilanza bancaria*. Tratto da: http://www.valori.it/moduli/capire_finanza_pdf/FINANZA_09_Basilea.pdf

[27] - Rutigliano, M. (s.d.). *Basilea 2*. Tratto da: <http://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid954244.pdf>

[28] Vivoli,A(2020). Basilea IV: Rischi operativi fra impatti patrimoniali e profili di attenzione. Tratto da: <https://www.riskcompliance.it/news/basilea-iv-rischi-operativi-fra-impatti-patrimoniali-e-profilo-di-attenzione/>